

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

(Titolo III-bis della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue e trattamento di rifiuti liquidi

Installazione sita in C.da Padula s.n.c.
del Comune di Montenero di Bisaccia (CB)

Proponente:

ARAP

Azienda Regionale per le Attività Produttive

RELAZIONE ISTRUTTORIA FINALE

predisposta dall'ARPA Molise

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO



Regione MOLISE
ARPA Molise
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

art. 29-quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

RELAZIONE ISTRUTTORIA finale

ARAP – Azienda regionale per le attività produttive

Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue e di trattamento di rifiuti



AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Installazione in c.da Padula, s.n.c., del Comune di MONTENERO di BISACCIA

gestore: dott. Giuseppe SAVINI

referente IPPC: dott. Giuseppe CELUCCI

ISTRUTTORE

ing. Giuseppe CARUSO

COORDINATORE

dott. Carmine TARASCO

rev. 1.2
marzo 2022



Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Direzione Tecnico Scientifica
U.O.C. delle Attività Tecniche ed Informatiche
Staff per le Procedure Autorizzative e Valutative / Procedure di A.I.A.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 45598/2022 del 09-03-2022
Allegato 1 - Copia Documento

INDICE degli ARGOMENTI

INTRODUZIONE	4
1 DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO E DEL CICLO PRODUTTIVO	5
1.1 Premessa	5
1.2 Ciclo produttivo ed assetto impiantistico	5
1.3 Valutazioni delle pressioni ambientali dell'installazione IPPC	9
2 VALUTAZIONE INTEGRATA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI AI REQUISITI IPPC	32
2.1 Premessa	32
2.2 Grado di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica	32
2.3 Grado di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per il trattamento dei rifiuti	35
3 ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRINCIPALE IPPC CODICE 6.11 IN CONFORMITÀ AI CRITERI IPPC	40
3.1 Premessa	40
3.2 Adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica	41
3.3 Adeguamenti degli impianti alla "Disciplina Scarichi" del P.T.A. della Regione MOLISE	41
3.4 Operazioni unitarie e processi unitari	41
3.5 Capacità produttive	43
3.6 Materie prime materie/ausiliari autorizzate	43
3.7 Emissioni in atmosfera	43
3.8 Scarichi idrici di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali	49
3.9 Emissioni sonore	54
3.10 Consumi di risorse idriche	54
3.11 Produzione e consumi di energia, consumi di combustibili ed efficienza energetica	54
3.12 Gestione degli impianti	55
3.13 Prevenzione incidenti	55
3.14 Gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza	55
3.15 Gestione delle aree carico e scarico e del parco serbatoi/aree stoccaggio	55
3.16 Indicatori di prestazione ambientale	56
3.17 Acque sotterranee e suolo	56
3.18 Sistema di gestione ambientale	57
3.19 Modifica degli impianti o variazione del Gestore	57
3.20 Dismissione e ripristino dei luoghi	58
3.21 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi	58
3.22 Piano di Monitoraggio	58
3.23 Obblighi di comunicazione	58
4 ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INTEGRATA IPPC CODICE 5.3, LETTERA A), PUNTI 1) E 2), IN CONFORMITÀ AI CRITERI IPPC	59
4.1 Premessa	59
4.2 Adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti	60
4.3 Principi generali della gestione rifiuti	60
4.4 Operazioni di gestione rifiuti autorizzate	61
4.5 Manuale operativo	61
4.6 Fasi di lavorazione unitarie	61
4.7 Tipologie di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di accumulo temporaneo di rifiuti mediante le operazioni di smaltimento D15	62
4.8 Tipologie di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di trattamento di rifiuti mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9	62
4.9 Quantitativi massimi di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di accumulo temporaneo di rifiuti mediante le operazioni di smaltimento D15	62
4.10 Ubicazione degli accumuli temporanei di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni di smaltimento D15	63
4.11 Quantitativi massimi di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di trattamento di rifiuti mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9	63
4.12 Capacità produttive	63
4.13 Prescrizioni e requisiti generali per le fasi di accumulo temporaneo di rifiuti	64
4.14 Prescrizioni per le fasi di accumulo temporaneo di rifiuti mediante le operazioni D15	65
4.15 Prescrizioni per le fasi di trattamento di rifiuti mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9	66
4.16 Produzione dei rifiuti	67
4.17 Gestione degli impianti	68
4.18 Prevenzione incidenti	68
4.19 Gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza	69
4.20 Indicatori di prestazione ambientale	69
4.21 Sistema di gestione ambientale	69
4.22 Modifica degli impianti o variazione del Gestore	69
4.23 Dismissione e ripristino dei luoghi	69
4.24 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi	69
4.25 Piano di Monitoraggio	69
4.26 Obblighi di comunicazione	70
5 CONFORMITÀ CON I VALORI LIMITE DI EMISSIONE	71
5.1 Definizioni	71

5.2	Conformità con i V.L.E.	71
5.3	Validazione dei dati	71
5.4	Indisponibilità dati di monitoraggio.....	71
5.5	Eventuali non conformità	71
5.6	Obbligo di comunicazioni annuale.....	72
5.7	Gestione e presentazione dei dati	72
6	PIANO DI MONITORAGGIO	73
6.1	Premessa	73
6.2	Criteri generali, esecuzione e revisione del Piano di Monitoraggio	73
6.3	Dematerializzazione del cartaceo	73
6.4	Gestione e presentazione dei dati	74
6.5	Validazione dei dati	74
6.6	Indisponibilità dati di monitoraggio.....	74
6.7	Eventuali non conformità	74
6.8	Obbligo di comunicazioni annuale.....	74
6.9	Attività a carico del Gestore	74
6.10	Attività a carico dell'Ente di controllo.....	75
6.11	Emendamenti al Piano di Monitoraggio	75
6.12	Costo dei Controlli	75
	ALLEGATO 1	76
	ALLEGATO 1-BIS.....	77
	ALLEGATO 1-TER	78
	ALLEGATO 2	79
	ALLEGATO 3	83
	ALLEGATO 4	84
	ALLEGATO 5	85
	ALLEGATO 6	86
	ALLEGATO 7	87
	ALLEGATO 8	89
	ALLEGATO 9	90
	ALLEGATO 10	103
	ALLEGATO 11	121
	ALLEGATO 12	125

Introduzione

La presente Relazione Istruttoria finale definisce il quadro prescrittivo del titolo abilitativo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 alla luce dell'istanza del 13/09/2007 (acquisita al prot. Regione MOLISE n. 7177 del 13/09/2007), così come aggiornata, integrata e modificata dai successivi aggiornamenti documentali n. 2915 del 05/10/2010 (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 19786/10 del 15/10/2010), n. 772 del 30/05/2017 (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 62719/2017 del 31/05/2017 ed al prot. ARPA Molise n. 7798/2017 del 31/05/2017), n. 930/GC/Sede del 30/06/2017 (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 76178/2017 del 03/07/2017 ed al prot. ARPA Molise n. 9440/2017 del 03/07/2017), n. 934/GC del 07/06/2018 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 8291/2018 del 07/06/2018) e n. OSU/51 del 16/01/2020 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 641/2020 del 17/01/2020), per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale proposta dal Gestore dell'installazione esistente di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e di trattamento di rifiuti dell'ARAP, ubicata in c.da Padula, s.n.c., in agro del Comune di MONTENERO di BISACCIA (CB), delle determinazioni della prima Conferenza di Servizi decisoria del 09/07/2020 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 10554/2020 del 22/07/2020), delle integrazioni documentali ex art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2206 n. OSU/1056 del 06/08/2020 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 11551/2020 del 07/08/2020), delle determinazioni della seconda Conferenza di Servizi decisoria del 16/06/2021 (acquisite ai prot. ARPA Molise n. 10615/2021 del 23/06/2021 e n. 11669/2021 del 13/04/2021), delle determinazioni della terza Conferenza di Servizi decisoria del 03/12/2021 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 20129/2021 del 09/12/2021), delle integrazioni documentali ex art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2206 n. OSU/108 del 21/01/2022 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 952/2022 del 24/01/2022) del parere del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di CAMPOBASSO (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 29300/2022 del 17/02/2022), della disposizione n. 32138/2022 del 21/02/2022 del Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione MOLISE (acquisita al prot. ARPA Molise n. 2817/2022 del 21/02/2022) e delle determinazioni della quarta Conferenza di Servizi del 03/02/2022 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 3568/2022 del 04/03/2022).

La Relazione Istruttoria finale contiene anche indicazioni minime, comprensive di frequenze, su monitoraggi e controlli da eseguire presso l'installazione in esame; dette raccomandazioni sono state formulate tenendo conto anche delle indicazioni del Reference Document (Ref) ROM "*JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*" (2018), del D.Lgs. n. 152 del 06/04/2006 "*Norme in materia ambientale*", del Best available techniques Reference Document (B.Ref) CWW "*Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector*" (2016), pertinente per le attività IPPC attività IPPC codici 6.11, delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinente per le attività IPPC codici 6.11, della Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*", del Best available techniques Reference Document (B.Ref) WT "*Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments*" (2018), pertinente per le attività IPPC attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4, e delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinente per le attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4.

Infine, da una valutazione integrata degli impatti del sito produttivo, vengono proposti valori limiti di emissione (di seguito V.L.E.) nelle matrici ambientali interessate in conformità ai criteri fissati all'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006.

1 Descrizione dell'assetto impiantistico e del ciclo produttivo

1.1 Premessa

L'installazione esistente dell'ARAP, ubicata in c.da Padula, s.n.c., in agro del Comune di MONTENERO di BISACCIA (CB), contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di MONTENERO di BISACCIA al foglio di mappa n. 2, particelle nn. 481 e 716, in esercizio dal 1984, sarà oggetto di interventi:

- di potenziamento ed adeguamento della linea biologica dell'impianto esistente;
- di realizzazione di una sezione di essiccamento del fango disidratato nella linea fanghi da trattamento biologico delle acque reflue;
- di realizzazione di un impianto separato di trattamento ad osmosi inversa per la produzione di acqua da reimpiegare in ambito industriale (lavaggio, refrigerazione, servizi igienici, ecc...);
- di adeguamento funzionale e normativo (raccolta e trattamento delle acque meteoriche).

Con determinazioni della seconda Conferenza di Servizi decisoria del 16/06/2021 (acquisite ai prott. ARPA Molise n. 10615/2021 del 23/06/2021 e n. 11669/2021 del 13/04/2021) è stato disposto dal Servizio Tutela e Valutazione Ambientali della Regione MOLISE che l'esercizio degli impianti finalizzati al riuso delle acque non potrà essere autorizzata nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e che, più in generale, le modifiche progettuali da realizzare o in corso di realizzazione e/o non ancora messe in esercizio proposte dal Gestore saranno oggetto di successivi procedimenti di modifica dell'autorizzazione, previo approfondimento di carattere valutativo ambientale preliminare di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006.

L'ARAP è attualmente in possesso di autorizzazione allo scarico rilasciata con D.D. della provincia di CAMPOBASSO n. 1917 del 09/07/2008 integrata, modificata ed aggiornata dalla successiva comunicazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela delle Acque della Provincia di CAMPOBASSO n. 26078 del 27/06/2013.

L'ARAP è attualmente in possesso di autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi del previgente art. 210 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con D.D. della Regione MOLISE n. 394 del 05/09/2008, integrata, modificata ed aggiornata dalle successive comunicazioni del Direttore del Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente della Regione MOLISE n. 21899/13 del 02/08/2013.

Di seguito la descrizione e la valutazione delle pressioni ambientali dell'assetto impiantistico e del ciclo produttivo della installazione esistente di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e di trattamento di rifiuti, ubicata in c.da Padula, s.n.c., in agro del Comune di MONTENERO di BISACCIA.

1.2 Ciclo produttivo ed assetto impiantistico

Presso l'installazione esistente dell'ARAP si svolgono le operazioni di ricezione/chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti dalla Z.I. di SAN SALVO (CH) (sistema di collettamento fognario prevalentemente di tipo misto), compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate dall'installazione IPPC codice 3.3 della PILKINGTON ITALIA S.p.A. (in possesso di provvedimento A.I.A. n. 25 del 20/04/2007 e s.m.i.) e dell'installazione IPPC codice 4.2, lettera a), della RIVOIRA GAS S.p.A. (in possesso di provvedimento A.I.A. n. DPC025/31 del 16/02/20017 e s.m.i.), delle acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di SAN SALVO (CH) capoluogo, VASTO (CH) marina e MONTENERO di BISACCIA (CB) marina, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento, nonché le operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi non canalizzati in ingresso installazione e di accumulo temporaneo e di trattamento di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione.

La linea acque dell'impianto di depurazione dell'installazione dell'ARAP è costituita dalle seguenti operazioni unitarie e processi unitari:

- 1) ADDUZIONE ACQUE REFLUE, munita di misuratore di portata dedicato/POZZETTO INGRESSO/GRIGLIATURA GROSSOLANA, operazione unitaria fisica primaria per trattenere i solidi grossolani contenuti nelle acque reflue in ingresso all'impianto, del tipo griglie a barre a pulizia meccanizzata in parallelo;
- 2) SOLLEVAMENTO INIZIALE, del tipo a coclea in assetto ridondante (portata max pari a circa 2x1500 m³/h, prevalenza pari a 3.97 m, inclinazione pari a 38°, lunghezza pari a 8000 mm);
- 3) PRE-DISSABBIATURA, operazione fisica primaria per la rimozione delle sabbie contenute nelle acque reflue in ingresso all'impianto, del tipo dissabbiatore a vortice (pista) corredato di classificatore (volume vasca di dissabbiatura pari a 38 m³);

- 4) GRIGLIATURA FINE, operazione unitaria fisica primaria per trattenere i solidi fini contenuti nelle acque reflue in ingresso all'impianto, del tipo griglie a barre in parallelo a pulizia meccanizzata (luce tra le barre pari a 2 cm);
- 5) DISSABBIATORE operazione fisica primaria per la rimozione delle sabbie contenute nelle acque reflue in ingresso all'impianto, del tipo dissabbiatori aerati a flusso orizzontale/DISOLEATORE, operazione fisica primaria per la rimozione degli oli, degli idrocarburi, dei grassi e degli altri residui contenuti nelle acque reflue in ingresso all'impianto, del tipo a gravità (volume complessivo del DISSABBIATORE/DISOLEATORE pari a 220 m³);
- 6) TRATTAMENTO con FANGHI ATTIVI, PRE-DENITRIFICAZIONE BIOLOGICA in parallelo in vasche circolari (volume complessivo delle vasche pari a 2x2000 m³)/SOLLEVAMENTO INTERMEDIO, del tipo a pompe centrifughe ad asse verticale in assetto ridondante (portata max pari a 3x1296 m³/h + 1x900 m³/h)/DENITRIFICAZIONE BIOLOGICA in parallelo in vasche quadrate (volume complessivo delle vasche pari a 3x1241.3 m³)/OSSIDAZIONE BIOLOGICA AEROBICA in parallelo in vasche rettangolari (volume complessivo delle vasche pari a 2x1950 m³)/SEDIMENTAZIONE FINALE in parallelo in vasche circolari (volume complessivo delle vasche pari a 2x2688 m³, superficie complessiva delle vasche pari a 2x 2150 m²), processo biologico secondario a fanghi attivi a biomassa sospesa, del tipo anossico/aerobico, per la rimozione e l'ossidazione/riduzione dei nutrienti e dei costituenti organici biodegradabili solubili e particolati;
- 7) DISINFEZIONE, processo chimico terziario per l'eliminazione degli organismi patogeni tramite ipoclorito di sodio (volume complessivo della vasca di disinfezione pari a 750 m³); la vasca di disinfezione è munita di misuratore di portata per misurare le acque reflue chiarificate in uscita dall'impianto);
- 8) EFFLUSSO ACQUE REFLUE/POZZETTO di PRELIEVO FISCALE, munito di campionatore automatico refrigerato/CANALE di EFFLUSSO al corpo ricettore finale.

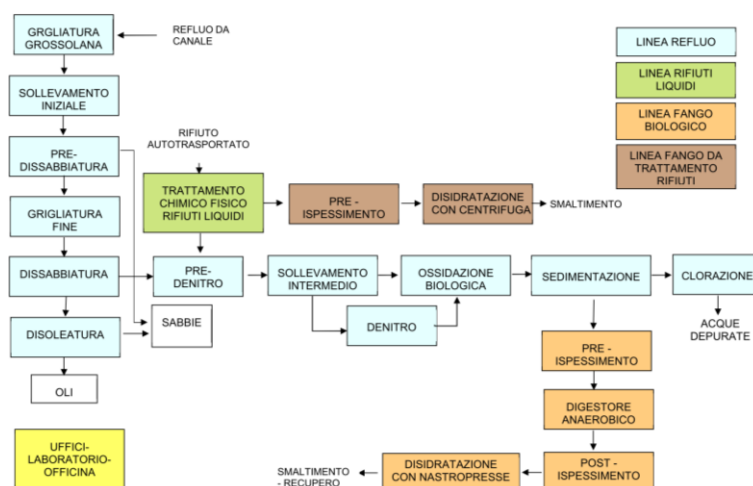


Figura 1: schema a blocchi del processo produttivo

Contestualmente, le seguenti operazioni unitarie e processi unitari della linea fanghi dell'impianto di depurazione:

- 1) PRE-ISPESSIMENTO, operazione unitaria fisica per la riduzione in volume dei fanghi di supero ai fini dei successivi trattamenti, del tipo a gravità in vasca cilindrica (volume complessivo della vasca di PRE-ISPESSIMENTO pari a 250 m³)/STABILIZZAZIONE CHIMICA (opzionale) operazione unitaria chimica per l'eliminazione delle condizioni indesiderate prodotte dai fanghi, del tipo con calce; il surnatante è rilanciato in testa alla linea acque;
- 2) MISCELAZIONE, operazione unitaria fisica per miscelare i fanghi provenienti dal pre-ispezzimento con i fanghi riciclati dalla digestione anaerobica/SISTEMA di RISCALDAMENTO FANGHI/DIGESTIONE ANAEROBICA, processo biologico, del tipo anaerobico, per l'eliminazione delle condizioni indesiderate prodotte dai fanghi (volume complessivo del reattore pari a 2500 m³);
- 3) TRATTAMENTO BIOGAS, del tipo con filtro a ghiaia/COMPRESSIONE BIOGAS/GASOMETRO (campana gasometrica con capacità di circa 100 m³), per l'accumulo del biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica della sostanza organica contenuta nei fanghi/CALDAIA alimentata a biogas, per la generazione di calore/TORCIA di EMERGENZA, per la termodistruzione del biogas in caso di emergenza/eccesso di produzione/indisponibilità della caldaia;
- 4) POST-ISPESSIMENTO, operazione unitaria fisica per la riduzione in volume dei fanghi ai fini dei successivi trattamenti, del tipo a gravità in vasca cilindrica (volume complessivo della vasca di PRE-ISPESSIMENTO pari a 544 m³)/STABILIZZAZIONE CHIMICA (opzionale) operazione unitaria chimica per l'eliminazione delle condizioni indesiderate prodotte dai fanghi digeriti, del tipo con calce; il surnatante è rilanciato in testa alla linea acque;

- 5) DISIDRATAZIONE, operazione unitaria fisica per la riduzione del contenuto di acqua dei fanghi, del tipo con nastropresse; il surnatante è rilanciato in testa alla linea acque;
- 6) LOCALE PREPARAZIONE e DOSAGGIO REAGENTI;
- 7) DEPOSITO TEMPORANEO FANGHI, adibito al deposito fanghi da depurazione biologica delle acque reflue e da trattamento biologico (D8) dei rifiuti/DEPOSITO MATERIE PRIME.

La linea di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi (D15) e di pretrattamento fisico-chimico (D9) e di successivo trattamento biologico (D8) nella linea acque dell'impianto di depurazione dei rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione dell'ARPAP è costituita dalle seguenti operazioni unitarie e processi unitari:

- 1) ZONA di SCARICO #1 (AS1, volume complessivo della vasca pari a 145 m³)/ZONA di SCARICO #3 (AS3)/ZONA di SCARICO #4 (AS4), adibite allo scarico dei rifiuti da avviare direttamente alle appropriate operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9);
- 2) ZONA di SCARICO #2 (AS2), adibita allo scarico dei rifiuti da avviare direttamente alle operazioni di trattamento biologico (D8) in linea acque dell'impianto di depurazione;
- 3) ZONA di SCARICO #5 (AS5), adibita allo scarico e all'accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi (D15), prima dell'appropriate operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e di successivo trattamento biologico (D8);
- 4) LOCALE PREPARAZIONE e DOSAGGIO REAGENTI;
- 5) VASCHE di DECOLORAZIONE (volume complessivo della vasca pari a 330 m³), adibite all'omogeneizzazione ed al pretrattamento fisico-chimico (D9) di decolorazione dei rifiuti;
- 6) VASCHE di AERAZIONE e ALCALINIZZAZIONE (volume complessivo della vasca pari a 220 m³), adibite all'aerazione prolungata ed al pretrattamento fisico-chimico (D9) di alcalinizzazione dei rifiuti;
- 7) VASCHE di FLOCCULAZIONE (volume complessivo delle vasche pari a 3x45 m³)/VASCHE di SEDIMENTAZIONE (volume complessivo delle vasche pari a 2x110 m³), adibite al pretrattamento fisico-chimico (D9) di chiariflocculazione dei rifiuti;
- 8) STAZIONE di POMPAGGIO (portata max pari a 2x39 m³/h)/VASCHE di POLMONAZIONE e DOSAGGIO, adibite al dosaggio delle acque reflue decadenti dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9), eventualmente addizionate con miscele ad alto contenuto di sostanze carboniose biodegradabili, nel comparto biologico della linea acque dell'impianto di depurazione per il successivi trattamento biologico (D8).

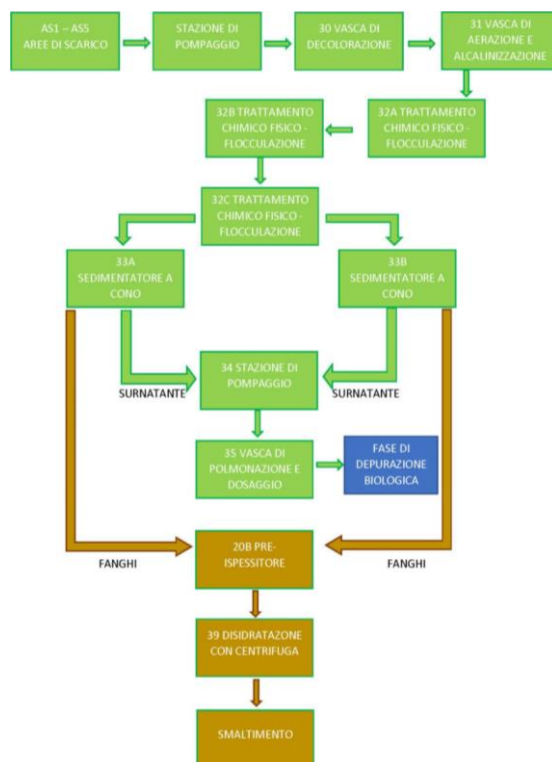


Figura 2: schema a blocchi del processo produttivo

Contestualmente, le seguenti operazioni unitarie e processi unitari della linea fanghi decadenti dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione:

- 1) PRE-ISPESSITORE, operazione unitaria fisica per la riduzione in volume dei fanghi di supero ai fini dei successivi trattamenti, del tipo a gravità; il surnatante è rilanciato in testa alla linea di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti;
- 2) DISIDRATAZIONE, operazione unitaria fisica per la riduzione del contenuto di acqua dei fanghi, del tipo a centrifugazione; il surnatante è rilanciato in testa alla linea di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti;
- 3) DEPOSITO TEMPORANEO FANGHI, adibito al deposito fanghi decadenti dalle operazioni di trattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti.

Contestualmente, i seguenti servizi ausiliari alle attività produttive:

- laboratorio;
- officina;
- uffici;
- utilities.

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'installazione dell'ARAP possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla linea acque dell'impianto di depurazione, dalle operazioni di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione (D15), dalle operazioni di trattamento biologico (D8) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione nella linea acque dell'impianto di depurazione, dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione e dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione;
- stoccaggio delle materie prime;
- impianti termici alimentati a gasolio e a biogas;
- impianti di emergenza;
- emissioni in atmosfera diffuse e fugitive (manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico di materiali/rifiuti polverulenti, ecc...).

L'ARAP è attualmente autorizzata allo scarico di acque reflue industriali con D.D. della provincia di CAMPOBASSO n. 1917 del 09/07/2008 integrata, modificata ed aggiornata dalla successiva comunicazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela delle Acque della Provincia di CAMPOBASSO n. 26078 del 27/06/2013. Gli scarichi idrici generati sono recapitanti in acque superficiali e possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti da agglomerati industriali, compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, e delle acque reflue domestiche/industriali da agglomerati urbani, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento (attività prevalente);
- chiarificazione delle acque reflue decadenti dalle operazioni di trattamento biologico (D8) e pretrattamento chimico fisico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione.

L'ARAP è attualmente autorizzata alla gestione rifiuti con D.D. della Regione MOLISE n. 394 del 05/09/2008, integrata, modificata ed aggiornata dalla successiva comunicazione del Direttore del Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente della Regione MOLISE n. 21899/13 del 02/08/2013. Con comunicazione n. OSU/1056 del 06/08/2020 (acquisita al prot. ARPA Molise n. 11151/2020 del 07/08/2020), il Gestore, per esigenze economiche e di opportunità imprenditoriale, ha richiesto l'autorizzazione delle seguenti capacità produttive:

- 600 m³ di rifiuti non pericolosi, intesi in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione autorizzati avviati alle operazioni di smaltimento D15;
- 196000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi, intesi in termini di quantitativi annui massimi di trattamento di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione autorizzati avviati alle operazioni di smaltimento D8 e D9;
- 2000 Mg/anno di rifiuti pericolosi, intesi in termini di quantitativi annui massimi di trattamento di rifiuti pericolosi non canalizzati in ingresso installazione autorizzati avviati alle operazioni di smaltimento D8 e D9;
- inferiore a 10 Mg/d di rifiuti pericolosi, intesi in termini di quantitativi giornalieri massimi di trattamento di rifiuti pericolosi non canalizzati in ingresso installazione autorizzati avviati alle operazioni di smaltimento D8 e D9.

I rifiuti prodotti all'interno dell'installazione dell'ARAP sono prevalentemente le tipologie di rifiuti connesse alla attività lavorativa svolta (chiarificazione acque reflue, trattamento rifiuti e manutenzione, pulizia e gestione degli impianti).

Per quanto riportato, l'installazione dell'ARAP sarà riconducibile all'attività prevalente di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, attività IPPC codice 6.11 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, all'attività di integrata di trattamento di rifiuti non pericolosi, attività IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e, contestualmente alle attività connesse alle attività IPPC di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi e di trattamento di rifiuti pericolosi.

La capacità di trattamento, i carichi idraulici in ingresso di progetto, i carichi inquinanti in ingresso di progetto e i carichi inquinanti potenziali sul corpo ricettore dell'attività prevalente IPPC codice 6.11 sono riportati in Allegato 1. Le principali caratteristiche tecniche dell'attività prevalente IPPC codice 6.11 sono riportati in Allegato 1-bis.

La capacità produttiva dell'attività IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), intesa in termini di quantitativi massimi annui di trattamento di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, sarà pari a:

- 196000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi.

Le capacità produttive dell'attività connessa alle principali IPPC di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi e di trattamento di rifiuti pericolosi sarà pari a:

- 600 m³ di rifiuti non pericolosi, intesi in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione;
- 2000 Mg/anno di rifiuti pericolosi, intesi in termini di quantitativi massimi annui di trattamento di rifiuti pericolosi non canalizzati in ingresso installazione.

1.3 Valutazioni delle pressioni ambientali dell'installazione IPPC

1.3.1 Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'installazione di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e trattamento di rifiuti dell'ARAP possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla linea acque dell'impianto di depurazione, dalle operazioni di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione (D15), dalle operazioni di trattamento biologico (D8) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione nella linea acque dell'impianto di depurazione, dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione e dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione;
- stoccaggio delle materie prime;
- impianti termici alimentati a gasolio e a biogas;
- impianti di emergenza;
- emissioni in atmosfera diffuse e fugitive (manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico di materiali/rifiuti polverulenti, ecc...).

Si riportano i punti di emissione in atmosfera convogliate esistenti da autorizzare ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
E2	sfiato silos calce sfiati del silos adibito allo stoccaggio della materia prima calce idrata (CAS no. 1305-62-0, H315 H318 H335), munito di sistema di contenimento per ridurre le emissioni di polveri in atmosfera mediante sistemi filtranti a tessuto (filtri a manica)	sistemi filtranti a tessuto (filtri a manica)	polveri	-	-	-

Tabella 1: punti di emissione in atmosfera, con indicazione della tipologia, del sistema di contenimento e della durata

Si ritiene che il punto di emissione in atmosfera E2, da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, possa essere considerato poco significativo ai fini del monitoraggio/controllo, poiché l'utilizzo dell'impianto è intermittente e con basso contributo all'impatto complessivo dell'installazione.

Si riportano i punti di emissione in atmosfera diffuse esistenti da autorizzare ex art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
LA	<i>linea acque</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla linea acque dell'impianto di depurazione e dalle operazioni di trattamento biologico (D8) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione nella linea acque dell'impianto di depurazione	-	-	-	24	365
LF	<i>linea fanghi</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione	-	-	-	24	365
ED1a	<i>linea fanghi – pre-ispessitore fanghi</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dal pre-ispessitore fanghi della linea fanghi dell'impianto di depurazione	-	-	-	24	365
ED2	<i>Linea fanghi – disidratazione fanghi (nastropressa)</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla disidratazione fanghi (nastropressa) della linea fanghi della linea fanghi dell'impianto di depurazione	-	-	-	24	365
ED6	<i>linea fanghi – post-ispessitore fanghi</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dal post-ispessitore fanghi della linea fanghi dell'impianto di depurazione	-	-	-	24	365
LAD9	<i>linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9)</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione	-	-	-	24	365
LFD9	<i>linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9)</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione	-	-	-	24	365
ED1b	<i>operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) – pre-ispessitore fanghi</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dal pre-ispessitore fanghi della linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione	-	-	-	24	365
ED3	<i>operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) – disidratazione fanghi (centrifuga)</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla disidratazione fanghi (centrifuga) della linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione	-	-	-	24	365
ED4	<i>fanghi disidratati dalla centrifuga</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle operazioni di deposito	-	-	-	24	365

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
	temporaneo della tipologia di rifiuto non pericoloso identificato con il codice E.E.R. 19 08 12 "fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11"					
ED5	fanghi disidratati dalla nastropressa emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalle operazioni di deposito temporaneo della tipologia di rifiuto non pericoloso identificato con il codice E.E.R. 19 02 06 "fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05"	-	-	-	24	365

Tabella 2: punti di emissione in atmosfera, con indicazione della tipologia, del sistema di contenimento e della durata

Alla luce di comprovati inconvenienti provocati dagli odori, si ritiene che le emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive debbano essere contenute nel maggior modo possibile ai fini della tutela ambientale, adottando, con azioni progettuali appropriate e il relativo cronoprogramma, tutte le pertinenti misure di cui all'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ai paragrafi 5.4 e 5.5 della Decisione di Esecuzione (UE) 2010/75/UE della Commissione del 30/05/2016 ed al paragrafo 1.3 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, con particolare riferimento alla captazione, al convogliamento ex art. 270 del D.Lgs. 152/2006 e al trattamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalla linea acque, dalla linea fanghi, dalla linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9), dalla linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9).

Si riportano i punti di emissione in atmosfera convogliate esistenti da censire ex art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
E4	caldaia a servizio digestore generatore di calore di fabbricazione ICI CALDAIE, mod. GREENOX.E 60 BIO, alimentato a biogas e a gasolio di potenza termica nominale pari a 630 kW _t , abbinato al bruciatore di fabbricazione CIB UNIGAS, mod. C92A tipo BG.MDSP.IT.Y.1.50.EC, matricola 1901873, alimentato a biogas (consumo massimo di biogas pari a 39÷144 Sm ³ /h) e a gasolio (consumo massimo di gasolio pari a 21÷78 kg/h) di potenza termica nominale pari a 250÷920 kW _t , impianto di combustione di potenza inferiore a 1 MW alimentato a biogas installato prima del 19/12/2017 ex art. 273-bis, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, impianto di combustione esistente multicomustibile con potenza termica complessiva pari a 630 kW _t , privo di sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera	-	polveri NO ₂ SO ₂ CO HCl COT-NHMC	-	-	-

Tabella 3: punti di emissione in atmosfera, con indicazione della tipologia, del sistema di contenimento e della durata

Così come dichiarato con l'Elaborato Tecnico "Informazioni tecniche centrale termica Report n. 22 – ing. Papini" allegato alla comunicazione del Gestore n. OSU/108 del 21/01/2022 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 952/2022 del 24/01/2022), la potenza termica nominale del generatore di calore di fabbricazione ICI CALDAIE, mod. GREENOX.E 60 BIO, alimentato a biogas e a gasolio, è pari a 630 kW_t (potenza del focolare della caldaia).

Per gli effetti dell'art. 273-bis, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e nelle more di emanazione della pertinente legislazione regionale ex art. 271, comma 1-bis, del D.Lgs. 152/2006, per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biogas, installati prima del 19/12/2017, i pertinenti V.L.E. in atmosfera di cui al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 devono essere rispettati entro il 01/01/2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali V.L.E. in atmosfera applicabili ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

punto di emissione	analiti / parametro	V.L.E. in atmosfera D.Lgs. 152/2006	BAT-AEL in atmosfera D(UE) 2016/902 D(UE) 2018/1147	V.L.E. A.I.A.
E4	polveri	20 rif. %O ₂ 3% v/v	-	20 rif. %O ₂ 3% v/v
	ossidi di azoto, espressi come NO ₂	300 rif. %O ₂ 3% v/v	-	300 rif. %O ₂ 3% v/v
	monossido di carbonio, espresso come CO	150 rif. %O ₂ 3% v/v	-	150 rif. %O ₂ 3% v/v
	carbonio organico totale, espresso come COT-NHMC	20 rif. %O ₂ 3% v/v	-	20 rif. %O ₂ 3% v/v
	composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori, espressi come HCl	50 rif. %O ₂ 3% v/v	-	50 rif. %O ₂ 3% v/v

Tabella 4: V.L.E. in atmosfera impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biogas

Si ritiene che per il punto di emissione in atmosfera E4 l'utilizzo del biogas è consentito nel rispetto delle caratteristiche e delle condizioni di utilizzo di cui alla Sezione 6 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (il biogas ha le caratteristiche di combustibile conforme all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 se è costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e se il contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non è superiore allo 0.1% v/v)

Così come certificato con l'Elaborato Tecnico "Rdp jn. 4200031 del 18/01/2022 Composizione biogas" allegato alla comunicazione del Gestore n. OSU/108 del 21/01/2022 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 952/2022 del 24/01/2022), il biogas ha le caratteristiche di combustibile conforme all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Si evidenzia l'assenza nella linea gas della linea fanghi di misuratori in continuo/automatico delle caratteristiche qualitative del biogas inviato a combustione nella caldaia in termini di percentuale dei suoi macro costituenti CH₄, CO₂, O₂ e H₂S.

Si riportano i punti di emissione in atmosfera convogliate esistenti non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	g/anno
E1	torcia a biogas torcia di emergenza per la termodistruzione del biogas in caso di indisponibilità della caldaia asservita al trattamento biologico	-	-	-	-	-

Tabella 5: punti di emissione in atmosfera, con indicazione della tipologia, del sistema di contenimento e della durata

Si ritiene che per il punto di emissione in atmosfera E1, da censire ex art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, Il Gestore debba:

- registrare i periodi di funzionamento della torcia di emergenza in un apposito registro cartaceo ovvero sul registro di esercizio e manutenzione dell'impianto;
- eseguire le prove di accensione della torcia al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento, con cadenza annuale;
- registrare le prove di accensione in un apposito registro cartaceo ovvero sul registro di esercizio e manutenzione dell'impianto.

1.3.2 Scarichi idrici

L'ARAP è attualmente in possesso di autorizzazione allo scarico rilasciata con D.D. della provincia di CAMPOBASSO n. 1917 del 09/07/2008 integrata, modificata ed aggiornata dalla successiva comunicazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela delle Acque della Provincia di CAMPOBASSO n. 26078 del 27/06/2013.

Le emissioni idriche generate dall'installazione di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e trattamento di rifiuti dell'ARAP è caratterizzata dai seguenti flussi di acque reflue:

- acque reflue industriali generate dalla ricezione/chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti dalla Z.I. di SAN SALVO (CH) (sistema di collettamento fognario prevalentemente di tipo misto), compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate dall'installazione IPPC codice 3.3 della PILKINGTON ITALIA S.p.A. (in possesso di provvedimento A.I.A. n. 25 del 20/04/2007 e s.m.i.) e dell'installazione IPPC codice 4.2, lettera a), della RIVOIRA GAS S.p.A. (in possesso di provvedimento A.I.A. n. DPC025/31 del 16/02/20017 e s.m.i.), delle acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di SAN SALVO (CH) capoluogo, VASTO (CH) marina e MONTENERO di BISACCIA (CB) marina, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento (attività prevalente), nonché delle acque reflue decadenti dalle operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, recapitanti, nel territorio comunale di MONTENERO di BISACCIA, in acque superficiali nel corso d'acqua denominato fiume "Trigno" (codice I027): l'attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate dall'installazione IPPC è riconducibile all'attività IPPC codice 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Si riportano i punti di emissione idrica da censire con il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con indicazione del corpo ricettore, della tipologia dello scarico e della durata dello scarico.

sigla	descrizione dei punti di emissione idrica	corpo ricettore	tipologia di sostanza emessa	durata emissione	
				h/d	d/settimane
S1	acque reflue industriali acque reflue industriali generate dalla ricezione/chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti dalla Z.I. di SAN SALVO (CH) (sistema di collettamento fognario prevalentemente di tipo misto), compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, delle acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di SAN SALVO (CH) capoluogo, VASTO (CH) marina e MONTENERO di BISACCIA (CB) marina, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento, nonché le operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione tipologia scarico acque reflue industriali ex art. 16 della "Disciplina Scarichi"	fiume "Trigno" (codice I027)	solidi speciali totali COD (come O ₂) azoto totale (come N) fosforo tot. arsenico cadmio cromo totale cromo esavalente rame nichel mercurio piombo zinco cianuro libero (CN ⁻) composti organoalogenati adsorbibili (AOX) indice degli idrocarburi (HOI) indice fenoli escherichia coli altri parametri della Tabella 3 all'Allegato 3 alla "Disciplina Scarichi", colonna scarichi in acque superficiali	24	365

Tabella 6: punti di emissione idrica, con indicazione del corpo ricettore, della tipologia dello scarico e della durata

Gli scarichi idrici di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali sono subordinati alla disciplina dell'art. 16 della "Disciplina Scarichi".

Gli scarichi idrici di acque reflue industriali (giusta autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1917/2008 e s.m.i.) recapitano nel bacini drenante dell'area sensibile area sensibile corrispondente sensibile ai nutrienti denominata "Area Costiera e relativi bacini drenanti verso la stesa fino ad una distanza di 10 km dalla linea di battigia", corpo idrico superficiale non interno; pertanto, l'installazione ARAP non è soggetta alla disciplina dell'art. 16, comma 2, della "Disciplina Scarichi".

Per gli scarichi idrici di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali, a parere della scrivente ARPA Molise, si applicheranno:

- i BAT-AEL per le emissioni dirette di TOC e TSS in corpo idrico ricettore di cui alla Tabella 1 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016;
- i BAT-AEL per le emissioni dirette di nutrienti in corpo idrico ricettore di cui alla Tabella 2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016;

- i BAT-AEL per le emissioni dirette di AOX e metalli in corpo idrico ricettore di cui alla Tabella 3 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016;
- i pertinenti BAT-AEL per gli scarichi diretti in corpi idrico ricevente di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

1.3.3 Gestione rifiuti non pericolosi

L'ARAP è attualmente autorizzata alla gestione rifiuti ai sensi del previgente art. 210 del D.Lgs. 152/2006 con D.D. della Regione MOLISE n. 394 del 05/09/2008, integrata, modificata ed aggiornata dalle successive comunicazioni del Direttore del Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente della Regione MOLISE n. 21899/13 del 02/08/2013.

Così come precisato con l'Elaborato Tecnico "Riscontro osservazioni Provincia di Campobasso allegato A1 verbale CdS del 03.12.21" allegato alla comunicazione del Gestore n. OSU/108 del 21/01/2022 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 952/2022 del 24/01/2022), le fasi di deposito preliminare (D15), prima dell'appropriate operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e di successivo trattamento biologico (D8), dei rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione sono caratterizzate dalla gestione delle tipologie di rifiuti non pericolosi in Allegato 1-ter, mediante le operazioni di smaltimento D15. Le altre tipologie di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione sono avviate direttamente alle fasi di trattamento, mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9.

Si riporta l'indicazione delle tipologie e quantitativi massimi istantanei per gli accumuli temporanei (D15) di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione da autorizzare ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle modalità di accumulo temporaneo di rifiuti (identificativo e modalità stoccaggio, tipologia e quantitativi rifiuti autorizzati, ecc...).

Identificativo stoccaggio: sezione AS5

tipologie rifiuti: 19 06 03

operazioni autorizzate: D15

stato fisico: liquido

capacità istantanea stoccaggio: 600 m³

tipologia stoccaggio: vasca non confinata

ubicazione: Figura 16

destinazione: D8/D9

note: area per rifiuti in ingresso

Per le tipologie di rifiuti non pericolosi in Allegato 1-ter, il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione complessivamente da avviare all'accumulo temporaneo di rifiuti nelle aree di stabilimento, da autorizzare ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, sarà:

- 600 m³ di rifiuti non pericolosi.

Le fasi di pretrattamento fisico-chimico (D9) e di successivo trattamento biologico (D8) nella linea acque dell'impianto di depurazione dei rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione sono caratterizzate dalla gestione delle tipologie di rifiuti non pericolosi in Allegato 2, avviati direttamente alle fasi di trattamento, mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9.

Per le tipologie di rifiuti non pericolosi in Allegato 2 avviati alle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e di successivo trattamento biologico (D8) nella linea acque dell'impianto di depurazione, il quantitativo annuo massimo di trattamento di rifiuti non pericolosi, da autorizzare ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, sarà pari a:

- 196000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi su 365 d lavorativi/anno, indicativamente pari a circa 537 Mg/d di rifiuti non pericolosi su 365 d lavorativi/anno (>50 Mg/d di rifiuti non pericolosi, soglia attività IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2): l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi sarà riconducibile all'attività IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto detto, la capacità produttiva dell'attività integrata IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di trattamento di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione non canalizzati, intesa in termini di quantitativi massimi annui di trattamento di rifiuti non pericolosi, sarà pari a:

- 196000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi su 365 d lavorativi/anno, indicativamente pari a circa 537 Mg/d di rifiuti non pericolosi su 365 d lavorativi/anno.

Contestualmente, la capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di trattamento di rifiuti pericolosi (D15), intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, sarà pari a:

- 600 m³ di rifiuti non pericolosi.

Si riscontra l'assenza di accumuli temporanei di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione non canalizzati, eccetto il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e l'accumulo temporaneo delle tipologie di rifiuti non pericolosi in Allegato 1-ter.

Si riscontra l'assenza di accumuli temporanei di rifiuti non pericolosi in ingresso in installazione non canalizzati per i quali è necessario effettuare analisi prima della presa in carico e del successivo trattamento.

1.3.4 Gestione rifiuti pericolosi

L'ARAP è attualmente autorizzata alla gestione rifiuti ai sensi del previgente art. 210 del D.Lgs. 152/2006 con D.D. della Regione MOLISE n. 394 del 05/09/2008, integrata, modificata ed aggiornata dalla successiva comunicazione del Direttore del Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente della Regione MOLISE n. 21899/13 del 02/08/2013.

Le fasi di pretrattamento fisico-chimico (D9) e di successivo trattamento biologico (D8) nella linea acque dell'impianto di depurazione dei rifiuti pericolosi non canalizzati in ingresso installazione sono caratterizzate dalla gestione delle tipologie di rifiuti pericolosi in Allegato 3, avviati direttamente alle fasi di trattamento, mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9.

Per le tipologie di rifiuti pericolosi in Allegato 3 avviati alle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e di successivo trattamento biologico (D8) nella linea acque dell'impianto di depurazione, il quantitativo annuo massimo di trattamento di rifiuti pericolosi, da autorizzare ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, sarà pari a:

- 2000 Mg/anno di rifiuti pericolosi su 365 d lavorativi/anno, indicativamente pari a circa 5.48 Mg/d di rifiuti pericolosi su 365 d lavorativi/anno.

Contestualmente, il quantitativo giornaliero massimo di trattamento di rifiuti pericolosi, da autorizzare ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, sarà pari a:

- inferiore a 10 Mg/d di rifiuti pericolosi (<10 Mg/d di rifiuti pericolosi, soglia attività IPPC codice 5.1): l'attività di smaltimento rifiuti pericolosi non sarà riconducibile all'attività IPPC codice 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto detto, la capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di trattamento di rifiuti pericolosi in ingresso installazione non canalizzati, intesa in termini di quantitativi massimi annui di trattamento di rifiuti non pericolosi, sarà pari a:

- 2000 Mg/anno di rifiuti pericolosi su 365 d lavorativi/anno e, contestualmente, inferiore a 10 Mg/d di rifiuti pericolosi.

Si riscontra l'assenza di accumuli temporanei di rifiuti pericolosi in ingresso installazione non canalizzati, eccetto il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e l'accumulo temporaneo delle tipologie di rifiuti non pericolosi in Allegato 1-ter.

Si riscontra l'assenza di accumuli temporanei di rifiuti pericolosi in ingresso in installazione non canalizzati per i quali è necessario effettuare analisi prima della presa in carico e del successivo trattamento.

1.3.5 Rifiuti prodotti

I rifiuti prodotti all'interno dell'installazione di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e trattamento di rifiuti dell'ARAP sono prevalentemente le tipologie di rifiuti connesse alla attività lavorativa svolta (chiarificazione acque reflue, trattamento rifiuti e manutenzione, pulizia e gestione degli impianti).

tipologia	descrizione	modalità di deposito	ubicazione del deposito	Capacità di stoccaggio (m ³)	Superficie di stoccaggio (m ²)
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	cassone scarrabili copri e scopre	R1	100	-

tipologia	descrizione	modalità di deposito	ubicazione del deposito	Capacità di stoccaggio (m³)	Superficie di stoccaggio (m²)
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	cassone scarrabili copri e scopre	R1	-	-
19 08 01	residui di vagliatura	cassone scarrabili copri e scopre	R2	15	-
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	contenitori in plastica	R3	< 10	-
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	serbatoio omologato per lo stoccaggio degli oli usati	R3	0.5	-
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	tanica in plastica	R4	0.025	-
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	contenitore in cartone e busta in plastica	R4	< 1	-
16 10 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	tanica in plastica	R4	0.325	-
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	contenitore in polietilene	R5	-	-
20 01 39	plastica	contenitore in polietilene	R5	-	-
20 01 02	vetro	contenitore in polietilene	R5	-	-
20 01 01	Carta e cartone	contenitore in polietilene	R5	-	-
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	cassone scarrabili copri e scopre	R6	34	-
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	cassone scarrabili copri e scopre	R7	-	-
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	cassone scarrabili copri e scopre	R7	-	-
19 08 01	residui di vagliatura	big bag	R8	1	-

Tabella 7: tipologie di rifiuti prodotti con indicazione delle modalità, ubicazione e capacità del deposito temporaneo

1.3.6 Emissioni sonore

L'installazione di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e trattamento di rifiuti dell'ARAP ricade nel territorio del Comune di MONTENERO di BISACCIA, che attualmente non risulta dotato di Piano di Zonizzazione Acustica Comunale ai sensi della L. n. 447 del 26/10/1995.

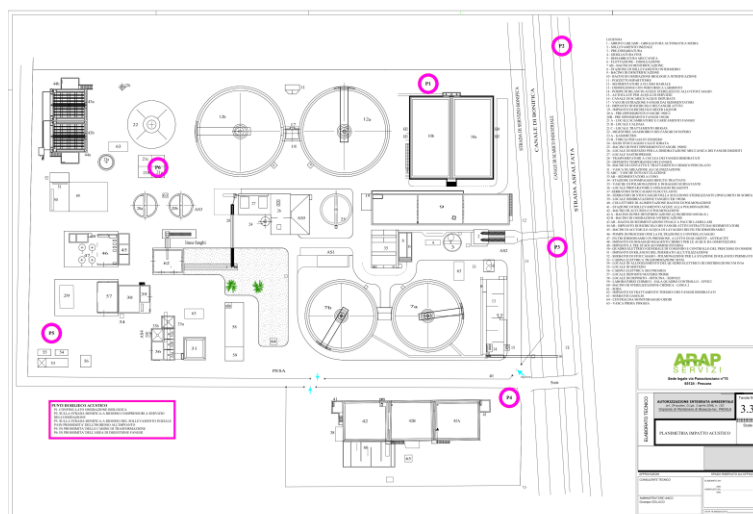


Figura 3: planimetria dell'installazione con indicazione dei punti di misura del clima acustico sul confine aziendale

Il territorio immediatamente circostante i confini aziendali è classificato in CLASSE VI: aree esclusivamente industriali (non sono presenti ricettori sensibili destinatari di particolari norme di tutela nella fascia di 500 m; sono presenti edifici abitativi di tipo residenziale a circa 350/400 m).

L'ultima indagine di valutazione del clima acustico in ambiente esterno sui confini aziendali è stata effettuata nel marzo 2017; sono stati riscontrati valori entro i limiti assoluti e differenziali del D.P.C.M. 01/03/1991 per specifica destinazione d'uso del territorio.

1.3.7 Consumo di materie prime

I consumi di materie prime ed ausiliare sono costituiti prevalentemente da consumi di reagenti per la depurazione delle acque reflue.

1.3.8 Consumo di risorse idriche

L'approvvigionamento idrico per l'acqua potabile è garantito dalle rete consortile dell'acquedotto potabile dell'ARAP. Per gli usi industriali (operazioni di lavaggio, altri usi impiantistici, ecc...) e per gli usi irrigui sono riutilizzate presso il luogo di produzione le acque reflue chiarificate.

1.3.9 Produzione di energia

Non saranno presenti unità o sezioni di produzione di energia.

1.3.10 Consumo di energia

Il fabbisogno di energia elettrica è garantito dalla rete del sistema elettrico nazionale.

Il fabbisogno di energia termica per i cicli produttivi, sotto forma di calore, è garantito da un impianto di combustione di potenza termica nominale di 600 kW_t alimentato a gasolio ed a biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica della sostanza organica contenuta nei fanghi, del tipo gestiti a ciclo continuo.

1.3.11 Combustibili utilizzati

I consumi di combustibili sono costituiti dai consumi di gasolio e di biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica della sostanza organica contenuta nei fanghi.

1.3.12 Aree di stoccaggio di materie prime/ausiliari

Le materie prime/ausiliari liquide saranno stoccate in serbatoi ubicati in bacini di contenimento.

tipologia	descrizione	modalità di deposito	ubicazione del deposito	Capacità di stoccaggio (m ³)	Anno di messa in esercizio
MP	ipoclorito di sodio CAS no. 7681-52-9 H290 H314 H400 H411	serbatoio	-	-	-
MP	alluminato sodico (miscela) H290 H314 H318	serbatoio	-	--	-

Tabella 8: parco serbatoi sostanze liquide con indicazione delle modalità, ubicazione e capacità del deposito

tipologia	descrizione	modalità di deposito	ubicazione del deposito	Capacità di stoccaggio (m ³)	Superficie di stoccaggio (m ²)
MP	carbone attivo CAS no. 7440-44-0	sacchi	-	-	-
MP	polielettrolita cationico centrifuga (miscela) H318	cisternetta	-	-	-
MP	poliammina (miscela) H412	cisternetta	-	-	-
MP	polielettrolita cationico nastropressa (miscela) H315 H319 H336	cisternetta	-	-	-
MP	calce idrata CAS no. 1305-62-0 H315 H318 H335	silos	-	-	-
MP	antischiama (miscela)	cisternetta	-	-	-

tipologia	descrizione	modalità di deposito	ubicazione del deposito	Capacità di stoccaggio (m³)	Superficie di stoccaggio (m²)
MP	nutriente della massa microbica del fango attivo H290 H302 H318	cisternetta	-	-	-
MP	polielettrolita rifiuti (miscela)	pretrattamento sacchi	-	-	-
AUS	gasolio H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	-	-	-	-
AUS	olio lubrificante H412 H302	-	-	-	-
AUS	olio lubrificante H319	-	-	-	-

Tabella 9: aree di stoccaggio di materie prime/ausiliari con indicazione delle modalità, ubicazione e capacità del deposito

1.3.13 Bonifiche ambientali

Presso l'installazione di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e trattamento di rifiuti dell'ARAP non sono in atto interventi di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza.

1.3.14 Acque sotterranee e suolo

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/2006, l'installazione di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e trattamento di rifiuti dell'ARAP non è soggetta all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 152/2006.

1.3.15 Rischio di incidente rilevante

L'installazione dell'ARAP non è soggetta alla disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 105/2015.

1.3.16 Sistemi di gestione

Presso l'installazione di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e trattamento di rifiuti dell'ARAP non sono adottati sistemi di gestione ambientale conformi alla Norma ISO 14001:2015 e registrazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

1.3.17 Valutazione integrata delle prestazioni ambientali ai requisiti IPPC

Per la valutazione integrata delle prestazioni ambientali dell'installazione trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e trattamento di rifiuti dell'ARAP dovrà essere verificato:

- il grado dello stato di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinente per le attività IPPC codici 6.11 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;
- il grado dello stato di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinenti per le attività IPPC codice 5 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

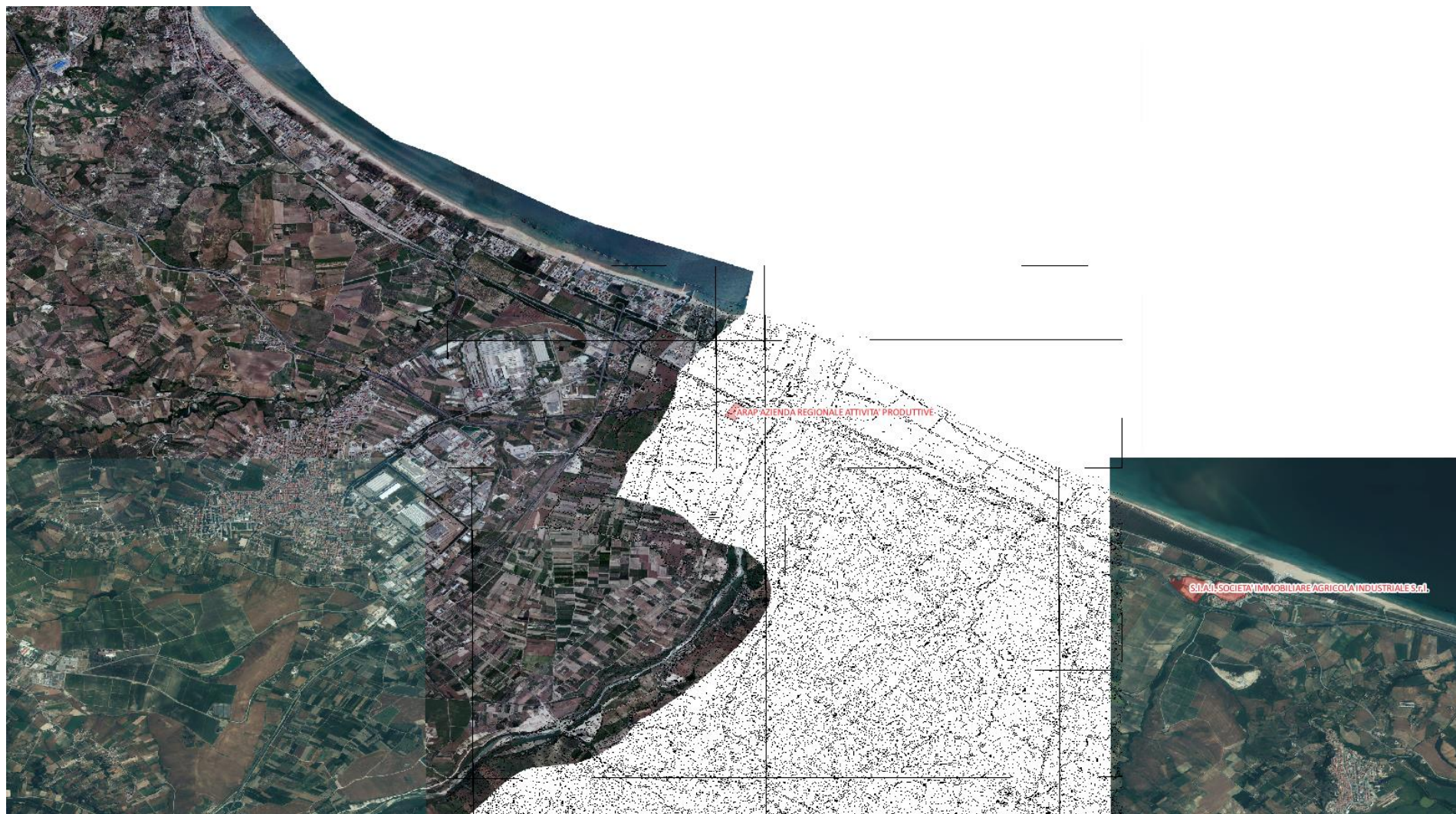


Figura 4: rappresentazione ortofotografica: estratto ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione



Figura 5: rappresentazione Google Maps: estratto carta geografica a colori con indicazione della localizzazione dell'installazione



Figura 6: C.L.C. 2012 III livello: ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione e delle caratteristiche ed uso del suolo



Figura 7: rete Natura 2000: ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione e delle aree per la conservazione della biodiversità

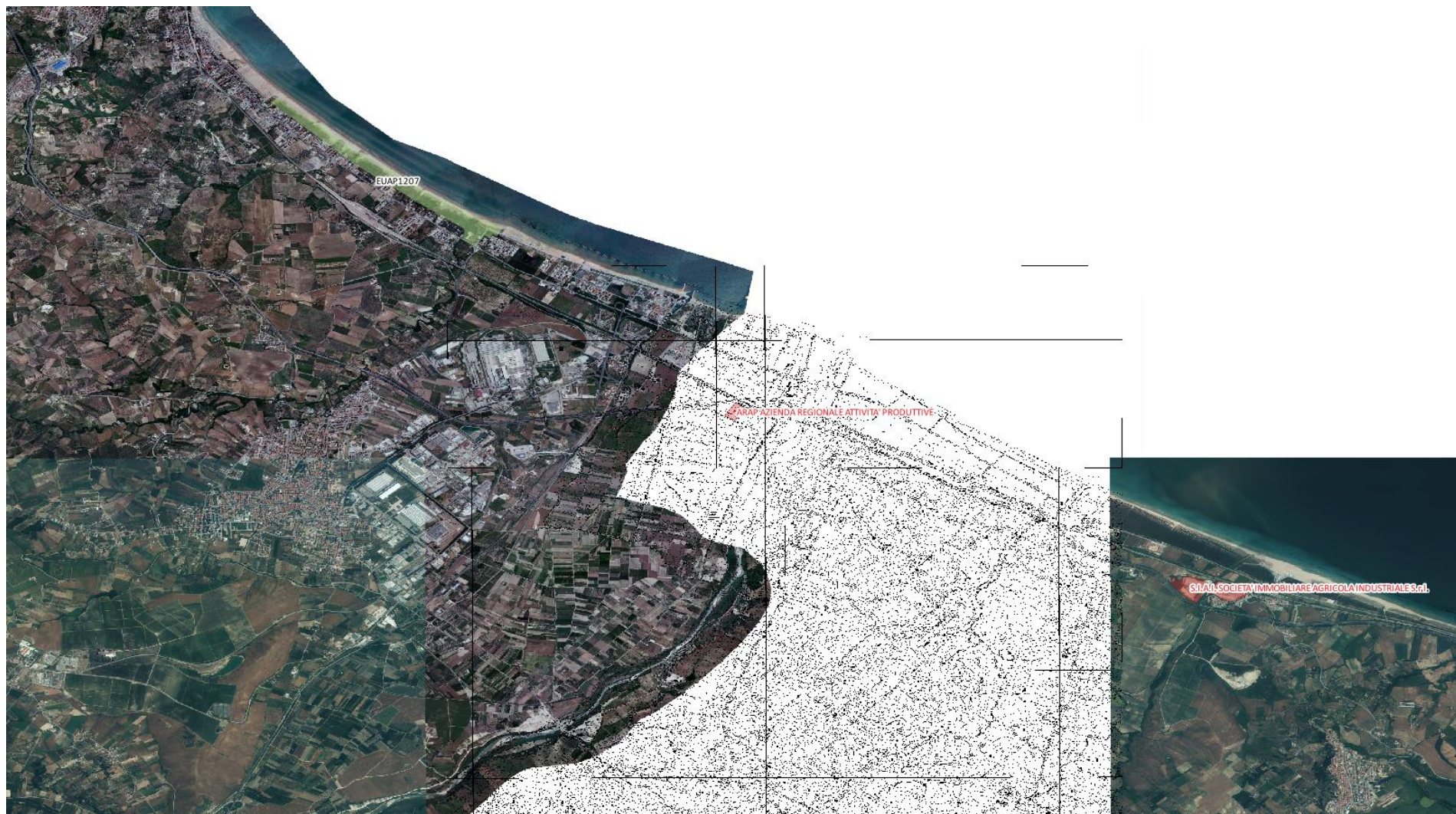


Figura 8: aree naturali protette (6° aggiornamento): ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione e delle aree naturali protette



Figura 9: piano di zonizzazione ai fini della qualità dell'aria ambiente per gli inquinanti ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. 155/2010 con indicazione della localizzazione dell'installazione

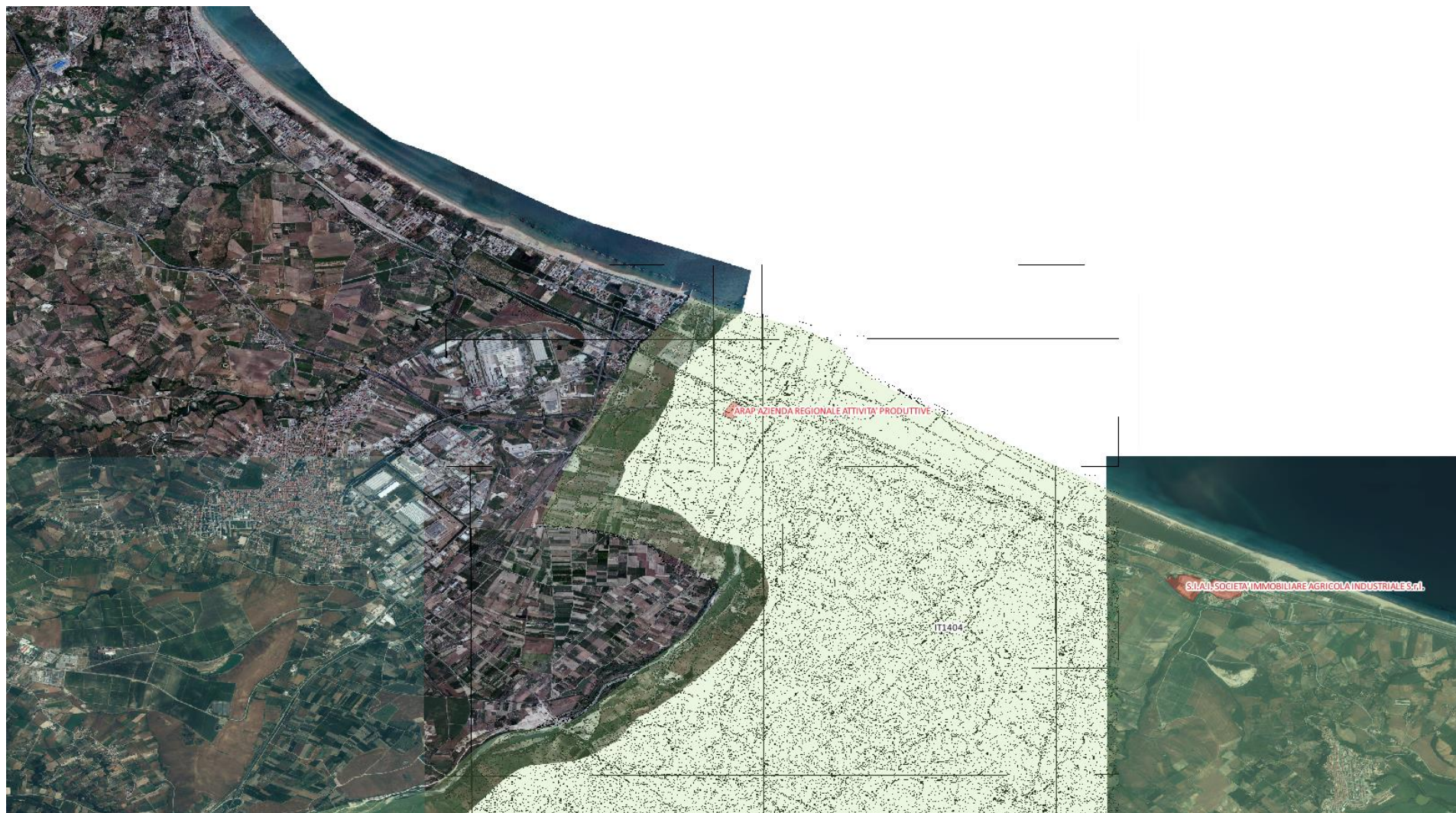


Figura 10: piano di zonizzazione ai fini della qualità dell'aria ambiente per l'ozono con indicazione della localizzazione dell'installazione

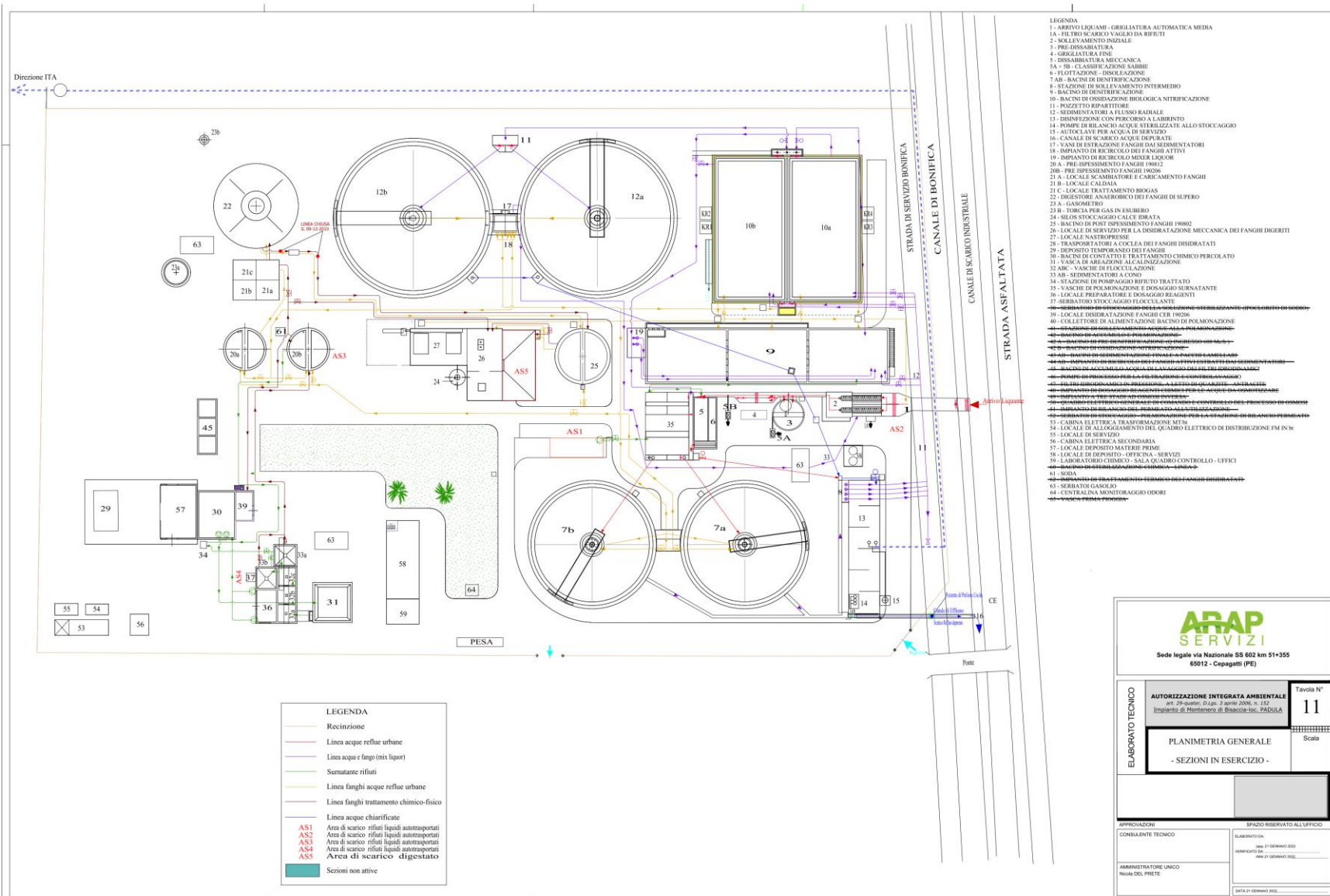


Figura 11: planimetria generale dell'installazione

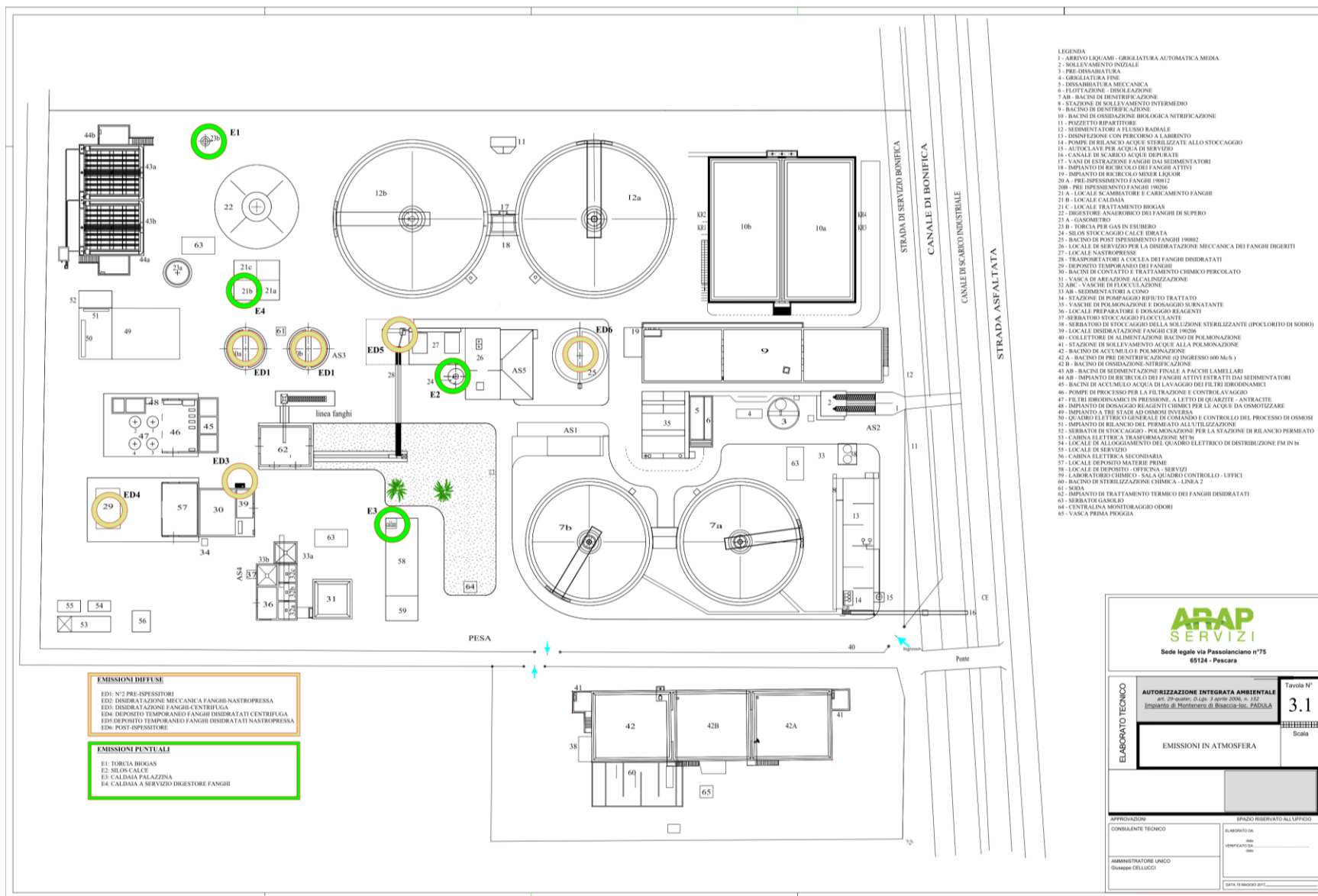


Figura 12: planimetria generale di stabilimento con indicazione dei punti di emissioni in atmosfera

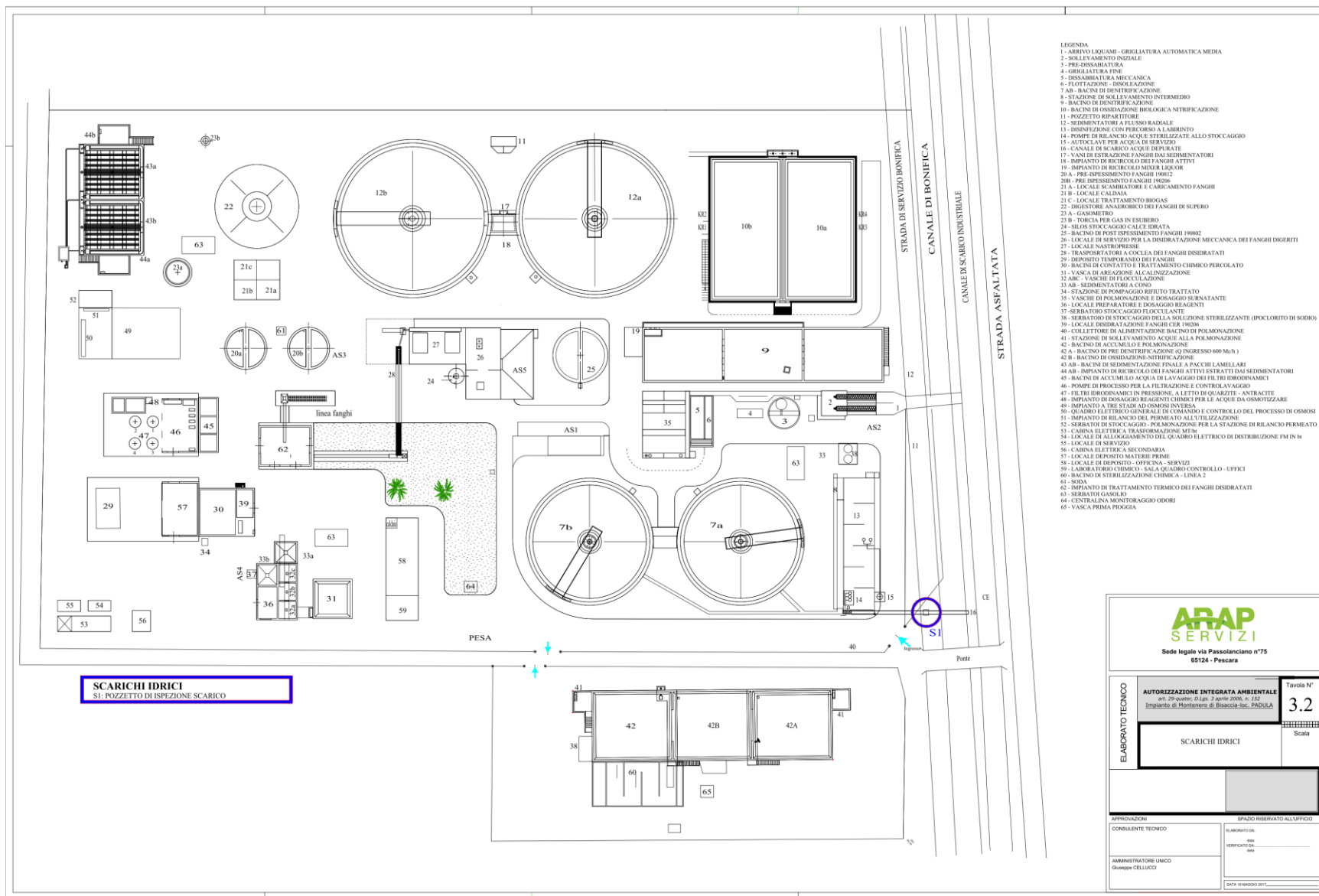


Figura 13: planimetria generale di stabilimento con indicazione dei punti di emissioni idrica

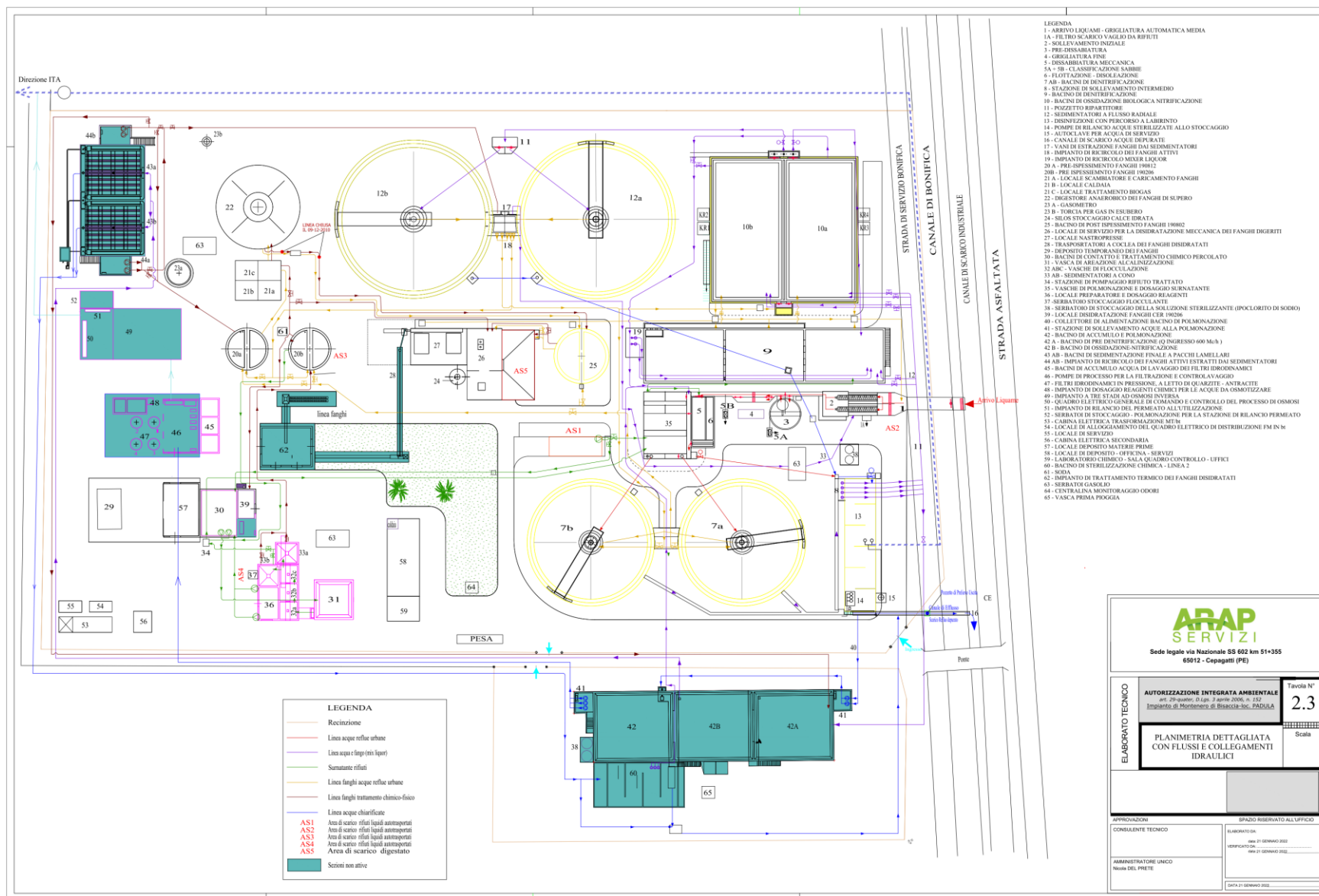


Figura 14: planimetria generale di stabilimento con indicazione dei flussi e dei collegamenti idraulici

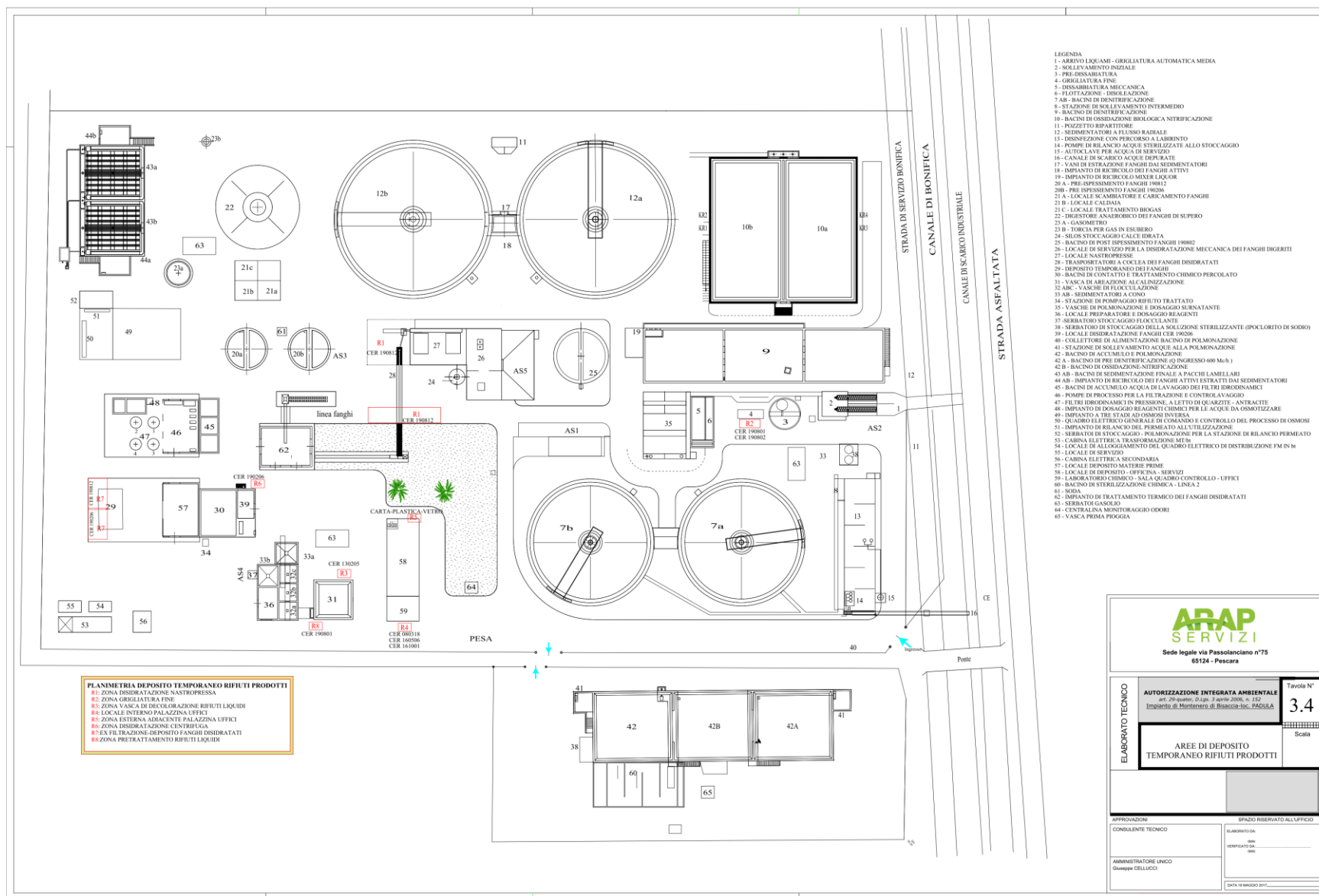
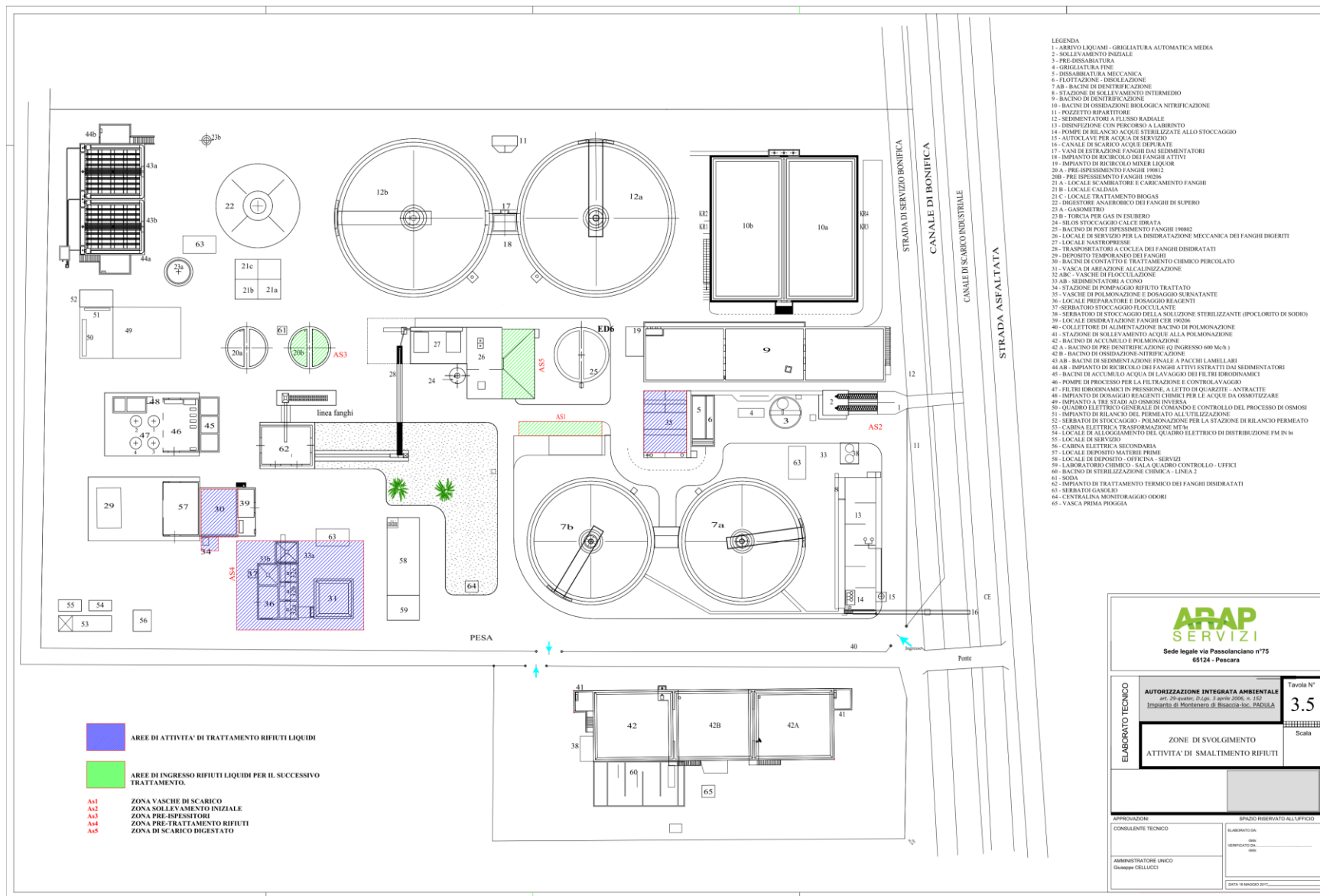


Figura 15: planimetria generale di stabilimento con indicazione delle zone di svolgimento delle operazioni di deposito temporaneo rifiuti



2 Valutazione integrata delle prestazioni ambientali ai requisiti IPPC

2.1 Premessa

Per la valutazione integrata delle prestazioni ambientali dell'installazione esistente di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e di trattamento di rifiuti dell'ARAP, il riferimento adottato per la valutazione dello stato di applicazione delle B.A.T. sono:

- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinenti per le attività IPPC codici 6.11 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinenti per le attività IPPC codice 5.5 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

2.2 Grado di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica

2.2.1 Premessa

Le migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

2.2.2 Grado di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica

Le migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#1	sistemi di gestione ambientale	☐ Non è implementato un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001. Il Gestore intende implementare un sistema di gestione della qualità conforme alla Norma ISO 9001.	☐	☒ Nel caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, istituire e mantenere le caratteristiche x) (piano di gestione dei rifiuti), xii) (istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi), xiii) (piano di gestione degli odori) e xiv) (piano di gestione del rumore) della B.A.T. #1.
#2	sistemi di gestione ambientale	☐ Parzialmente applicata in assenza di un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001. È garantita l'utilizzo della tecnica ii).	☐	☒ La BAT #2 è da istituire e mantenere nel S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001.
#3	monitoraggio	☒ È garantito il monitoraggio in continuo del pH delle acque reflue in ingresso. È garantito il monitoraggio in continuo della portata delle acque reflue chiarificate in uscita.	☐	☐

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
		È installato un campionatore automatico refrigerato per il prelievo delle acque reflue chiarificate in uscita.		
#4	monitoraggio	☒	☐	☒ Monitorare le emissioni nell'acqua in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
#5	monitoraggio	☐	☐	☒ Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili, la BAT #5 è da implementare.
#6	monitoraggio	☒ È installata una centralina per il monitoraggio in continuo di acido solfidrico (H ₂ S), metilmercaptano (CH ₄ S), ammoniaca (NH ₃) e composti organici volatili non metanici (COV-NHMC).	☐	☒ Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, la BAT #6 è da implementare.
#7	emissioni in acqua: consumo di acqua e produzione di acque reflue	☒ Le acque reflue chiarificate sono riutilizzate nel luogo di produzione per gli usi industriali (operazioni di lavaggio, altri usi impiantistici, ecc...) e per gli usi irrigui.	☐	☐
#8	emissioni in acqua: raccolta e separazione delle acque reflue	☐ I flussi delle acque reflue non contaminate non sono separati dai flussi delle acque reflue che necessitano di trattamento.	☐	☐
#9	emissioni in acqua: raccolta e separazione delle acque reflue	☐ Non è garantita una adeguata capacità di stoccaggio di riserva per le acque reflue prodotte in condizioni operative diverse da quelle normali.	☐	☐
#10	emissioni in acqua: trattamento delle acque reflue	☒ Parzialmente adottata. È garantito l'utilizzo delle tecniche c) e d).	☐	☐
#11	emissioni in acqua: trattamento delle acque reflue	☒	☐	☐

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
		È garantito il pretrattamento delle acque reflue nel quadro di una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue.		
#12	emissioni in acqua: trattamento delle acque reflue	☒ È garantito il trattamento finale delle acque reflue.	☐	☒ Pertinenti BAT-AEL per le emissioni dirette di TOC, COD e TSS (Tabella 1), nutrienti (Tabella 2), AOX e metalli (Tabella 3) nel corpo idrico ricettore (Tabella 1).
#13	rifiuti	☐ Applicata in assenza di un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001.	☐	☒ La BAT #13 è da istituire e mantenere nel S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001.
#14	rifiuti	☒ È garantito l'utilizzo delle tecniche da a) a c).	☐	☐
#15	emissioni in aria: collettamento degli scarichi gassosi	☐ Si riscontrano le emissioni in atmosfera diffuse e fugitive della linea acque, della linea fanghi della linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e della linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9).	☐	☒ Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, la BAT #15 è da implementare.
#16	emissioni in aria: trattamento degli scarichi gassosi	☐	☐	☒ La BAT #16 è da istituire e mantenere nel S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001.
#17	emissioni in aria: combustione in torcia	☐ Si ricorre alla combustione in torcia esclusivamente per ragioni di sicurezza (eccessiva produzione di biogas, indisponibilità della caldaia, ecc...).	☐	☐
#18	emissioni in aria: combustione in torcia	☐ Si ricorre alla combustione in torcia esclusivamente per ragioni di sicurezza (eccessiva produzione di biogas, indisponibilità della caldaia, ecc...).	☐	☐
#19	emissioni in aria emissioni diffuse di COV	☐ È parzialmente garantita l'utilizzo della tecnica b). È garantito l'utilizzo della tecnica g). Si riscontrano le emissioni in atmosfera diffuse e fugitive della linea acque, della linea fanghi della linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e della linea fanghi delle operazioni di	☐	☒ Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, la BAT #19 è da implementare.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#20	emissioni di odori	pretrattamento fisico-chimico (D9). ☐ Si riscontrano le emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive della linea acque, della linea fanghi della linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e della linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9). ☐	☐	☒ Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, la BAT #19 è da implementare.
#21	emissioni di odori	☐ Si riscontrano le emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive della linea acque, della linea fanghi della linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e della linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9). ☐	☐	☒ Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, la BAT #21 è da implementare.
#22	emissioni sonore	☐	☐	☒ Nel caso di inconvenienti di vibrazioni e di rumori molesti identificati e comprovati presso ricettori sensibili, sarà implementata la B.A.T. #22.
#23	emissioni sonore	☐	☐	☒ Nel caso di inconvenienti di vibrazioni e di rumori molesti identificati e comprovati presso ricettori sensibili, sarà implementata la B.A.T. #23.

Tabella 10: grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. CWW

2.3 Grado di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per il trattamento dei rifiuti

2.3.1 Premessa

Le migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per il trattamento dei rifiuti sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

2.3.2 Grado di applicazione delle conclusioni generali sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per il trattamento dei rifiuti

Le migliori tecniche disponibili (B.A.T.) generali per il trattamento dei rifiuti applicate sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#1	prestazione ambientale complessiva	☐ Non è implementato un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001. Il Gestore intende implementare un sistema	☐	☒ Nel caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, istituire e mantenere le caratteristiche x) (piano di

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
		di gestione della qualità conforme alla Norma ISO 9001.		gestione dei rifiuti), xii) (istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi), xiii) (piano di gestione degli odori) e xiv) (piano di gestione del rumore) della B.A.T. #1.
#2	prestazione ambientale complessiva	☒	☐	☐
#3	prestazione ambientale complessiva	☐ Applicata se pertinente per le tipologie di rifiuti trattati in assenza di un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001.	☐	☒ La BAT #3 è da istituire e mantenere nel S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001.
#4	prestazione ambientale complessiva	☐ Assenza di accumuli temporanei di rifiuti, eccetto il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e il deposito preliminare (D15) della tipologia di rifiuti non pericolosi identificati con il codice E.E.R. 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani". Assenza di accumuli temporanei di rifiuti su cui è necessario effettuare analisi prima della presa in carico e del successivo trattamento.	☐	☐
#5	prestazione ambientale complessiva	☒	☐	☐
#6	monitoraggio	☒ È garantito il monitoraggio in continuo del pH delle acque reflue in ingresso. È garantito il monitoraggio in continuo della portata delle acque reflue chiarificate in uscita. È installato un campionatore automatico refrigerato per il prelievo delle acque reflue chiarificate in uscita.	☐	☐
#7	monitoraggio	☒ Applicata per i parametri pertinenti.	☐	☒ Monitorare le emissioni nell'acqua in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. Il riferimento per il monitoraggio è la B.A.T. #7.
#8	monitoraggio	☒	☐	☒ Monitorare le emissioni convogliate in atmosfera

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
				in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. Il riferimento per il monitoraggio è la B.A.T. #8.
#9	monitoraggio	☐	☒ Nessuna operazione di rigenerazione solventi esausti, di decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP e di trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro poter calorifico.	☐
#10	monitoraggio	☒ È installata una centralina per il monitoraggio in continuo di acido solfidrico (H ₂ S), metilmercaptano (CH ₃ S), ammoniaca (NH ₃) e composti organici volatili non metanici (COV-NHMC).	☐	☒ Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili, la B.A.T. #10 è da implementare.
#11	monitoraggio	☒	☐	☐
#12	emissioni nell'atmosfera	☐ Applicabile anche in assenza di un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001.	☐	☒ Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili, la B.A.T. #12 è da implementare.
#13	emissioni nell'atmosfera	☒	☐	☐
#14	emissioni nell'atmosfera	☐ Si riscontrano le emissioni in atmosfera diffuse e fugitive della line acque, della linea fanghi della linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e della linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9).	☐	☒ Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili, la B.A.T. #14 è da implementare.
#15	emissioni nell'atmosfera	☒ Si ricorre alla combustione in torcia esclusivamente per	☐	☐

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
		ragioni di sicurezza (eccessiva produzione di biogas, indisponibilità della caldaia, ecc...).		
#16	emissioni nell'atmosfera	☒ Si ricorre alla combustione in torcia esclusivamente per ragioni di sicurezza (eccessiva produzione di biogas, indisponibilità della caldaia, ecc...).	☐	☐
#17	rumore e vibrazione	☐ Applicata in assenza di un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001.	☐	☒ Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni in caso di inconvenienti identificati e comprovati presso ricettori sensibili.
#18	rumore e vibrazione	☐	☐	☐ Nel caso di inconvenienti di vibrazioni e di rumori molesti identificati e comprovati presso ricettori sensibili, sarà implementata la B.A.T. #18.
#19	emissioni nell'acqua	☒ Applicata se pertinente	☐	☐
#20	emissioni nell'acqua	☒	☐	☒ Pertinenti BAT-AEL per gli scarichi diretti in corpo idrico ricevente (Tabella 6.1).
#21	emissioni da inconvenienti e incidenti	☒	☐	☐
#22	efficienza nell'uso dei materiali	☐	☐	☐
#23	efficienza energetica	☒	☐	☒
#24	riutilizzo degli imballaggi	☐	☐	☐

Tabella 11: grado di applicazione delle conclusioni generali sulle B.A.T. WT

2.3.3 Grado di applicazione delle conclusioni generali sulle B.A.T. per il trattamento biologico dei rifiuti

Le migliori tecniche disponibili generali per il trattamento meccanico dei rifiuti applicate sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#33	prestazione ambientale complessiva	☒	☐	☐
#34	emissioni nell'atmosfera	☐ Si riscontrano le emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive della linea acque, della linea fanghi della linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico- chimico (D9) e della linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico- chimico (D9).	☐	☒ In caso di attivazione di punti di emissioni in atmosfera convogliate, BAT-AEL per le emissioni convogliate nell'atmosfera di NH ₃ , odori, polveri e TVOC risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti (Tabella 6.7).
#35	emissioni nell'acqua u utilizzo d'acqua	☐	☒ Nessuna operazione di trattamento di rifiuti solidi.	☐

Tabella 12: grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento biologico dei rifiuti

2.3.4 Grado di applicazione delle conclusioni generali sulle B.A.T. per il trattamento aerobico dei rifiuti

Le migliori tecniche disponibili generali per il trattamento aerobico dei rifiuti applicate sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#36	prestazione ambientale complessiva	☐	☒ Nessuna operazione di trattamento di rifiuti solidi.	☐
#37	emissioni odorigene ed emissioni diffuse nell'atmosfera	☐	☒ Nessuna operazione di trattamento di rifiuti solidi.	☐

Tabella 13: grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento aerobico dei rifiuti

3 Esercizio delle attività principale IPPC codice 6.11 in conformità ai criteri IPPC

3.1 Premessa

[3.1.1] Relativamente all'esercizio dell'attività principale IPPC di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, quanto riportato nei successivi paragrafi definisce il quadro prescrittivo del titolo abilitativo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 alla luce:

- dell'istanza del 13/09/2007 (acquisita al prot. Regione MOLISE n. 7177 del 13/09/2007), così come aggiornata, integrata e modificata dai successivi aggiornamenti documentali n. 2915 del 05/10/2010 (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 19786/10 del 15/10/2010), n. 772 del 30/05/2017 (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 62719/2017 del 31/05/2017 ed al prot. ARPA Molise n. 7798/2017 del 31/05/2017), n. 930/GC/Sede del 30/06/2017 (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 76178/2017 del 03/07/2017 ed al prot. ARPA Molise n. 9440/2017 del 03/07/2017), n. 934/GC del 07/06/2018 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 8291/2018 del 07/06/2018) e n. OSU/51 del 16/01/2020 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 641/2020 del 17/01/2020), per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale proposta dal Gestore dell'installazione esistente di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e di trattamento di rifiuti dell'ARAP, ubicata in c.da Padula, s.n.c., in agro del Comune di MONTENERO di BISACCIA (CB);
- delle determinazioni della prima Conferenza di Servizi decisoria del 09/07/2020 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 10554/2020 del 22/07/2020);
- delle integrazioni documentali ex art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2206 n. OSU/1056 del 06/08/2020 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 11551/2020 del 07/08/2020);
- delle determinazioni della seconda Conferenza di Servizi decisoria del 16/06/2021 (acquisite ai prot. ARPA Molise n. 10615/2021 del 23/06/2021 e n. 11669/2021 del 13/04/2021);
- delle determinazioni della terza Conferenza di Servizi decisoria del 03/12/2021 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 20129/2021 del 09/12/2021);
- delle integrazioni documentali ex art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2206 n. OSU/108 del 21/01/2022 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 952/2022 del 24/01/2022);
- del parere del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di CAMPOBASSO (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 29300/2022 del 17/02/2022);
- della disposizione n. 32138/2022 del 21/02/2022 del Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione MOLISE (acquisita al prot. ARPA Molise n. 2817/2022 del 21/02/2022);
- delle determinazioni della quarta Conferenza di Servizi del 03/02/2022 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 3568/2022 del 04/03/2022);
- delle odierne disposizioni legislative regionali di cui alla D.C. della Regione MOLISE n. 25 del 06/02/2018;
- del riordino del quadro normativo di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 introdotto dal D.Lgs. 183/2017;
- della Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- del Reference Document (Ref) ROM *"JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations"* (2018);
- del Best available techniques Reference Document (B.Ref) CWW *"Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector"* (2016), pertinente per le attività IPPC attività IPPC codici 6.11;
- delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinente per le attività IPPC codici 6.11.

[3.1.2] Nel seguito, ove previsto e ritenuto necessario, si provvede a regolamentare le situazioni diverse dal funzionamento a regime, prevedendo le eventuali misure da adottare.

[3.1.3] Restano comunque valide le norme settoriali di riferimento, in particolare il D.Lgs. 152/2006, e tutte le procedure aziendali operative, gestionali e di controllo ambientale del Gestore, se non modificate dal seguente scenario prescrittivo.

[3.1.4] Le indicazioni minime di monitoraggio, comprensive di frequenze, su monitoraggi da eseguire presso l'installazione in esame, sono ad integrazione delle misure di monitoraggio contenute nel piano proposto dal Gestore.

3.2 Adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica

[3.2.1] In caso di attivazione del sistema di gestione ambientale (S.G.A.) conforme alla Norma ISO 14001:2015, il Gestore deve istituire e mantenere le caratteristiche x) (piano di gestione dei rifiuti), xii) (istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi), xiii) (piano di gestione degli odori) e xiv) (piano di gestione del rumore) della B.A.T. #1 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.2] In caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, il Gestore deve istituire e mantenere nel S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001 le B.A.T. #3, B.A.T. #13 e B.A.T. #16 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.3] Il Gestore deve monitorare le emissioni idriche in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. Il riferimento per il monitoraggio è la B.A.T. #4 di cui Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.2.4] Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, il Gestore, entro 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, deve implementare le B.A.T. #5, B.A.T. #6, B.A.T. #19, B.A.T. #20 e B.A.T. #21 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 con l'invio alla Regione MOLISE e all'ARPA Molise di proposte di monitoraggio appropriate, proposte progettuali (riduzione al minimo del numero di potenziali fonti di emissione diffuse, contenimento, raccolta, trattamento delle emissioni diffuse, ecc...) e i relativi cronoprogramma di attuazione, con particolare riferimento alla captazione, al convogliamento ex art. 270 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, e al trattamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalla linea acque, dalla linea fanghi, dalla linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9), dalla linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9). Il monitoraggio associato è la BAT #6 di cui Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016. Il riferimento per il monitoraggio delle emissioni odorigene è la Delibera n. 38/2018 del Consiglio SNPA del 03/10/2018, nonché il Reference Document (Ref) ROM "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (luglio 2018). Le modifiche progettuali da realizzare proposte dal Gestore saranno oggetto di successivi procedimenti di modifica dell'autorizzazione, previa attivazione dell'opportuna procedura di carattere valutativo ambientale preliminare di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006.

[3.2.5] Nel caso di inconvenienti di vibrazioni e di rumori molesti identificati e comprovati presso ricettori sensibili, il Gestore deve implementare le B.A.T. #22 e B.A.T. #23 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

3.3 Adeguamenti degli impianti alla "Disciplina Scarichi" del P.T.A. della Regione MOLISE

[3.3.1] Il Gestore è soggetto alle disposizioni dell'art. 18 della "Disciplina Scarichi".

[3.3.2] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le modalità di raccolta, convogliamento e trattamento in loco delle acque di prima pioggia, nonché il regime o la qualità degli scarichi di acque di prima pioggia, dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.3.2], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.4 Operazioni unitarie e processi unitari

[3.4.1] La linea acque dell'attività principale IPPC di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC è caratterizzata dalle seguenti operazioni unitarie e processi unitari:

ADDUZIONE ACQUE REFLUE, munita di misuratore di portata dedicato/POZZETTO INGRESSO/GRIGLIATURA GROSSOLANA, operazione unitaria fisica primaria per trattenere i solidi grossolani contenuti nelle acque reflue in ingresso all'impianto, del tipo griglie a barre a pulizia meccanizzata in parallelo;

SOLLEVAMENTO INIZIALE, del tipo a coclea in assetto ridondante (portata max pari a circa 2x1500 m³/h, prevalenza pari a 3.97 m, inclinazione pari a 38°, lunghezza pari a 8000 mm);

PRE-DISSABBIATURA, operazione fisica primaria per la rimozione delle sabbie contenute nelle acque reflue in ingresso all'impianto, del tipo dissabbiatore a vortice (pista) corredato di classificatore (volume vasca di dissabbiatura pari a 38 m³);

GRIGLIATURA FINE, operazione unitaria fisica primaria per trattenere i solidi fini contenuti nelle acque reflue in ingresso all'impianto, del tipo griglie a barre in parallelo a pulizia meccanizzata (luce tra le barre pari a 2 cm);

DISSABBIATORE operazione fisica primaria per la rimozione delle sabbie contenute nelle acque reflue in ingresso all'impianto, del tipo dissabbiatori aerati a flusso orizzontale/DISOLEATORE, operazione fisica primaria per la rimozione degli oli, degli idrocarburi, dei grassi e degli altri residui contenuti nelle acque reflue in ingresso all'impianto, del tipo a gravità (volume complessivo del DISSABBIATORE/DISOLEATORE pari a 220 m³);

TRATTAMENTO con FANGHI ATTIVI, PRE-DENITRIFICAZIONE BIOLOGICA in parallelo in vasche circolari (volume complessivo delle vasche pari a 2x2000 m³)/SOLLEVAMENTO INTERMEDIO, del tipo a pompe centrifughe ad asse verticale in assetto ridondante (portata max pari a 3x1296 m³/h + 1x900 m³/h)/ DENITRIFICAZIONE BIOLOGICA in parallelo in vasche quadrate (volume complessivo delle vasche pari a 3x1241.3 m³)/OSSIDAZIONE BIOLOGICA AEROBICA in parallelo in vasche rettangolari (volume complessivo delle vasche pari a 2x1950 m³)/SEDIMENTAZIONE FINALE in parallelo in vasche circolari (volume complessivo delle vasche pari a 2x2688 m³, superficie complessiva delle vasche pari a 2x 2150 m²), processo biologico secondario a fanghi attivi a biomassa sospesa, del tipo anossico/aerobico, per la rimozione e l'ossidazione/riduzione dei nutrienti e dei costituenti organici biodegradabili solubili e particolati;

DISINFEZIONE, processo chimico terziario per l'eliminazione degli organismi patogeni tramite ipoclorito di sodio (volume complessivo della vasca di disinfezione pari a 750 m³); la vasca di disinfezione è munita di misuratore di portata per misurare le acque reflue chiarificate in uscita dall'impianto);

EFFLUSSO ACQUE REFLUE/POZZETTO di PRELIEVO FISCALE, munito di campionatore automatico refrigerato/CANALE di EFFLUSSO al corpo ricettore finale.

[3.4.2] La linea fanghi dell'attività principale IPPC di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC è caratterizzata dalle seguenti operazioni unitarie e processi unitari:

PRE-ISPESSIMENTO, operazione unitaria fisica per la riduzione in volume dei fanghi di supero ai fini dei successivi trattamenti, del tipo a gravità in vasca cilindrica (volume complessivo della vasca di PRE-ISPESSIMENTO pari a 250 m³);/STABILIZZAZIONE CHIMICA (opzionale) operazione unitaria chimica per l'eliminazione delle condizioni indesiderate prodotte dai fanghi, del tipo con calce; il surnatante è rilanciato in testa alla linea acque;

MISCELAZIONE, operazione unitaria fisica per miscelare i fanghi provenienti dal pre-ispessimento con i fanghi riciclati dalla digestione anaerobica/ SISTEMA di RISCALDAMENTO FANGHI/DIGESTIONE ANAEROBICA, processo biologico, del tipo anaerobico, per l'eliminazione delle condizioni indesiderate prodotte dai fanghi (volume complessivo del reattore pari a 2500 m³);

TRATTAMENTO BIOGAS, del tipo con filtro a ghiaia/COMPRESSIONE BIOGAS/GASOMETRO (campana gasometrica con capacità di circa 100 m³), per l'accumulo del biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica della sostanza organica contenuta nei fanghi/CALDAIA alimentata a biogas, per la generazione di calore/TORCIA di EMERGENZA, per la termodistruzione del biogas in caso di emergenza/eccesso di produzione/indisponibilità della caldaia;

POST-ISPESSIMENTO, operazione unitaria fisica per la riduzione in volume dei fanghi ai fini dei successivi trattamenti, del tipo a gravità in vasca cilindrica (volume complessivo della vasca di PRE-ISPESSIMENTO pari a 544 m³)/STABILIZZAZIONE CHIMICA (opzionale) operazione unitaria chimica per l'eliminazione delle condizioni indesiderate prodotte dai fanghi digeriti, del tipo con calce; il surnatante è rilanciato in testa alla linea acque;

DISIDRATAZIONE, operazione unitaria fisica per la riduzione del contenuto di acqua dei fanghi, del tipo con nastropresse; il surnatante è rilanciato in testa alla linea acque;

LOCALE PREPARAZIONE e DOSAGGIO REAGENTI;

DEPOSITO TEMPORANEO FANGHI, adibito al deposito fanghi da depurazione biologica delle acque reflue e da trattamento biologico (D8) dei rifiuti/DEPOSITO MATERIE PRIME.

[3.4.3] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente l'esercizio del ciclo produttivo e dell'assetto impiantistico dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.4.3], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la Regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.5 Capacità produttive

[3.5.1] La capacità di trattamento, i carichi idraulici in ingresso di progetto, i carichi inquinanti in ingresso di progetto e i carichi inquinanti potenziali sul corpo ricettore sono riportati in Allegato 1.

[3.5.2] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le predette capacità produttive dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.5.2], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.6 Materie prime materie/ausiliari autorizzate

[3.6.1] Si autorizzano le materie prime/ausiliari in Allegato 4.

[3.6.2] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le materie prime /ausiliari autorizzate dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.6.2], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.7 Emissioni in atmosfera

3.7.1 Premessa

[3.7.1.1] Salvo quanto diversamente stabilito dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006, i V.L.E. in atmosfera si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

[3.7.1.2] I V.L.E. in atmosfera espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria.

[3.7.1.3] Se nell'emissione, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula riportata all'art. 271, comma 12, del D.Lgs. 152/06.

[3.7.1.4] Nel caso di diluizione dell'emissione, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula riportata all'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

[3.7.1.5] Il Gestore deve numerare tutti i punti di emissione in atmosfera significativi e non significativi.

[3.7.1.6] Il Gestore deve realizzare idonee sezioni di misurazione delle emissioni in atmosfera in conformità alle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017.

[3.7.1.7] Il Gestore deve garantire gli accessi ai punti di prelievo per il campionamento a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

[3.7.1.8] Il Gestore, infine, deve adeguare le piattaforme di lavoro per il campionamento delle emissioni in base ai requisiti previsti dalla Norma UNI EN 13284-1.

[3.7.1.9] L'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alla Tabella A1 e Tabella A2 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni variazione qualitativa delle emissioni inquinanti autorizzate, ogni aumento significativo dei flussi di massa degli inquinanti autorizzati, l'attivazione di nuove emissioni in atmosfera, ogni modifica migliorativa delle emissioni in atmosfera autorizzate per cui è prevista una variazione del piano di monitoraggio periodico, ogni spostamento/variazione della geometria dei punti di emissione in atmosfera senza variazione delle portate autorizzate e delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni prodotte dovrà essere comunicata e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.1.10] Analoga comunicazione dovrà essere fatta per ogni eventuale introduzione di nuove materie prime nel ciclo produttivo.

3.7.2 Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas

[3.7.2.1] La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas devono rispettare le prescrizioni di cui alla Sezione 6 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.2.2] Le sostanze utilizzate ai fini della produzione del biogas non devono essere classificate come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.2.3] Il biogas ha le caratteristiche di combustibile conforme all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 se è costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e se il contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non è superiore allo 0.1% v/v.

[3.7.2.4] È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione del biogas non conforme all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.2.5] Ogni eventuale variazione progettuale/gestionale che modifichi permanentemente le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.7.2.5], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.7.3 Punto di emissione in atmosfera E1 "torcia a biogas"

[3.7.3.1] Il punto di emissione in atmosfera E1 "torcia a biogas" non è sottoposto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.3.2] Il Gestore è tenuto alla registrazione dei periodi di funzionamento della torcia di emergenza, in un apposito registro cartaceo ovvero sul registro di esercizio e manutenzione dell'impianto, da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

[3.7.3.3] Il Gestore è tenuto ad eseguire le prove di accensione della torcia al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento, con cadenza annuale. Inoltre, deve registrare le prove di accensione in un apposito registro cartaceo ovvero sul registro di esercizio e manutenzione dell'impianto.

[3.7.3.4] Il Gestore deve disporre la regolare ispezione e manutenzione alla torcia di emergenza al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento e deterioramento. Le ispezioni e manutenzioni devono essere registrate in un apposito registro cartaceo ovvero sul registro di esercizio e manutenzione dell'impianto.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
E1	periodi di funzionamento della torcia di emergenza in h/anno	annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
E1	prove di accensione della torcia	annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
E1	ispezione/manutenzione periodica programmata della torcia di emergenza	quante necessarie Secondo le indicazioni del manuale di esercizio e manutenzione degli impianti.	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 14: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni del camino E1

3.7.4 Punto di emissione in atmosfera E2 "sfiato silos calce"

[3.7.4.1] Si autorizzano le emissioni in atmosfera costituite dagli sfiati del silos adibito allo stoccaggio della materia prima calce idrata (CAS no. 1305-62-0, H315 H318 H335), munito di sistema di contenimento per ridurre le emissioni di polveri in atmosfera mediante sistemi filtranti a tessuto (filtri a manica), ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.4.2] Le predette emissioni in atmosfera devono essere convogliate ad un unico punto di emissione in atmosfera, denominato E2 “*sfiato silos calce*”, munito di sistema di contenimento per ridurre le emissioni di polveri in atmosfera mediante sistemi filtranti a tessuto (filtri a manica), con quota dal piano campagna di circa 18 m.

[3.7.4.3] Il punto di emissione in atmosfera E2 non è soggetto a monitoraggio da parte del Gestore, nonché a controllo da parte dell’ARPA Molise.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
E2	ispezione/manutenzione periodica programmata dell'impianto	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 15: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni convogliate del camino E2

3.7.5 Punto di emissione in atmosfera E4 “*caldaia a servizio digestore*”

[3.7.5.1] Si censiscono le emissioni in atmosfera del generatore di calore di fabbricazione ICI CALDAIE, mod. GREENOX.E 60 BIO, alimentato a biogas e a gasolio di potenza termica nominale pari a 630 kW_t, abbinato al bruciatore di fabbricazione CIB UNIGAS, mod. C92A tipo BG.MDSP.IT.Y.1.50.EC, matricola 1901873, alimentato a biogas (consumo massimo di biogas pari a 39÷144 Sm³/h) e a gasolio (consumo massimo di gasolio pari a 21÷78 kg/h) di potenza termica nominale pari a 250÷920 kW_t, impianto di combustione di potenza inferiore a 1 MW alimentato a biogas installato prima del 19/12/2017 ex art. 273-bis, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, impianto di combustione esistente multicomustibile con potenza termica complessiva pari a 630 KW_t, ai sensi dell’art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.5.2] Le predette emissioni in atmosfera devono essere convogliate ad un unico punto di emissione in atmosfera, denominato E4 “*caldaia a servizio digestore*”, privo di sistemi per ridurre/contenere le emissioni atmosfera, con quota dal piano campagna di circa 4 m e portata massima di 342 Nm³/h.

[3.7.5.3] I combustibili utilizzati nel predetto impianto di combustione devono essere conformi a quanto previsto dall’Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006. L’utilizzo come combustibile del gasolio è consentito nel rispetto delle caratteristiche e delle condizioni di utilizzo di cui al paragrafo 1 della Sezione 1 della Parte II dell’Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. L’utilizzo come combustibile del biogas è consentito nel rispetto delle caratteristiche e delle condizioni di utilizzo di cui alla Sezione 6 della Parte II dell’Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; in particolare, il biogas ha le caratteristiche di combustibile conforme all’Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 se è costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e se il contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non è superiore allo 0.1% v/v.

[3.7.5.4] Per gli effetti dell’art. 273-bis, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e nelle more di emanazione della pertinente legislazione regionale ex art. 271, comma 1-bis, del D.Lgs. 152/2006, si fissano i seguenti V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio/controllo in discontinuo delle emissioni in atmosfera derivanti dal predetto impianto di combustione in caso di impiego di biogas:

- il V.L.E. per il monitoraggio in discontinuo delle polveri pari a 20 mg/Nm³, riportato ad un tenore di ossigeno di riferimento %O₂ nell’effluente gassoso secco del 3% in volume;
- il V.L.E. per il monitoraggio in discontinuo degli ossidi di azoto, espressi come NO₂, pari a 300 mg/Nm³, riportato ad un tenore di ossigeno di riferimento %O₂ nell’effluente gassoso secco del 3% in volume;
- il V.L.E. per il monitoraggio in discontinuo del monossido di carbonio, espresso come CO, pari a 150 mg/Nm³, riportato ad un tenore di ossigeno di riferimento %O₂ nell’effluente gassoso secco del 3% in volume;
- il V.L.E. per il monitoraggio in discontinuo del carbonio organico totale, espresso come COT-NHMC, pari a 20 mg/Nm³, riportato ad un tenore di ossigeno di riferimento %O₂ nell’effluente gassoso secco del 3% in volume;
- il V.L.E. per il monitoraggio in discontinuo dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori, espressi come HCl, pari a 50 mg/Nm³, riportato ad un tenore di ossigeno di riferimento %O₂ nell’effluente gassoso secco del 3% in volume.

punto di emissione	analiti / parametro	V.L.E. in atmosfera D.Lgs. 152/2006	BAT-AEL in atmosfera D(UE) 2016/902 D(UE) 2018/1147	V.L.E. A.I.A.
E4	polveri	20 rif. %O ₂ 3% v/v	-	20 rif. %O ₂ 3% v/v
	ossidi di azoto, espressi come NO ₂	300 rif. %O ₂ 3% v/v	-	300 rif. %O ₂ 3% v/v

punto di emissione	analiti / parametro	V.L.E. in atmosfera D.Lgs. 152/2006	BAT-AEL in atmosfera D(UE) 2016/902 D(UE) 2018/1147	V.L.E. A.I.A.
	monossido di carbonio, espresso come CO	150 rif. %O ₂ 3% v/v	-	150 rif. %O ₂ 3% v/v
	carbonio organico totale, espresso come COT-NHMC	20 rif. %O ₂ 3% v/v	-	20 rif. %O ₂ 3% v/v
	composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori, espressi come HCl	50 rif. %O ₂ 3% v/v	-	50 rif. %O ₂ 3% v/v

Tabella 16: V.L.E. in atmosfera impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW in caso di impiego di biogas, a partire dal 01/01/2030

Per gli effetti dell'art. 273-bis, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, i predetti V.L.E. in atmosfera devono essere rispettati entro il 01/01/2030.

[3.7.5.5] Si fissano i seguenti metodi di campionamento e di analisi per le emissioni in atmosfera convogliate:

- temperatura, pressione, velocità e portata fumi: EN ISO 16911-1;
- umidità (%H₂O): EN 14790;
- ossigeno (%O₂): EN 14789;
- polveri: EN 13284-1;
- ossidi di azoto, espressi come NO₂: EN 14792, D.M. 25/08/2000 All. 1;
- monossido di carbonio, espresso come CO: EN 15058:2017;
- carbonio organico totale, espresso come COT-NHMC: EN 12619;
- composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori, espressi come HCl: EN 1911, D.M. 25/08/2000 All. 2.

[3.7.5.6] Per la valutazione della conformità dei valori delle misure effettuate dal Gestore ai V.L.E. in atmosfera deve essere rispettato l'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.5.7] Per gli effetti dell'art. 273-bis, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, il punto di emissione in atmosfera E4 sarà soggetto a monitoraggio semestrale da parte del Gestore, nonché a controllo annuale da parte dell'ARPA Molise.

[3.7.5.8] Il Gestore deve procedere al monitoraggio mensile delle caratteristiche qualitative del biogas inviato a combustione nel predetto impianto di combustione in termini di percentuale dei suoi macro costituenti metano, biossido di carbonio, ossigeno e composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno. In alternativa, il Gestore può procedere all'installazione di un misuratore in continuo/automatico delle caratteristiche qualitative del biogas inviato a combustione nel predetto impianto di combustione.

[3.7.5.9] Il Gestore dovrà dotare il predetto impianto di combustione del registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni, secondo il modello previsto dall'Appendice 1 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.7.5.10] Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei V.L.E. in atmosfera, il Gestore deve informare entro le 8 ore successive la Regione MOLISE e l'ARPA Molise. Resta fermo per il Gestore l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di adottare tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscono il massimo contenimento delle emissioni.

[3.7.5.11] Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore deve eventualmente presentare un progetto di adeguamento almeno due anni prima della data del 01/01/2030.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
E4	in caso di utilizzo di biogas: polveri, ossidi di azoto, espressi come NO ₂ , monossido di carbonio, espresso come CO, carbonio organico totale, espresso come COT-NHMC e composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori, espressi come HCl (a partire dal 01/01/2030)	annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
E4	metano, biossido di carbonio, ossigeno e composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno (misura in discontinuo)	mensile	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	mensile I dati sono da riportare nel report annuale.
E4	metano, biossido di carbonio, ossigeno e composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno (in alternativa alla misura in discontinuo)	in continuo/automatico	registro elettronico	mensile I dati sono da riportare nel report annuale.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
E4	ispezione/manutenzione periodica programmata dell'impianto	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 17: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni convogliate del camino E4

3.7.6 *Punti di emissione in atmosfera diffuse della linea acque, della linea fanghi, della linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9), della linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e della linea di accumulo temporaneo (D15).*

[3.7.6.1] Si autorizzano le emissioni in atmosfera diffuse e fugitive in Allegato 7 provenienti dalla linea acque dell'impianto di depurazione e dalle operazioni di trattamento biologico (D8) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione nella linea acque dell'impianto di depurazione, le emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione, le emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione, le emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle linea di accumulo temporaneo (D15) dei rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione e le emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione ai sensi dell'art. 269, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 152/2006.

3.7.7 *Emissioni diffuse*

[3.7.7.1] Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, il Gestore deve contenere le emissioni diffuse nel maggior modo possibile ai fini della tutela ambientale, adottando, con azioni progettuali appropriate, tutte le pertinenti misure di cui all'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alla Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", ai paragrafi 5.4 e 5.5 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 ed al paragrafo 1.3 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, con particolare riferimento alla captazione, al convogliamento ex art. 270 del D.Lgs. 152/2006 e al trattamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla linea acque, dalla linea fanghi, dalla linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9), dalla linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9).

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
	ispezione/manutenzione periodica programmata dell'impianto	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 18: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni convogliate dei punti di emissione in atmosfera diffuse

[3.7.7.2] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente il regime o la qualità delle emissioni in atmosfera diffuse dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.7.7.2], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione integrata.

3.7.8 *Emissioni diffuse e fugitive*

[3.7.8.1] Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, il Gestore deve monitorare con frequenza semestrale le emissioni diffuse e fugitive dell'installazione in condizioni operative normali di funzionamento, facendo riferimento ai metodi di misura di cui al Reference Document (Ref) ROM "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (luglio 2018).

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
(*)	emissioni diffuse e fugitive dell'installazione in condizioni operative normali di funzionamento	semestrale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 19: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni diffuse e fugitive

3.7.9 Emissioni odorigene

[3.7.9.1] Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, nonché nelle more di emanazione della specifica disciplina regionale sulle emissioni odorigene ai sensi dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006, il Gestore deve prevedere i necessari interventi di mitigazione sugli impianti già realizzati e monitorare con frequenza semestrale le emissioni in atmosfera ad impatto odorigeno con campionamenti finalizzati alla caratterizzazione chimica e con il metodo dell'olfattometria dinamica conformemente alla norma EN 13725 per la determinazione della concentrazione degli odori. Il monitoraggio delle emissioni può essere integrato da una misurazione dell'esposizione agli odori con sistemi senso-strumentali (naso elettronico) o da una stima dell'impatto degli odori. In caso di utilizzo di sistemi senso-strumentali (naso elettronico), il Gestore deve esprimere la misurazione dell'esposizione agli odori anche in termini di unità olfattometriche.

[3.7.9.2] Preliminarmente al monitoraggio sistematico delle emissioni in atmosfera ad impatto odorigeno e ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, il Gestore deve realizzare uno studio dell'impatto olfattivo mediante simulazione modellistica meteodispersiva. A tal fine devono essere redatte mappe di impatto nelle quali dovranno essere evidenziati i valori corrispondenti a 1, 3 e 5 ou_E/m³ del 98° percentile su base annuale delle concentrazioni orarie di picco di odore risultanti dalle simulazioni.

[3.7.9.3] Il riferimento per il monitoraggio delle emissioni odorigene è la Delibera n. 38/2018 del Consiglio SNPA del 03/10/2018, nonché il Reference Document (Ref) ROM "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (luglio 2018).

[3.7.9.4] Il Gestore, entro 1 mese dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, deve installare una centralina meteorologica per l'acquisizione in continuo ed in automatico almeno delle seguenti grandezze meteorologiche: pressione atmosferica in hPa, temperatura in °C, umidità in %, pioggia in mm, direzione del vento in gradi e quadranti, velocità del vento in m/s e radiazione solare (globale, netta, diffusa e riflessa) in W/m². I sensori meteorologici devono essere conformi allo standard WMO. L'installazione della centralina meteorologica, in generale, deve essere la più lontana possibile da fonti di calore, ostacoli verticali e qualunque altro tipo di interferenza. Il termometro e l'igrometro devono essere posizionati tra 1.7 e 2 m di altezza da terra, possibilmente su manto erboso naturale e lontani almeno 10 m dagli edifici. Il pluviometro deve trovarsi allo stesso livello di altezza del termometro/igrometro e lontano almeno 10 m da ostacoli verticali. L'anemometro e il segnamento vanno posizionati tra 2.5 e 10 m di altezza da terra, o, comunque, nella posizione la più aperta possibile e lontano almeno 10 m da ostacoli verticali.

[3.7.9.5] In alternativa all'installazione della centralina meteorologica di cui al punto [3.7.9.4] e per le finalità di cui ai punti [3.7.9.1] e [3.7.9.2], il Gestore può procedere alla richiesta di fornitura di dati, input ed elaborazioni meteorologiche su base oraria e giornaliera ad Enti/organismi terzi (Aeronautica Militare, ARSARP, ecc...), che possano certificare la veridicità delle osservazioni meteorologiche e la pertinenza delle stesse con il sito produttivo.

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
	studio dell'impatto olfattivo mediante simulazione modellistica meteodispersiva	una tantum / ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo	-	una tantum / ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo I dati sono da riportare nel report annuale.
(*)	emissioni odorigene Le stazioni di misura delle emissioni odorigene devono essere individuate e concordate con il Comune di MONTENERO di BISACCIA e l'ARPA Molise in funzione delle sorgenti emmissive (sorgenti puntuali, sorgenti areali e sorgenti volumetriche), del contesto territoriale, delle condizioni meteorologiche, della possibilità di eseguire	semestrale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
	correttamente i prelievi e della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento. I campionamenti devono essere effettuati in condizioni di ordinaria attività, con impianti funzionanti a regime.			
	caratterizzazione chimica con sistemi sensore-strumentali (naso elettronico) su base oraria: acido solfidrico (H ₂ S), metilmercaptano (CH ₃ S), ammoniaca (NH ₃) e composti organici volatili non metanici (COV-NHMC) Il Gestore deve esprimere la misurazione dell'esposizione agli odori anche in termini di unità olfattometriche.	in continuo/automatico	registro elettronico	mensile Il formato di invio dei dati deve essere concordato con l'ARPA Molise. Le elaborazioni sono da riportare nel report annuale.
	principali parametri meteorologici su base oraria: almeno pressione atmosferica, umidità, pioggia, direzione del vento, velocità del vento e radiazione solare	in continuo/automatico	registro elettronico	mensile Il formato di invio dei dati deve essere concordato con l'ARPA Molise. Le elaborazioni meteorologiche sono da riportare nel report annuale.
	nell'ambito dello studio dell'impatto olfattivo mediante simulazione modellistica meteorodispersiva, dati, input ed elaborazioni meteorologiche fornite da Enti/organismi terzi, certificati e pertinenti con il sito produttivo (in alternativa all'installazione della centralina meteorologica)	una tantum / ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo	registro elettronico	una tantum / ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo I dati sono da riportare nel report annuale.
	nell'ambito della misura periodica delle emissioni odorigene, dati, input ed elaborazioni meteorologiche fornite da Enti/organismi terzi, certificati e pertinenti con il sito produttivo (in alternativa all'installazione della centralina meteorologica)	semestrale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 20: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni odorigene

3.8 Scarichi idrici di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali

3.8.1 Punto di emissione idrico S1 "acque reflue industriali"

[3.8.1.1] Si autorizza lo scarico di acque reflue industriali generate dalla ricezione/chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti dalla Z.I. di SAN SALVO (CH) (sistema di collettamento fognario prevalentemente di tipo misto), compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, delle acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di SAN SALVO (CH) capoluogo, VASTO (CH) marina e MONTENERO di BISACCIA (CB) marina, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento, nonché delle acque reflue decadenti dalle operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, ai sensi dell'art. 16 della "Disciplina Scarichi".

[3.8.1.2] Il ricettore finale delle predette acque reflue industriali, a mezzo del punto di emissione idrica S1, è il corso d'acqua superficiale denominato fiume "Trigno" (codice I027).

[3.8.1.3] Lo scarico delle predette acque reflue, sottoposte a trattamento di depurazione, nel punto di emissione idrico S1, è classificato scarico di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali e subordinato al regime autorizzatorio del Capo II della "Disciplina Scarichi".

[3.8.1.4] Per gli effetti dell'art. 16 della "Disciplina scarichi" e dell'art. 29-sexies, comma 4-bis, del D.Lgs. 152/2006, lo scarico S1, contraddistinto dal punto di prelievo assunto a riferimento per il campionamento PP1, deve rispettare i V.L.E. in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 3, colonna scarico in acque superficiali, alla "Disciplina Scarichi", il V.L.E. in acque superficiali di 5000 UFC/100 ml per il parametro "escherichia coli", i BAT-AEL per le emissioni dirette di domanda chimica di ossigeno (COD) e solidi sospesi totali (TSS) in corpo idrico ricettore di cui alla Tabella 1 della

Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, i BAT-AEL per le emissioni dirette di nutrienti in corpo idrico ricettore di cui alla Tabella 2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, i BAT-AEL per le emissioni dirette di composti organoalogenati adsorbibili (AOX) e metalli in corpo idrico ricettore di cui alla Tabella 3 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 e i pertinenti BAT-AEL per gli scarichi diretti in corpi idrico ricevente di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

punto di emissione	analiti / parametro	Tabella 3 Allegato 3 Disciplina Scarichi	BAT-AEL D.(UE) 2016/902	BAT-AEL D.(UE) 2016/902	V.L.E. A.I.A.
S1 PP1	solidi speciali totali	≤80 mg/l ⁽¹⁾	5.0÷35 mg/l ⁽²⁾	5÷60 mg/l ⁽⁴⁾	≤80 mg/l ⁽¹⁾ ≤35 mg/l ⁽²⁾⁽⁴⁾
	COD (come O ₂)	≤160 mg/l ⁽¹⁾	30÷100 mg/l ⁽²⁾	30÷180 mg/l ⁽⁴⁾	≤160 mg/l ⁽¹⁾ ≤100 mg/l ⁽²⁾⁽⁴⁾
	azoto totale (come N)	-	5.0÷25 mg/l ⁽²⁾	1÷25 mg/l ⁽⁴⁾	≤25 mg/l ⁽²⁾⁽⁴⁾
	fosforo totale (come P)	≤160 mg/l ⁽¹⁾	0.5÷3.0 mg/l ⁽²⁾	0.3÷2 mg/l ⁽⁴⁾	≤160 mg/l ⁽¹⁾ ≤2.0 mg/l ⁽²⁾⁽⁴⁾
	arsenico	≤0.5 mg/l ⁽¹⁾	-	0.01÷0.1 mg/l ⁽⁴⁾	≤0.5 mg/l ⁽¹⁾ ≤0.1 mg/l ⁽⁴⁾
	cadmio	≤0.02 mg/l ⁽¹⁾	-	0.01÷0.1 mg/l ⁽⁴⁾	≤0.02 mg/l ⁽¹⁾⁽⁴⁾
	cromo totale	≤2 mg/l ⁽¹⁾	5.0÷25 µg/l ⁽²⁾	0.01÷0.3 mg/l ⁽⁴⁾	≤2 mg/l ⁽¹⁾ ≤25 µg/l ⁽²⁾⁽⁴⁾
	cromo esavalente	≤0.2 mg/l ⁽¹⁾	-	0.01÷0.1 mg/l ⁽⁴⁾	≤0.2 mg/l ⁽¹⁾ ≤0.1 mg/l ⁽⁴⁾
	rame	≤0.1 mg/l ⁽¹⁾	5.0÷50 µg/l ⁽²⁾	0.05÷0.5 mg/l ⁽⁴⁾	≤0.1 mg/l ⁽¹⁾ ≤50 µg/l ⁽²⁾⁽⁴⁾
	nichel	≤2 mg/l ⁽¹⁾	5.0÷50 µg/l ⁽²⁾	0.05÷0.1 mg/l ⁽⁴⁾	≤2 mg/l ⁽¹⁾ ≤50 µg/l ⁽²⁾⁽⁴⁾
	mercurio	≤0.005 mg/l ⁽¹⁾	-	0.1÷10 µg/l ⁽⁴⁾	≤0.005 mg/l ⁽¹⁾⁽⁴⁾
	piombo	≤0.2 mg/l ⁽¹⁾	-	0.05÷0.3 mg/l ⁽⁴⁾	≤0.2 mg/l ⁽¹⁾⁽⁴⁾
	zinco	≤0.5 mg/l ⁽¹⁾	20÷300 µg/l ⁽²⁾	0.1÷2 mg/l ⁽⁴⁾	≤0.5 mg/l ⁽¹⁾ ≤200 µg/l ⁽²⁾⁽⁴⁾
	cianuro libero (CN ⁻)	-	-	0.02÷0.1 mg/l ⁽⁴⁾	≤0.1 mg/l ⁽⁴⁾
	composti organoalogenati adsorbibili (AOX)	-	0.2÷1.0 mg/l ⁽²⁾⁽³⁾	0.2÷1 mg/l ⁽⁴⁾	≤1.0 mg/l ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
	indice degli idrocarburi (HOI)	-	-	0.5÷10 mg/l ⁽⁴⁾	≤10 mg/l ⁽⁴⁾
	indice fenoli	-	-	0.05÷0.3 mg/l ⁽⁴⁾	≤0.3 mg/l ⁽⁴⁾
	escherichia coli	5000 UFC/100ml ⁽¹⁾	-	-	5000 UFC/100ml ⁽¹⁾
	altri parametri della Tabella 3 all'Allegato 3 alla "Disciplina Scarichi", colonna scarichi in acque superficiali	Tabella 3 all'Allegato 3, colonna scarico in acque superficiali	-	-	Tabella 3 all'Allegato 3, colonna scarico in acque superficiali

Note:

⁽¹⁾ Riferito ad un campione medio prelevato nell'arco delle 3 ore.

⁽²⁾ Riferito a medie annue ponderate rispetto alla portata di campioni composti proporzionali al flusso prelevati.

⁽³⁾ Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 100 kg/anno.

⁽⁴⁾ Riferito alle medie giornaliere, ossia ai campioni composti proporzionali al flusso prelevati su 24 ore.

Tabella 21: V.L.E. in acque superficiali dello scarico S1 nel punto di prelievo PP1

[3.8.1.5] Il punto di prelievo assunto a riferimento per il campionamento PP1 deve essere provvisto di campionatore automatico in continuo conforme alle specifiche della norma APAT-IRSA CNR 1030.

[3.8.1.6] Il campionatore automatico deve essere provvisto di un sistema di refrigerazione che garantisca una temperatura del campione di 4°C per tutto il periodo del campionamento.

[3.8.1.7] Ai sensi dell'art. 22, comma 5, della "Disciplina scarichi", il campionatore installato deve essere del tipo fisso e predisposto per consentire l'acquisizione dei campioni da parte dell'ARPA Molise.

[3.8.1.8] Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità ai V.L.E. in acque superficiali prescritti dello scarico S1 da parte del Gestore sono riferite ad un campione medio prelevato nell'arco delle tre ore. L'Ente di controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc...).

[3.8.1.9] Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità ai BAT-AEL di cui alla Tabella 1 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 si riferiscono alle medie annue ponderate rispetto alla portata di campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore, alla frequenza minima prevista per il parametro in questione e in condizioni operative normali. Il riferimento per il monitoraggio è la BAT #4 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016.

[3.8.1.10] Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità ai BAT-AEL di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 sono riferite alle medie giornaliere, ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore. Il riferimento per il monitoraggio è la BAT #7 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[3.8.1.11] Lo scarico S1 deve essere idoneo, conformemente alla normativa tecnica in materia, al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali nel pertinente punto assunto a riferimento per il campionamento PP1 e deve essere sempre reso accessibile per il campionamento da parte dell'ARPA Molise per il controllo. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza.

[3.8.1.12] Il sistema di campionamento in continuo ed in automatico dello scarico S1 nel punto di prelievo fiscale PP1 deve essere sottoposto con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità e taratura secondo le specifiche del costruttore.

[3.8.1.13] In caso di indisponibilità del sistema di campionamento in continuo ed in automatico nel punto di prelievo PP1 per periodi superiori a 72 ore, il Gestore dovrà dare immediata comunicazione alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, indicando le cause, le azioni intraprese e i tempi per l'eliminazione dei problemi riscontrati, nonché le forme alternative di controllo su campionamenti in discontinuo.

[3.8.1.14] Nella circostanza di guasti agli impianti, nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime, è fatto divieto di gestire le attività di trattamento di rifiuti in ingresso installazione non canalizzati mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9, fino al normale ripristino delle condizioni di regime.

[3.8.1.15] Nella circostanza di scarichi anomali nelle reti fognarie tributarie all'impianto di depurazione, che pregiudicano il corretto funzionamento delle unità e dei processi di trattamento delle acque reflue, è fatto divieto al Gestore di gestire le attività di trattamento di rifiuti in ingresso installazione non canalizzati mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9, fino al normale ripristino delle condizioni di regime.

[3.8.1.16] L'ARPA Molise, con la puntuale collaborazione del Gestore, deve attivare idonee procedure, se ritenute necessarie, per il controllo dello scarico S1 nel punto di prelievo PP1 dell'impianto di depurazione consortile in concomitanza di scarichi anomali nelle reti fognarie tributarie all'impianto.

[3.8.1.17] Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 i predetti V.L.E. in acque superficiali non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

[3.8.1.18] In riferimento alle analisi delle acque di scarico, i metodi analitici, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, da utilizzare per la determinazione degli analiti previsti nell'autorizzazione integrata, dovranno essere riportati nel Piano di Monitoraggio, ovvero comunicati alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise. Qualora per rientrare nel campo di applicazione del metodo, si rendesse necessario diluire il campione, nella valutazione dell'incertezza si deve tener conto dell'ulteriore contributo dovuto alla diluizione.

[3.8.1.19] Il Gestore deve assicurare un adeguato monitoraggio sulle acque reflue in ingresso all'impianto e sulle acque reflue decadenti dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dosate nel comparto biologico della line acque dell'impianto di depurazione.

[3.8.1.20] Si fissa il seguente metodo di campionamento e di analisi per i composti organoalogenati adsorbibili (AOX):
- EN ISO 9562.

[3.8.1.21] Il Gestore deve assicurare un adeguato numero di autocontrolli fiscali dello scarico S1, contraddistinto dal punto di prelievo assunto a riferimento per il campionamento PP1, secondo le frequenze riportate nella seguente tabella, con campionamento medio nell'arco delle 3 ore.

parametro / inquinante	unità di misura	frequenza autocontrollo
escherichia coli	UFC/100 ml	mensile
parametri della Tabella 3 all'Allegato 3 alla "Disciplina Scarichi", colonna scarichi in acque superficiali	-	mensile

Tabella 22: frequenza degli autocontrolli dello scarico S1 nel punto di prelievo PP1 (campionamento medio nell'arco delle 3h)

[3.8.1.22] Il Gestore deve assicurare un adeguato numero di autocontrolli dello scarico S1, contraddistinto dal punto di prelievo assunto a riferimento per il campionamento PP1, secondo le frequenze riportate nella seguente tabella, con campionamento medio nell'arco delle 24 ore.

parametro / inquinante	unità di misura	frequenza autocontrollo
solidi speciali totali	mg/l	giornaliero, tenendo conto anche dell'organizzazione aziendale
COD (come O ₂)	mg/l	
azoto totale (come N)	mg/l	
fosforo totale (come P)	mg/l	
arsenico	mg/l	mensile
cadmio	mg/l	
cromo totale	mg/l	
cromo esavalente	mg/l	
rame	mg/l	
nicel	mg/l	
mercurio	mg/l	
piombo	mg/l	
zinco	mg/l	
cianuro libero (CN ⁻)	mg/l	
composti organoalogenati adsorbibili (AOX)	mg/l	
indice degli idrocarburi (HOI)	mg/l	
indice fenoli	mg/l	

Tabella 23: frequenza degli autocontrolli dello scarico S1 nel punto di prelievo PP1 (campionamento medio nell'arco delle 24h)

[3.8.1.23] Lo scarico S1, contraddistinto dal punto di prelievo assunto a riferimento per il campionamento PP1, è soggetto a controllo mensile da parte di ARPA Molise.

[3.8.1.24] Per gli effetti dell'art. 29-sexies, comma 4-bis, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore deve dimostrare annualmente che i risultati dei controlli delle emissioni idriche, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 e alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
S1 PP1	portata	in continuo/automatico	elettronico automatico mediante il sistema elettronico di acquisizione dati. Il periodo di aggregazione temporale del dato deve essere 24 ore.	mensile I dati sono da riportare nel report annuale.
S1 PP1	parametri della Tabella 3 all'Allegato 3 alla "Disciplina Scarichi", colonna scarichi in acque superficiali, escherichia coli	frequenze degli autocontrolli riportate nella Tabella 22	elettronico rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo	mensile I dati sono da riportare nel report annuale.
S1 PP1	solidi speciali totali, COD come O ₂ , azoto totale (come N), fosforo totale (come P), arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, rame, nichel, mercurio, piombo, zinco, cianuro libero (CN ⁻), composti organoalogenati adsorbibili (AOX), indice degli idrocarburi (HOI), indice fenoli	frequenze degli autocontrolli riportate nella Tabella 23	elettronico rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo	mensile I dati sono da riportare nel report annuale.
S1 PP1	manutenzione, verifiche, test di funzionalità e taratura secondo le specifiche del costruttore del sistema di campionamento in continuo ed in automatico dello scarico S1 nel punto di prelievo fiscale PP1	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
S1 PP1	attività di manutenzione dello scarico S1 nel punto di prelievo fiscale PP1	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro	annuale

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
			cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 24: indicazioni minime sul monitoraggio dello scarico S1 nel punto di prelievo fiscale PP1

punto di immissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
I ₁ PP ₁	portata acque reflue in ingresso impianto	in continuo/automatico	elettronico In automatico mediante il sistema elettronico di acquisizione dati. Il periodo di aggregazione temporale del dato deve essere 24 ore.	mensile I dati sono da riportare nel report annuale. Il Gestore deve trasmettere i dati all'ARPA Molise, con formato da concordare.
	COD come O ₂ , sulle acque reflue in ingresso impianto	giornaliero Le determinazioni analitiche sono riferite, preferibilmente, ad un campione medio prelevato nell'arco delle 24 ore.	elettronico rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo	mensile I dati sono da riportare nel report annuale. Il Gestore deve trasmettere i dati all'ARPA Molise, con formato da concordare.
I ₂ PP ₂	portata acque reflue decendenti dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9)	stima, ovvero in continuo/automatico, se tecnicamente possibile	elettronico in automatico, se tecnicamente possibile mediante il sistema elettronico di acquisizione dati. Il periodo di aggregazione temporale del dato deve essere 24 ore.	mensile I dati sono da riportare nel report annuale. Il Gestore deve trasmettere i dati all'ARPA Molise, con formato da concordare.
	COD come O ₂ , sulle acque reflue decendenti dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9)	giornaliero Le determinazioni analitiche sono riferite, preferibilmente, ad un campione medio prelevato nell'arco delle 24 ore.	elettronico rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo	mensile I dati sono da riportare nel report annuale. Il Gestore deve trasmettere i dati all'ARPA Molise, con formato da concordare.
I ₃ PP ₃	volume giornaliero dei bottini sulla linea acque dell'impianto di depurazione	giornaliero	elettronico rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo	mensile I dati sono da riportare nel report annuale. Il Gestore deve trasmettere i dati all'ARPA Molise, con formato da concordare.
	COD come O ₂ medio dei bottini sulla linea acque dell'impianto di depurazione	giornaliero	elettronico rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo	mensile I dati sono da riportare nel report annuale. Il Gestore deve trasmettere i dati all'ARPA Molise, con formato da concordare.

Tabella 25: indicazioni minime sul monitoraggio delle acque reflue in ingresso impianto e delle altre immissioni

[3.8.1.25] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico idrico S1 dovrà essere comunicata alla Regione Molise, alla Provincia di CAMPOBASSO ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.8.1.25], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione integrata.

3.9 Emissioni sonore

[3.9.1] Il Gestore deve rispettare i V.L.E del rumore assoluti e differenziali, tenendo conto della specifica destinazione d'uso del territorio di cui al D.P.C.M. 01/03/1991.

[3.9.2] Il Gestore, con frequenza almeno annuale, deve eseguire interventi di manutenzione, periodica e programmata, al fine di mantenere inalterati i livelli di pressione sonora delle sorgenti di rumore. Il Gestore deve comunicare la consistenza e gli esiti delle predette azioni sulle sorgenti di rumore anche attraverso una relazione all'uopo definita.

[3.9.3] Il Gestore, con cadenza quadriennale ed ad ogni modifica significativa del ciclo produttivo di stabilimento, deve eseguire i rilievi strumentali del clima acustico in ambiente esterno in conformità alle specifiche dell'Allegato B al D.M. 16/03/1998, al fine di verificare il mantenimento delle corrette condizioni di esercizio ai V.L.E. del rumore; in tale occasione, il Gestore deve comunicare ad ARPA Molise, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui saranno svolte le rilevazioni strumentali.

[3.9.4] Nel caso di installazione di nuove significative sorgenti di rumore, il Gestore dovrà effettuare una indagine previsionale di impatto acustico; tale relazione dovrà essere inviata alla Regione MOLISE, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
-	L _{Aeq} Le stazioni di misura del clima acustico sono da concordare con l'ARPA Molise	quadriennale Ad ogni modifica significativa del ciclo produttivo di stabilimento.	Registro elettronico Rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo.	Annuale Ad ogni modifica significativa del ciclo produttivo di stabilimento. I dati sono da riportare nel report annuale.
-	manutenzione, periodica e programmata, delle sorgenti di rumore	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 26: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni sonore in ambiente esterno

3.10 Consumi di risorse idriche

[3.10.1] Il Gestore, con frequenza annuale, deve predisporre un bilancio idrico da inviare alla Regione Molise ed all'ARPA Molise.

[3.10.2] Il Gestore deve monitorare i consumi idrici secondo le indicazioni riportate alle pertinenti sezioni della Scheda B di cui all'Allegato A alla D.G. della Regione MOLISE n. 178 del 04/06/2020.

[3.10.3] I dati dei consumi idrici devono essere determinati su base annua e media giornaliera, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

3.11 Produzione e consumi di energia, consumi di combustibili ed efficienza energetica

[3.11.1] Il Gestore, con frequenza annuale, deve predisporre un bilancio energetico da inviare alla Regione Molise e all'ARPA Molise.

[3.11.2] Il Gestore deve monitorare i consumi energetici (elettrici e termici), gli approvvigionamenti ed i consumi di combustibili, la produzione di energia (termica ed elettrica), secondo le indicazioni riportate alle pertinenti sezioni della Scheda B di cui all'Allegato A alla D.G. della Regione MOLISE n. 178 del 04/06/2020.

[3.11.3] I dati dei consumi energetici (elettrici e termici), degli approvvigionamenti ed dei consumi di combustibili, della produzione di energia (termica ed elettrica) devono essere determinati su base annua, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

[3.11.4] Il Gestore, ogni quattro anni, dovrà provvedere ad effettuare degli specifici audit energetici del sito, ovvero la diagnosi energetica ex art. 8 del D.Lgs. 102/2014 se obbligatoria, sviluppandone i programmi operativi necessari. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse.

[3.11.5] In concomitanza di ogni audit energetico, ovvero di diagnosi energetica ex art. 8 del D.Lgs. 102/2014 se obbligatoria, il Gestore dovrà inviare, almeno un mese prima che inizino le attività, il programma dettagliato di audit energetico alla Regione Molise ed all'ARPA Molise. I risultati di tali diagnosi sono comunicati anche alla Regione Molise ed all'ARPA Molise.

3.12 Gestione degli impianti

[3.12.1] Il Gestore, con frequenza annuale, deve comunicare la consistenza e gli esiti delle azioni di manutenzione sulle apparecchiature e sui macchinari anche attraverso una relazione all'uopo definita.

3.13 Prevenzione incidenti

[3.13.1] Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti ambientali.

3.14 Gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza

[3.14.1] Il Gestore deve mantenere aggiornato il piano di gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza.

[3.14.2] Il Gestore deve mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza.

3.15 Gestione delle aree carico e scarico e del parco serbatoi/aree stoccaggio

[3.15.1] Il Gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito onde evitare contaminazioni del suolo.

[3.15.2] Le operazioni di carico e scarico delle sostanze pericolose per l'ambiente devono essere effettuate in aree adeguatamente protette.

[3.15.3] Le sostanze pericolose per l'ambiente devono essere stoccate in aree adeguatamente attrezzate e protette per possibili perdite.

[3.15.4] I serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido devono essere chiaramente identificati e muniti di targa di identificazione del prodotto o della sostanza stoccata, ben visibile per dimensione e collocazione.

[3.15.5] Il Gestore, entro 1 mese dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, deve comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise l'elenco completo dei serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido, con indicazione della tipologia di stoccaggio, dell'identificativo, della sostanza stoccata e della presenza di eventuali sistemi di contenimento/confinamento di eventuali perdite in caso di eventi accidentali.

[3.15.6] Il Gestore, tempestivamente, deve comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise le dismissioni e/o cambi di destinazione d'uso dei serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido.

[3.15.7] Il Gestore deve:

- disporre la regolare ispezione e manutenzione delle aree di movimentazione e di carico e scarico dei materiali;
- definire programmi per testare, ispezionare e verificare l'integrità dei serbatoi di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido;
- definire programmi per testare, ispezionare le aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido.

[3.15.8] Il Gestore, con frequenza annuale, deve comunicare la consistenza e gli esiti delle predette azioni di test/ispezione/manutenzioni sulle aree di movimentazione e di carico e scarico dei materiali e sui serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido.

azioni monitorate	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
ispezione/manutenzione, periodica e programmata, delle aree di movimentazione e di carico e scarico dei materiali	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
test/ispezione/manutenzione e verifica di integrità, periodica e programmata, d di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
test/ispezione/manutenzione, periodica e programmata, delle aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 27: indicazioni minime sul monitoraggio delle aree di movimentazione/scarico e del parco serbatoi/aree stoccaggio

3.16 Indicatori di prestazione ambientale

[3.16.1] Il Gestore deve definire, dando opportuna comunicazione alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise entro 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, e monitorare gli indicatori di prestazione ambientale (descrittivi, prestazionali e di efficienza).

[3.16.2] I valori degli indicatori di prestazione ambientale devono essere determinati su base annua, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

3.17 Acque sotterranee e suolo

[3.17.1] Il Gestore, entro 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, deve effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo. Il set analitico per il campionamento delle acque sotterranee e del suolo deve comprendere tutte le sostanze di cui rispettivamente alla Tabella 2 ed alla Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Eventualmente, i parametri da indagare potranno essere raffinati con l'Ente di controllo prima dell'inizio dei campionamenti, tenendo conto delle dimensioni e delle condizioni caratteristiche del sito e delle attività condotte.

[3.17.2] La strategia di campionamento delle acque sotterranee deve tener conto della dimensione e delle condizioni idrogeologiche del sito. Per la caratterizzazione delle acque sotterranee devono essere realizzati almeno tre piezometri non allineati, dei quali uno ubicato a monte idrogeologico delle potenziali fonti di contaminazione e almeno uno a valle. La ricostruzione della superficie piezometrica dell'acquifero indagato è effettuata sulla base di appositi rilevamenti eseguiti in campo. Il set analitico deve comprendere le sostanze di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 concordate con l'Ente di controllo prima dell'inizio dei campionamenti ed i loro eventuali prodotti di degradazione.

[3.17.3] Per le sostanze non esplicitamente indicate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.

[3.17.4] La strategia di campionamento del suolo deve tener conto della dimensione e delle condizioni caratteristiche del sito e delle attività condotte. Per la caratterizzazione del suolo sono ammesse le strategie di campionamento di cui al paragrafo 1 dell'Allegato 3 al Decreto n. 104 del 15/04/2019. In ciascun punto di prelievo sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondità 0÷0.2 m e 0.2÷1 m. Le procedure di campionamento prevedono lo scarto in campo del materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi chimiche sono effettuate sulla frazione granulometrica < 2 mm del materiale campionato; è comunque determinata la granulometria e la percentuale della frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm. La concentrazione di contaminante deve essere riferita alla massa totale della frazione granulometrica < 2 mm del materiale campionato riferita al peso secco. Il set analitico deve comprendere le sostanze di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 concordate con l'Ente di controllo prima dell'inizio dei campionamenti ed i loro eventuali prodotti di degradazione ed i loro eventuali prodotti di degradazione.

[3.17.5] Per le sostanze non esplicitamente indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.

[3.17.6] Tutte le operazioni che saranno svolte per il campionamento delle matrici ambientali, il prelievo, la formazione, il trasporto e la conservazione del campione e per le analisi di laboratorio dovranno essere documentate con verbali.

[3.17.7] Ogni campione, confezionato in contraddittorio solo alla presenza dell'Ente di controllo, deve essere suddiviso in due aliquote, una per l'analisi da condurre ad opera del Gestore, una a disposizione dell'Ente di controllo.

[3.17.8] Le metodiche analitiche applicate dovranno essere concordate con l'Ente di controllo prima dell'inizio dei campionamenti.

[3.17.9] Per gli effetti dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06, ogni 5 anni il Gestore deve effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee.

[3.17.10] Per gli effetti dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06, ogni 10 anni il Gestore deve effettuare un monitoraggio del suolo.

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
P _i	coordinate cartografiche, lunghezza piezometro, soggiacenza falda, parametri di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed i loro prodotti di degradazione	una tantum, entro un 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006	registro elettronico Rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
	coordinate cartografiche, lunghezza piezometro, soggiacenza falda, pertinenti parametri di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed i loro prodotti di degradazione	ogni cinque anni	registro elettronico Rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 28: indicazioni minime sul monitoraggio delle acque sotterranee

Punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
V _i	coordinate cartografiche, granulometria, percentuale della frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm, parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed i loro prodotti di degradazione	una tantum, entro un 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006	registro elettronico Rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
	coordinate cartografiche, granulometria, percentuale della frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm, pertinenti parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed i loro prodotti di degradazione	ogni dieci anni	registro elettronico Rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 29: indicazioni minime sul monitoraggio del suolo

3.18 Sistema di gestione ambientale

[4.21.1] In riferimento all'art. 29-octies, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise l'eventuale registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009.

[4.21.2] In riferimento all'art. 29-octies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise l'eventuale registrazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3.19 Modifica degli impianti o variazione del Gestore

[3.19.1] Nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina del Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise:

- ogni modifica che intende apportare agli impianti, al processo e alle produzioni, fornendo tutti i dettagli necessari per le opportune valutazioni di merito;
- le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.

3.20 Dismissione e ripristino dei luoghi

[3.20.1] La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dal piano di ripristino del sito approvato, ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

[3.20.2] Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.

3.21 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi

[3.21.1] Restano a carico del Gestore tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi, che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'autorizzazione integrata. Non vengono sostituite le competenze dei VV.FF. e dell'A.S.Re.M in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.

3.22 Piano di Monitoraggio

[3.22.1] Il Gestore ha l'obbligo di rispettare la tempistica riportata nel Piano di Monitoraggio presentato, trasmettendo all'Autorità Competente ed all'ARPA Molise, i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione integrata.

3.23 Obblighi di comunicazione

[3.23.1] Fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina del Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise gli eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, nonché gli eventi di superamento dei V.L.E. prescritti; analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

4 Esercizio delle attività integrata IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), in conformità ai criteri IPPC

4.1 Premessa

[4.1.1] Relativamente all'esercizio dell'attività integrata IPPC di trattamento di rifiuti, quanto riportato nei successivi paragrafi definisce il quadro prescrittivo del titolo abilitativo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 alla luce:

- dell'istanza del 13/09/2007 (acquisita al prot. Regione MOLISE n. 7177 del 13/09/2007), così come aggiornata, integrata e modificata dai successivi aggiornamenti documentali n. 2915 del 05/10/2010 (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 19786/10 del 15/10/2010), n. 772 del 30/05/2017 (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 62719/2017 del 31/05/2017 ed al prot. ARPA Molise n. 7798/2017 del 31/05/2017), n. 930/GC/Sede del 30/06/2017 (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 76178/2017 del 03/07/2017 ed al prot. ARPA Molise n. 9440/2017 del 03/07/2017), n. 934/GC del 07/06/2018 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 8291/2018 del 07/06/2018) e n. OSU/51 del 16/01/2020 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 641/2020 del 17/01/2020), per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale proposta dal Gestore dell'installazione esistente di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e di trattamento di rifiuti dell'ARAP, ubicata in c.da Padula, s.n.c., in agro del Comune di MONTENERO di BISACCIA (CB);
- delle determinazioni della prima Conferenza di Servizi decisoria del 09/07/2020 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 10554/2020 del 22/07/2020);
- delle integrazioni documentali ex art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2206 n. OSU/1056 del 06/08/2020 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 11551/2020 del 07/08/2020);
- delle determinazioni della seconda Conferenza di Servizi decisoria del 16/06/2021 (acquisite ai prot. ARPA Molise n. 10615/2021 del 23/06/2021 e n. 11669/2021 del 13/04/2021);
- delle determinazioni della terza Conferenza di Servizi decisoria del 03/12/2021 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 20129/2021 del 09/12/2021);
- delle integrazioni documentali ex art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2206 n. OSU/108 del 21/01/2022 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 952/2022 del 24/01/2022);
- del parere del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di CAMPOBASSO (acquisito al prot. Regione MOLISE n. 29300/2022 del 17/02/2022);
- della disposizione n. 32138/2022 del 21/02/2022 del Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione MOLISE (acquisita al prot. ARPA Molise n. 2817/2022 del 21/02/2022);
- delle determinazioni della quarta Conferenza di Servizi del 03/02/2022 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 3568/2022 del 04/03/2022);
- delle odierne disposizioni legislative regionali di cui alla D.C. della Regione MOLISE n. 25 del 06/02/2018;
- del riordino del quadro normativo di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 introdotto dal D.Lgs. 183/2017;
- della Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- del Reference Document (Ref) ROM *"JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations"* (2018);
- del Best available techniques Reference Document (B.Ref) WT *"Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments"* (2018), pertinente per le attività IPPC attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4;
- della pubblicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinente per le attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4.

[4.1.2] Nel seguito, ove previsto e ritenuto necessario, si provvede a regolamentare le situazioni diverse dal funzionamento a regime, prevedendo le eventuali misure da adottare.

[4.1.3] Restano comunque valide le norme settoriali di riferimento, in particolare il D.Lgs. 152/2006, e tutte le procedure aziendali operative, gestionali e di controllo ambientale del Gestore, se non modificate dal seguente scenario prescrittivo.

[4.1.4] La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della capacità massima complessiva di stoccaggio e di trattamento autorizzata.

[4.1.5] Le indicazioni minime di monitoraggio, comprensive di frequenze, su monitoraggi da eseguire presso l'installazione in esame, sono ad integrazione delle misure di monitoraggio contenute nel piano proposto dal Gestore.

4.2 Adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti

[4.2.1] In caso di attivazione del sistema di gestione ambientale (S.G.A.) conforme alla Norma ISO 14001:2015, il Gestore deve istituire e mantenere le caratteristiche x) (piano di gestione dei rifiuti), xii) (istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi), xiii) (piano di gestione degli odori) e xiv) (piano di gestione del rumore) della B.A.T. #1 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[4.2.2] In caso di attivazione del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015, il Gestore deve istituire e mantenere nel S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001 la B.A.T. #3 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[4.2.3] Il Gestore deve monitorare le emissioni idriche in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. Il riferimento per il monitoraggio è la B.A.T. #7 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[4.2.4] Il Gestore deve monitorare le emissioni convogliate in atmosfera in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. Il riferimento per il monitoraggio è la B.A.T. #8 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[4.2.5] Alla luce di eventi odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, il Gestore, entro 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, deve implementare le B.A.T. #10, B.A.T. #12 e B.A.T. #21 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 con l'invio alla Regione MOLISE e all'ARPA Molise di proposte di monitoraggio appropriate, proposte progettuali (riduzione al minimo del numero di potenziali fonti di emissione diffuse, contenimento, raccolta, trattamento delle emissioni diffuse, ecc...) e i relativi cronoprogramma di attuazione, con particolare riferimento alla Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*" e alla captazione, al convogliamento ex art. 270 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, e al trattamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalla linea acque, dalla linea fanghi, dalla linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9), dalla linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9). Il monitoraggio associato è la BAT #6 di cui Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016. Il riferimento per il monitoraggio delle emissioni odorigene è la Delibera n. 38/2018 del Consiglio SNPA del 03/10/2018, nonché il Reference Document (Ref) ROM "*JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*" (luglio 2018). Le modifiche progettuali da realizzare proposte dal Gestore saranno oggetto di successivi procedimenti di modifica dell'autorizzazione, previa attivazione dell'opportuna procedura di carattere valutativo ambientale preliminare di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006.

[4.2.6] Alla luce della determinazioni della terza Conferenza di Servizi decisoria del 03/12/2021 (acquisita al prot. ARPA Molise n. 20129/2021 del 09/12/2021), con particolare riferimento al punto 1) del parere del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di CAMPOBASSO (Allegato A1), il Gestore, entro 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, deve inviare alla Regione MOLISE e all'ARPA Molise la proposta progettuale e il relativo cronoprogramma di attuazione per lo stoccaggio di tutte le tipologie di rifiuti liquidi non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione in serbatoi fissi fuori terra muniti di bacini di contenimento. Le modifiche progettuali da realizzare proposte dal Gestore saranno oggetto di successivi procedimenti di modifica dell'autorizzazione, previa attivazione dell'opportuna procedura di carattere valutativo ambientale preliminare di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006.

[4.2.7] Il Gestore deve implementare il piano di gestione del rumore e delle vibrazioni in caso di inconvenienti identificati e comprovati presso ricettori sensibili. Il riferimento è la B.A.T. #17 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[4.2.8] Il Gestore deve realizzare una barriera arborea con specie vegetali autoctone. Tale barriera dovrà essere oggetto di periodica e continua manutenzione.

4.3 Principi generali della gestione rifiuti

[4.3.1] L'attività di gestione rifiuti deve essere condotta nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006, nonché di quanto stabilito nei paragrafi successivi della presente Relazione Istruttoria finale.

[4.3.2] Qualunque operazione di gestione rifiuti che necessiti di essere autorizzata, l'installazione di una nuova linea di trattamento di rifiuti, l'introduzione di nuove tipologie di rifiuto rispetto a quelli già autorizzati, qualsiasi incremento dei

quantitativi di stoccaggio dei rifiuti autorizzati, qualsiasi incremento del quantitativo di rifiuti già trattati e ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente l'esercizio del ciclo produttivo e dell'assetto impiantistico autorizzato dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base delle comunicazione di cui al punto [4.3.2], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

4.4 Operazioni di gestione rifiuti autorizzate

[4.4.1] L'attività integrata IPPC di trattamento di rifiuti non pericolosi e l'attività connessa alle principale IPPC di trattamento di rifiuti pericolosi dell'ARAP sono autorizzate alle operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi, mediante le seguenti operazioni di smaltimento (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006) e di smaltimento (Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006):

D8: *trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;*

D9: *trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc...);*

D15: *deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).*

4.5 Manuale operativo

[4.5.1] Entro 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore dovrà definire ed inviare alla Regione MOLISE all'ARPA Molise il *"Manuale Operativo"* delle procedure:

- dei conferimenti dei rifiuti in ingresso installazione ammessi all'impianto di seguito individuati;
- di omologa ed accettazione/non accettazione dei rifiuti in ingresso installazione (procedure di ammissibilità dei rifiuti conferiti, atte alla valutazione dei dati e della documentazione forniti dal potenziale conferitore, di controllo dei formulari di identificazione, di ispezione visiva dei rifiuti, di eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);
- delle modalità e dei criteri delle operazioni di smaltimento D15 dei rifiuti in ingresso installazione;
- delle modalità e dei criteri delle operazioni di smaltimento D8 e D9 dei rifiuti in ingresso installazione;
- del piano di intervento per condizioni straordinarie e di emergenza con particolare riferimento alla dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente.

[4.5.2] Nel *"Manuale Operativo"*, rispetto alle procedure di accettazione/non accettazione dei rifiuti in ingresso installazione adottate, il Gestore dovrà esplicitare e codificare, se necessario, le procedure per quelle partite di rifiuti su cui eventualmente effettuare e/o pianificare analisi e controlli approfonditi prima della presa in carico definitiva.

[4.5.3] I rifiuti in ingresso installazione di seguito individuati saranno ammessi agli impianti secondo le modalità e le procedure indicate nel *"Manuale Operativo"*, che verrà integralmente assunto come riferimento.

[4.5.4] Il Gestore sarà tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise ogni modifica che intende apportare al predetto *"Manuale Operativo"*.

[4.5.5] Il regolamento recante *"Procedure di accettazione e analisi dei carichi di rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione sito in Località Padula nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB)"* è riportato in Allegato 10.

4.6 Fasi di lavorazione unitarie

[4.6.1] L'attività integrata IPPC di trattamento di rifiuti non pericolosi e le attività connesse alla principale IPPC di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi e di trattamento di rifiuti pericolosi dell'ARAP sono caratterizzate dalle seguenti fasi di lavorazione unitarie:

ZONA di SCARICO #1 (AS1) /ZONA di SCARICO #3 (AS3) /ZONA di SCARICO #4 (AS4), adibite allo scarico dei rifiuti da avviare direttamente alle appropriate operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9);

ZONA di SCARICO #2, adibita allo scarico dei rifiuti da avviare direttamente alle operazioni di trattamento biologico (D8) in linea acque dell'impianto di depurazione;

ZONA di SCARICO #5 (AS5), adibita allo scarico dei rifiuti ed al deposito preliminare (D15), prima dell'appropriate operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e di successivo trattamento biologico (D8);

VASCHE di DECOLORAZIONE, adibite all'omogeneizzazione ed al pretrattamento fisico-chimico (D9) di decolorazione dei rifiuti;

VASCHE di AERAZIONE e ALCALINIZZAZIONE, adibite all'aerazione prolungata ed al pretrattamento fisico-chimico (D9) di alcalinizzazione dei rifiuti;

VASCHE di FLOCCULAZIONE/VASCHE di SEDIMENTAZIONE, adibite al pretrattamento fisico-chimico (D9) di chiariflocculazione dei rifiuti;

STAZIONE di POMPAGGIO/VASCHE di POLMONAZIONE e DOSAGGIO, adibite al dosaggio delle acque reflue decadenti dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9), eventualmente addizionate con miscele ad alto contenuto di sostanze carboniose biodegradabili, nel comparto biologico della linea acque dell'impianto di depurazione per il successivo trattamento biologico (D8);

PRE-ISPESSITORE, operazione unitaria fisica per la riduzione in volume dei fanghi di supero ai fini dei successivi trattamenti, del tipo a gravità;

DISIDRATAZIONE, operazione unitaria fisica per la riduzione del contenuto di acqua dei fanghi, del tipo a centrifugazione.

[4.6.2] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente l'esercizio del ciclo produttivo e dell'assetto impiantistico dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [4.6.2], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la Regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

4.7 Tipologie di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di accumulo temporaneo di rifiuti mediante le operazioni di smaltimento D15

[4.7.1] Le tipologie di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione da avviare alle operazioni di smaltimento D15 sono riportate in Allegato 1-ter.

4.8 Tipologie di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di trattamento di rifiuti mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9

[4.8.1] Le tipologie di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione da avviare alle operazioni di smaltimento D8 e D9 sono riportate in Allegato 2.

[4.8.2] Le tipologie di rifiuti pericolosi non canalizzati in ingresso installazione da avviare alle operazioni di smaltimento D8 e D9 sono riportate in Allegato 3.

[4.8.3] Fino alla completa realizzazione dei necessari interventi di mitigazione sugli impianti di cui ai punti [3.2.4] e [4.2.5], è vietata la gestione dei rifiuti pericolosi non canalizzati in ingresso installazione in Allegato 3, da avviare alle operazioni di smaltimento D8 e D9.

4.9 Quantitativi massimi di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di accumulo temporaneo di rifiuti mediante le operazioni di smaltimento D15

[4.9.1] Per le tipologie di rifiuti non pericolosi in Allegato 1-ter, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione da avviare da avviare complessivamente alle operazioni di smaltimento D15 è pari a:

- 600 m³ di rifiuti non pericolosi.

[4.9.2] Si riporta l'indicazione delle tipologie e quantitativi massimi istantanei per gli accumuli temporanei di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione da autorizzare ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle modalità di accumulo temporaneo di rifiuti (identificativo e modalità stoccaggio, tipologia e quantitativi rifiuti autorizzati, ecc...).

operazioni autorizzate: D15
stato fisico: liquido
capacità istantanea stoccaggio: 600 m³
tipologia stoccaggio: vasca non confinata
ubicazione: Figura 16
destinazione: D8/D9
note: area per rifiuti in ingresso

Per le predette tipologie di rifiuti non pericolosi, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione complessivamente da avviare all'accumulo temporaneo di rifiuti, mediante le operazioni di smaltimento D15, è pari:

- 600 m³ di rifiuti non pericolosi.

4.10 Ubicazione degli accumuli temporanei di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni di smaltimento D15

[4.10.1] In Figura 16 è riportata l'indicazione dell'ubicazione delle aree di accumulo temporaneo di rifiuti, mediante le operazioni di smaltimento D15.

4.11 Quantitativi massimi di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di trattamento di rifiuti mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9

[4.11.1] Per le tipologie di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione in Allegato 2, il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi da avviare alle operazioni di smaltimento D8 e D9 è pari a:

- 196000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi su 365 d lavorativi/anno, indicativamente pari a circa 537 Mg/d di rifiuti non pericolosi su 365 d lavorativi/anno.

[4.11.2] Per le tipologie di rifiuti pericolosi non canalizzati in ingresso installazione in Allegato 3, il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi da avviare alle operazioni di smaltimento D8 e D9 è pari a:

- 2000 Mg/anno di rifiuti pericolosi su 365 d lavorativi/anno.

[4.11.3] Contestualmente alla condizione di cui al precedente punto [4.11.2], per le tipologie di rifiuti pericolosi non canalizzati in ingresso installazione in Allegato 3, il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti non pericolosi da avviare alle operazioni di smaltimento D8 e D9, è pari a:

- inferiore a 10 Mg/d di rifiuti pericolosi.

4.12 Capacità produttive

[4.12.1] Le capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi, intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, sarà pari a:

- 600 m³ di rifiuti non pericolosi.

[4.12.2] La capacità produttiva dell'attività integrata IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di trattamento di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione non canalizzati, intesa in termini di quantitativi massimi annui di trattamento di rifiuti non pericolosi, sarà pari a:

- 196000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi su 365 d lavorativi/anno, indicativamente pari a circa 537 Mg/d di rifiuti non pericolosi su 365 d lavorativi/anno.

[4.12.3] La capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di trattamento di rifiuti pericolosi in ingresso installazione non canalizzati, intesa in termini di quantitativi massimi annui di trattamento di rifiuti non pericolosi, sarà pari a:

- 2000 Mg/anno di rifiuti pericolosi su 365 d lavorativi/anno e, contestualmente, inferiore a 10 Mg/d di rifiuti pericolosi.

4.13 Prescrizioni e requisiti generali per le fasi di accumulo temporaneo di rifiuti

[4.13.1] Gli impianti di gestione dei rifiuti devono possedere specifici requisiti di tipo tecnico-organizzativo, atti a garantire che le operazioni, con particolare riferimento a quelle di stoccaggio, avvengano nel rispetto delle misure di sicurezza.

[4.13.2] La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

[4.13.3] Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

[4.13.4] In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti: area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale; area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti; area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico; area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti); adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili; locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente; locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l'impianto non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio; area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali; adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza; idonea recinzione lungo tutto il perimetro, opportunamente provvista di barriera esterna di protezione ambientale, realizzata in genere con siepi, alberature o schermi mobili ecc... atti a limitare l'impatto anche visivo.

[4.13.5] In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti.

[4.13.6] È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto

[4.13.7] Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate in modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Nella pratica industriale le sopra citate prestazioni possono essere raggiunte trattando la superficie di calcestruzzo, nuova o esistente, con resine epossidiche o altri specifici rivestimenti in grado di conferire caratteristiche desiderate quali effetto antipolvere, impermeabilità ai liquidi, resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti.

[4.13.8] Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale.

[4.13.9] Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da

parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

[4.13.10] Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito.

[4.13.11] Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).

[4.13.12] I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.

[4.13.13] I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

[4.13.14] I serbatoi per i rifiuti liquidi: devono riportare una sigla di identificazione; devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento; possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio; devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi anti traboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento; non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra; le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate.

[4.13.15] I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

[4.13.16] Per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

[4.13.17] In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

[4.13.18] Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI); all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc...).

[4.13.19] Lo stoccaggio dei CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla pertinente normativa di settore.

[4.13.20] Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dalla pertinente normativa di settore.

[4.13.21] Lo stoccaggio di batterie e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

4.14 Prescrizioni per le fasi di accumulo temporaneo di rifiuti mediante le operazioni D15

[4.14.1] Le attività di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi (D15) sono relative alle operazioni di:

- ZONA di SCARICO #5 (AS5), adibita allo scarico dei rifiuti ed al deposito preliminare (D15), prima dell'appropriate operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) e di successivo trattamento biologico (D8).

[4.14.2] Le operazioni di trattamento di rifiuti devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori.

[4.14.3] È fatto divieto al Gestore di stoccare le tipologie di rifiuti non pericolosi in Allegato 1-ter al di fuori delle aree di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi in aree di stabilimento individuate in Figura 16 e contrassegnate con l'identificativo stoccaggio AS5.

[4.14.4] Il Gestore deve condurre le fasi di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi secondo le modalità gestionali di cui al punto [4.9.2].

[4.14.5] Le aree di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi di cui al punto [4.9.2] devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità massime stoccabili autorizzate, i codici E.E.R., lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

[4.14.6] Eventuali spandimenti accidentali devono essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo sarà avviato ad idoneo smaltimento/recupero.

[4.14.7] Nell'installazione devono essere opportunamente distinte le aree di stoccaggio da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

[4.14.8] Il Gestore, con frequenza annuale, deve relazionare sulle ispezioni e manutenzioni delle aree di movimentazione, stoccaggio e di carico e scarico dei rifiuti.

Analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
movimentazione e quantitativi, espressi in t, caratteristiche di pericolosità dei rifiuti avviati alle operazioni di smaltimento D15	da normativa di settore	registro carico e scarico rifiuti registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
ispezione e manutenzione, periodica e programmata, delle aree di movimentazione, deposito e di carico e scarico dei rifiuti in ingresso installazione	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
verifica dell'idoneità alla normativa di settore delle aree di stoccaggio temporaneo rifiuti	mensile	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 30: indicazioni minime sul monitoraggio dei rifiuti avviati alle operazioni D15

4.15 Prescrizioni per le fasi di trattamento di rifiuti mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9

[4.15.1] Le attività di pretrattamento fisico-chimico (D9) e di successivo trattamento biologico (D8) nella linea acque dell'impianto di depurazione sono relative alle operazioni di:

- ZONA di SCARICO #1 (AS1)/ZONA di SCARICO #3 (AS3)/ZONA di SCARICO #4 (AS4), adibite allo scarico dei rifiuti da avviare alle appropriate operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9);
- ZONA di SCARICO #2, adibita allo scarico dei rifiuti da avviare direttamente alle operazioni di trattamento biologico (D8) in linea acque dell'impianto di depurazione;
- VASCHE di DECOLORAZIONE, adibite all'omogeneizzazione ed al pretrattamento fisico-chimico (D9) di decolorazione dei rifiuti;
- VASCHE di AERAZIONE e ALCALINIZZAZIONE, adibite all'aerazione prolungata ed al pretrattamento fisico-chimico (D9) di alcalinizzazione dei rifiuti;
- VASCHE di FLOCCULAZIONE/VASCHE di SEDIMENTAZIONE, adibite al pretrattamento fisico-chimico (D9) di chiariflocculazione dei rifiuti;
- STAZIONE di POMPAGGIO/VASCHE di POLMONAZIONE e DOSAGGIO, adibite al dosaggio delle acque reflue decadenti dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9), eventualmente addizionate con miscele ad alto contenuto di sostanze carboniose biodegradabili, nel comparto biologico della linea acque dell'impianto.

[4.15.2] Le operazioni di trattamento di rifiuti devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori.

[4.15.3] Per le tipologie di rifiuti in ingresso installazione non canalizzati individuate dal codice E.E.R. che termina con le cifre 99, il Gestore deve indicare la descrizione qualitativa e le caratteristiche nei formulari e nel registro di carico/scarico.

[4.15.4] Il Gestore deve condurre le operazioni di trattamento di rifiuti ritenendo prioritario l'utilizzo degli impianti per il trattamento delle acque reflue provenienti dall'agglomerato industriale di SAN SALVO e dagli agglomerati urbani di SAN SALVO (CH) capoluogo, VASTO (CH) marina e MONTENERO di BISACCIA (CB) marina, tenendo conto della capacità residua stagionale dell'impianto di depurazione e tenendo in considerazione anche dei futuri collettamenti. Pertanto, il Gestore, entro 6 mesi dalla comunicazione del Gestore ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, deve comunicare la potenzialità, intesa in termini di carico organico COD in kg/d ovvero in A.E. (assumendo un carico organico

di COD procapite pari indicativamente a 120 g/ab-d) e di carico organico BOD₅ in kg/d ovvero in A.E. (carico organico di BOD₅ procapite pari a 60 g/ab-d), riservata ai futuri collettamenti.

[4.15.4] Il Gestore, entro un anno dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, deve implementare, concordando con la Regione MOLISE e l'Ente di controllo la strategia di monitoraggio, e rendere operativo il monitoraggio della capacità residua di trattamento, espressa in kg/d ed in termini percentuali rispetto al carico organico di BOD₅ di progetto (carico organico BOD₅ estate (CO): 5976 kg/d / carico organico BOD₅ inverno (CO): 5064 kg/d).

[4.15.5] Su richiesta motivata del Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia e/o delle autorità sanitarie competenti, la Regione MOLISE, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, può disporre, sentito il Gestore dell'installazione e previo parere di ARPA Molise, la limitazione di trattamento alle tipologie di rifiuti non canalizzati in ingresso installazione più compatibili con il sistema di depurazione, nonché la eventuale limitazione dei quantitativi di rifiuti da trattare giornalmente.

[4.15.6] Il Gestore, con frequenza annuale, deve relazionare sulle ispezioni e manutenzioni degli impianti/manufatti delle attività di pretrattamento fisico-chimico (D9) e di successivo trattamento biologico (D8) nella linea acque dell'impianto di depurazione.

analisi / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
movimentazione e quantitativi, espressi in t, e caratteristiche di pericolosità dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero D8 e D9	da normativa di settore	registro carico e scarico rifiuti registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
ispezione e manutenzione, periodica e programmata, delle aree di trattamento dei rifiuti.	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
verifica dell'idoneità alla normativa di settore delle aree di trattamento rifiuti.	mensile	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
almeno portata media giornaliera e COD medio sulle acque reflue in ingresso all'impianto; almeno portata media giornaliera e COD medio sulle acque reflue decendenti dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dosate nel comparto biologico della linea acque dell'impianto di depurazione; volume giornaliero e COD medio dei bottini sulla linea acque dell'impianto di depurazione e portata media giornaliera e COD medio sulle acque reflue chiarificate in uscita dall'impianto; capacità potenziale impegnata per gli scarichi di acque reflue industriali/acque reflue urbane, capacità residua di trattamento e capacità impegnata per il trattamento dei rifiuti	giornaliero Le determinazioni analitiche sono riferite, preferibilmente, ad un campione medio prelevato nell'arco delle 24 ore.	elettronico rapporti di prova emessi dai laboratori da tenere a disposizione degli organi di controllo	mensile I dati sono da riportare nel report annuale.
programma di caratterizzazione dei fanghi residui dei trattamenti tramite analisi periodiche	da concordare con ARPA Molise ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo.	elettronico rapporti di prova emessi dai laboratori da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 31: indicazioni minime sul monitoraggio dei rifiuti in ingresso installazione non canalizzati avviati alle fasi di trattamento di rifiuti

4.16 Produzione dei rifiuti

[4.16.1] I rifiuti avviati a deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, devono essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa di settore. In particolare:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente

quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

[4.16.2] Il Gestore deve eseguire il controllo e la caratterizzazione dei rifiuti prodotti non pericolosi in presenza di codici a specchio, anche avvalendosi di determinazioni analitiche.

[4.16.3] Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, entro 6 mesi dalla comunicazione del Gestore ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, la messa in esercizio dei depositi temporanei ex art. 183, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, nonché precisare le modalità temporali ovvero quantitative scelte per la gestione degli stessi depositi.

[4.16.4] Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, ferma restando la disciplina di cui al D.Lgs. 99/1992, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

[4.16.5] Il riferimento per la caratterizzazione dei rifiuti è la Delibera n. 61/2019 del Consiglio SNPA del 27/11/2019.

Azione / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
movimentazione dei rifiuti prodotti distinti per tipologia	da normativa di settore	registro carico e scarico rifiuti registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
controllo e caratterizzazione dei rifiuti prodotti non pericolosi in presenza di codici a specchio	annuale Ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo.	Registro elettronico rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
Verifica dell'idoneità delle aree di deposito temporaneo	mensile	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 32: indicazioni minime sul monitoraggio dei rifiuti prodotti avviati alle operazioni di deposito temporaneo

[4.16.6] Ogni eventuale variazione progettuale/gestionale che modifichi permanentemente le modalità del deposito temporaneo di rifiuti prodotti ex art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [4.16.6], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

4.17 Gestione degli impianti

[4.17.1] Il Gestore, con frequenza annuale, deve comunicare la consistenza e gli esiti delle azioni di manutenzione sulle apparecchiature e sui macchinari anche attraverso una relazione all'uopo definita.

4.18 Prevenzione incidenti

[4.18.1] Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti ambientali.

4.19 Gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza

[4.19.1] Il Gestore deve mantenere aggiornato il piano di gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza.

[4.19.2] Il Gestore deve mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza.

4.20 Indicatori di prestazione ambientale

[4.20.1] Il Gestore deve definire, dando opportuna comunicazione alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise entro 6 mesi dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, e monitorare gli indicatori di prestazione ambientale (descrittivi, prestazionali e di efficienza).

[4.20.2] I valori degli indicatori di prestazione ambientale devono essere determinati su base annua, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

4.21 Sistema di gestione ambientale

[4.21.1] In riferimento all'art. 29-octies, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise l'eventuale registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009.

[4.21.2] In riferimento all'art. 29-octies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise l'eventuale certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

4.22 Modifica degli impianti o variazione del Gestore

[4.22.1] Nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina del Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise:

- ogni modifica che intende apportare agli impianti, al processo e alle produzioni, fornendo tutti i dettagli necessari per le opportune valutazioni di merito;
- le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.

4.23 Dismissione e ripristino dei luoghi

[4.23.1] La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dal piano di ripristino del sito approvato, ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

[4.23.2] Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.

4.24 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi

[4.24.1] Restano a carico del Gestore tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi, che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'autorizzazione integrata. Non vengono sostituite le competenze dei VV.FF. e dell'A.S.Re.M in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.

4.25 Piano di Monitoraggio

[4.25.1] Il Gestore ha l'obbligo di rispettare la tempistica riportata nel Piano di Monitoraggio presentato, trasmettendo all'Autorità Competente ed all'ARPA Molise, i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione integrata.

4.26 Obblighi di comunicazione

[4.26.1] Fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina del Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise gli eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, nonché gli eventi di superamento dei V.L.E. prescritti; analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

5 Conformità con i valori limite di emissione

5.1 Definizioni

[5.1.1] Limite di quantificazione (L.d.Q.): è la concentrazione che dà un segnale medio di n misure replicate del bianco più dieci volte la deviazione standard di tali misure.

[5.1.2] Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione: i dati di monitoraggio che saranno sotto il L.d.Q. verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metà del L.d.Q. per il calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece, poste uguali a zero nel caso di medie per misure continue.

[5.1.3] Numero di cifre significative: il numero di cifre significative da riportare è pari al numero di cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere operati secondo il seguente schema:

- se il numero finale è 6, 7, 8 o 9 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa superiore (es. 1.06 arrotondato ad 1.1);
- se il numero finale è 1, 2, 3 o 4 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1.04 arrotondato ad 1.0);
- se il numero finale è esattamente 5 l'arrotondamento è fatto alla cifra pari (lo zero è considerato pari) più prossima (es. 1.05 arrotondato ad 1.0).

[5.1.4] Qualora nell'ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopracitate sarà cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri relativi risultano rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria dell'informazione, cioè la precisione su quanti dati è stata calcolata la media è un fattore fondamentale del rapporto.

[5.1.5] Per altre definizioni si applica quanto previsto dalle norme tecniche di settore ed alla normativa vigente.

5.2 Conformità con i V.L.E.

[5.2.1] Per la verifica della conformità dei valori misurati ai V.L.E. si applicano i criteri previsti dal D.Lgs.152/06.

[5.2.2] Al fine della verifica di conformità dei valori misurati ai V.L.E., per le misurazioni discontinue, al dato misurato si deve associare l'incertezza di misura, valutata secondo le indicazioni del Reference Document (Ref) ROM "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (luglio 2018).

5.3 Validazione dei dati

[5.3.1] La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei V.L.E. deve essere effettuata secondo quanto prescritto nell'autorizzazione. In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file, individuandone le cause e le eventuali azioni correttive adottate, nonché le tempistiche di rientro dei valori standard. Tali dati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente alla Regione Molise, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

5.4 Indisponibilità dati di monitoraggio

[5.4.1] In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la redazione del rapporto annuale, il Gestore deve dare immediata comunicazione alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

5.5 Eventuali non conformità

[5.5.1] In caso di valori di emissioni non conformi ai V.L.E. stabiliti nell'autorizzazione, ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta una registrazione su file con individuazione delle cause e delle eventuali azioni correttive adottate, nonché delle tempistiche di rientro dei valori standard. Nel minor tempo possibile, in relazione all'esercizio dell'attività e dell'articolazione dell'orario di lavoro, deve essere data una comunicazione dettagliata alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, riportando le informazioni suddette e la durata presunta della non conformità. Alla conclusione dell'evento, il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità, e fare una valutazione quantitativa

delle emissioni complessive dovute all'evento. Tutti i dati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

5.6 Obbligo di comunicazioni annuale

[5.6.1] Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto a trasmettere alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, un rapporto annuale contenente i dati necessari per verificare che lo stabilimento sia stato gestito conformemente alle condizioni riportate nell'A.I.A.; inoltre, il Gestore deve trasmettere i dati relativi ai controlli delle emissioni alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

5.7 Gestione e presentazione dei dati

[5.7.1] Il Gestore deve conservare su supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno dieci anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio dovranno essere resi disponibili alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise ad ogni richiesta ed in particolare in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'ARPA Molise.

[5.7.2] Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "*Open Office Word processor*" per il testo e "*Open Office-Foglio di Calcolo*" per i fogli di calcolo e diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili solo in formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.

6 Piano di Monitoraggio

6.1 Premessa

[6.1.1] Il Gestore ha l'obbligo di rispettare la tempistica riportata nel Piano di Monitoraggio trasmettendo alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni

6.2 Criteri generali, esecuzione e revisione del Piano di Monitoraggio

[6.2.1] Il monitoraggio è mirato principalmente a verificare il rispetto dei BAT-AEL e dei V.L.E. previsti dall'A.I.A. e dalla normativa ambientale vigente, ed alla raccolta dei dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale.

[6.2.2] La documentazione presentata costituente il Piano di Monitoraggio è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività di seguito indicate per le singole matrici monitorate. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc..., dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise: tale comunicazione costituisce domanda di modifica all'A.I.A., da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06.

[6.2.3] Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione integrata.

[6.2.4] Il Gestore deve condurre gli impianti secondo le procedure di carattere gestionale, opportunamente modificate, ove necessario, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione integrata.

[6.2.5] Si ritiene opportuno ed indispensabile evidenziare la necessità di adeguati interventi di manutenzione degli impianti, comprese le strutture responsabili di emissioni sonore, di formazione del personale e di registrazioni delle utilities.

[6.2.6] Il Gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

[6.2.7] Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

[6.2.8] Il Gestore deve assicurarsi di entrare in possesso degli esiti analitici degli autocontrolli in tempi ragionevoli, compatibili con i tempi tecnici necessari all'effettuazione delle analisi stesse. Il Gestore, inoltre, è tenuto all'immediata segnalazione di superamenti dei BAT-AEL e dei V.L.E., informando la Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise in caso di eventuale ripetizione della prestazione analitica a conferma dato.

[6.2.9] Come previsto dall'art. 29-undecies, il Gestore deve redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi del Piano di Monitoraggio, contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata. La relazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo, alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise. Si precisa che la relazione deve riportare una valutazione puntuale dei monitoraggi effettuati evidenziando le anomalie riscontrate, le eventuali azioni correttive e le indagini svolte sulle cause.

[6.2.10] Nel caso in cui si verificano delle particolari circostanze quali superamenti dei V.L.E., emissioni accidentali non controllate da punti non esplicitamente regolamentati dall'A.I.A., malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio, incidenti ambientali ed igienico sanitari, situazioni di emergenza o di esercizio eccezionali, oltre a mettere in atto le procedure previste dal piano di emergenza, occorrerà avvertire la Regione MOLISE, la Provincia competente territorialmente, il Comune competente territorialmente e l'ARPA Molise nel più breve tempo possibile.

6.3 Dematerializzazione del cartaceo

[6.3.1] Si promuove, per quanto possibile, la gestione informatica di tutta la documentazione inerente i controlli A.I.A.; pertanto, si raccomanda la trasmissione di tutta la documentazione con l'utilizzo di posta elettronica certificata.

[6.3.2] Salvo espressa previsione di legge, per la registrazione dei dati, in alternativa al formato cartaceo, è consentita la registrazione in formato elettronico, purché sia firmato digitalmente ove necessario e la firma sia conforme alle previsioni di legge.

6.4 Gestione e presentazione dei dati

[6.4.1] Il Gestore deve conservare su supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio per un periodo di almeno dieci anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio dovranno essere resi disponibili alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise ad ogni richiesta ed in particolare in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'ARPA Molise.

[6.4.2] Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "*Open Office Word processor*" per il testo e "*Open Office-Foglio di Calcolo*" per i fogli di calcolo e diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili solo in formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.

6.5 Validazione dei dati

[6.5.1] La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei BAT-AEL e dei V.L.E. deve essere effettuata secondo quanto prescritto nell'autorizzazione integrata. In caso di valori anomali, deve essere effettuata una registrazione su file, individuandone le cause e le eventuali azioni correttive adottate, nonché le tempistiche di rientro dei valori standard.

[6.5.2] Tali dati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

6.6 Indisponibilità dati di monitoraggio

[6.6.1] In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la redazione del rapporto annuale, il Gestore deve dare immediata comunicazione alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

6.7 Eventuali non conformità

[6.7.1] In caso di valori di emissioni non conformi ai BAT-AEL ed ai V.L.E. stabiliti nell'autorizzazione integrata, ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta una registrazione su file con individuazione delle cause e delle eventuali azioni correttive adottate, nonché delle tempistiche di rientro dei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere data una comunicazione dettagliata alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, riportando le informazioni suddette e la durata presunta della non conformità. Alla conclusione dell'evento, il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità, e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento.

[6.7.2] Tutti i dati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

6.8 Obbligo di comunicazioni annuale

[6.8.1] Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto a trasmettere alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, un rapporto annuale contenente i dati necessari per verificare che lo stabilimento sia stato gestito conformemente alle condizioni riportate nell'autorizzazione integrata.

[6.8.2] Il Gestore deve trasmettere i dati relativi ai controlli delle emissioni alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

6.9 Attività a carico del Gestore

[6.9.1] Il Gestore svolge tutte le attività previste dal Piano di Monitoraggio presentato, anche avvalendosi di un laboratorio esterno preferibilmente accreditato.

[6.9.2] Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Molise e all'ARPA Molise, in tempi utili, la data e l'ora fissata per i rilevamenti analitici dei monitoraggi/autocontrolli; gli stessi dovranno essere condotti sotto la diretta assistenza del personale dell'ARPA Molise.

[6.9.3] Il Gestore dovrà concordare con ARPA Molise le procedure per una corretta gestione dei monitoraggi/autocontrolli (modalità di verbalizzazione, conservazione dei campioni, partecipazione alle fasi di analisi, ecc...).

6.10 Attività a carico dell'Ente di controllo

[6.10.1] Le periodicità riportate sono comunque da ritenersi indicative e da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei report annuali che il Gestore è tenuto a fornire, come da prescrizioni e da Piano di Monitoraggio, alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

6.11 Emendamenti al Piano di Monitoraggio

[6.11.1] La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dal Gestore, potranno essere emendati, su proposta dell'ARPA Molise, anche a seguito di sopraggiunte criticità riscontrate nel corso dei controlli, nonché in caso di superamenti dei V.L.E. previsti dall'autorizzazione integrata.

6.12 Costo dei Controlli

[6.12.1] La tariffa per le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 24 aprile 2008, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati per ciascun controllo nell'ambito del Piano di Monitoraggio, è calcolata con riferimento all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008.

[6.12.2] Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell'ambito del Piano di Monitoraggio, ma non comprese nei tariffari di cui all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008, sono calcolate con riferimento al vigente Tariffario dell'ARPA Molise. Nel caso in cui le metodiche di laboratorio, previste dal D.M. 24 aprile 2008, e quelle in uso nei laboratori ARPA Molise non siano coincidenti, l'attività/parametro sono eseguite secondo le metodiche ARPA Molise, applicando la tariffazione stabilita dal D.M. 24 aprile 2008.

[6.12.3] Le tariffe dei controlli programmati sono versati direttamente ad ARPA Molise, autorità di controllo ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Allegato 1

Capacità di trattamento, carichi idraulici in ingresso di progetto, carichi inquinanti in ingresso di progetto e carichi inquinanti potenziali sul corpo ricettore dell'impianto di depurazione.

dotazione idrica procapite: 200 l/ab·d
coefficiente di afflusso in fognatura (α): 0.8
dotazione idrica procapite · α : 160 l/ab·d
portata istantanea: 222.22 l/s
portata istantanea di punta: 277.78 l/s
portata oraria media (Q_{mn}): 800 m³/h
portata oraria di punta (Q_p): 1000 m³/h
coefficiente di punta nera (C_{pn}): 1.25
portata massima in tempo di pioggia (Q_{pp}): 1700 m³/h
coefficiente di pioggia (C_{pp}): 2.125
carico idraulico giornaliero (CI): 19200 m³/d
carico idraulico giornaliero di punta (C_{ip}): 24000 m³/d
A.E. min idraulici: 120000 ab
A.E. max idraulici: 150000 ab
BOD₅ orario medio estate : 249 mg/l
BOD₅ orario medio inverno: 211 mg/l
carico organico BOD₅ estate (CO): 5976 kg/d
carico organico BOD₅ inverno (CO): 5064 kg/d
carico organico BOD₅ procapite: 60 g/ab·d
A.E. BOD₅ estate: 99600 ab
A.E. BOD₅ inverno: 84400 ab
carico organico COD procapite: indicativamente pari a 120 g/ab·d considerando un rapporto tra il carico organico COD procapite ed il carico organico BOD₅ procapite pari a 2
carico organico COD estate (CO): indicativamente pari a 11952 kg/d
carico organico COD inverno (CO): indicativamente pari a 10128 kg/d
SST orario medio estate: 370 mg/l
SST orario medio inverno: 340 mg/l
carico organico TSS estate (CO): 8800 kg/d
carico organico TSS inverno (CO): 8160 kg/d
rendimento medio garantito: 87%
carico organico BOD₅ estate potenziale sul corpo ricettore (CO): 776.88 kg/d
carico organico BOD₅ inverno potenziale sul corpo ricettore (CO): 658.32 kg/d
carico organico COD estate potenziale sul corpo ricettore (CO): indicativamente pari a 1553.76 kg/d
carico organico BOD₅ inverno potenziale sul corpo ricettore (CO): indicativamente pari a 1316.64 kg/d
carico organico TSS estate potenziale sul corpo ricettore (CO): 1154.4 kg/d
carico organico TSS inverno potenziale sul corpo ricettore (CO): 1060.8 kg/d

Allegato 1-bis

Le principali caratteristiche tecniche dell'impianto di depurazione.

ADDUZIONE ACQUE REFLUE, munita di misuratore di portata dedicato

SOLLEVAMENTO INIZIALE: portata max pari a circa $2 \times 1500 \text{ m}^3/\text{h}$; prevalenza pari a 3.97 m; inclinazione pari a 38° ; lunghezza pari a 8000 mm

PRE-DISSABBIATURA: volume vasca di dissabbiatura pari a 38 m^3

DISSABBIATORE/DISOLEATORE: volume complessivo del DISSABBIATORE/DISOLEATORE pari a 220 m^3

pre-DENITRIFICAZIONE BIOLOGICA: volume complessivo delle vasche pari a $2 \times 2000 \text{ m}^3$

SOLLEVAMENTO INTERMEDIO: portata max pari a $3 \times 1296 \text{ m}^3/\text{h} + 1 \times 900 \text{ m}^3/\text{h}$

DENITRIFICAZIONE BIOLOGICA: volume complessivo delle vasche pari a $3 \times 1241.3 \text{ m}^3$

OSSIDAZIONE BIOLOGICA AEROBICA: volume complessivo delle vasche pari a $2 \times 1950 \text{ m}^3$

SEDIMENTAZIONE FINALE: volume complessivo delle vasche pari a $2 \times 2688 \text{ m}^3$; superficie complessiva delle vasche pari a $2 \times 2150 \text{ m}^2$

DISINFEZIONE: volume complessivo della vasca di disinfezione pari a 750 m^3 ; munita di misuratore di portata dedicato

POZZETTO di PRELIEVO FISCALE, munito di campionatore automatico refrigerato

PRE-ISPESSIMENTO: volume complessivo della vasca di PRE-ISPESSIMENTO pari a 250 m^3

DIGESTIONE ANAEROBICA: volume complessivo del reattore pari a 2500 m^3

POST-ISPESSIMENTO: volume complessivo della vasca di PRE-ISPESSIMENTO pari a 544 m^3

Allegato 1-ter

Elenco delle tipologie di rifiuti non pericolosi non canalizzati allo stato liquido e semi-liquido in ingresso installazione da avviare all'accumulo temporaneo di rifiuti, mediante le operazioni di smaltimento D15.

19 06 03 *"liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani"*

Allegato 2

Elenco delle tipologie di rifiuti non pericolosi non canalizzati allo stato liquido e semi-liquido in ingresso installazione da avviare al trattamento, mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9.

- 01 04 12 "sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11"
- 01 04 13 "rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07"
- 01 04 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
- 01 05 04 "fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci"
- 01 05 07 "fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06"
- 01 05 08 "fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06"
- 01 05 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
- 02 01 01 "fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia"
- 02 01 02 "scarti di tessuti animali"
- 02 01 03 "scarti di tessuti vegetali"
- 02 01 06 "feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito"
- 02 01 07 "rifiuti derivanti dalla silvicoltura"
- 02 01 99 "rifiuti non altrimenti specificati"
- 02 02 01 "fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia"
- 02 02 02 "scarti di tessuti animali"
- 02 02 03 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione"
- 02 02 04 "fanghi da trattamento sul posto degli effluenti"
- 02 02 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
- 02 03 01 "fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione"
- 02 03 02 "rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente"
- 02 03 04 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione"
- 02 03 05 "fanghi da trattamento sul posto degli effluenti"
- 02 03 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
- 02 04 02 "carbonato di calcio fuori specifica"
- 02 04 03 "fanghi da trattamento sul posto degli effluenti"
- 02 04 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
- 02 05 01 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione"
- 02 05 02 "fanghi da trattamento sul posto degli effluenti"
- 02 05 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
- 02 06 01 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione"
- 02 06 02 "rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti"
- 02 06 03 "fanghi da trattamento sul posto degli effluenti"
- 02 06 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
- 02 07 01 "rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima"
- 02 07 02 "rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche"
- 02 07 03 "rifiuti prodotti dai trattamenti chimici"
- 02 07 04 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione"

02 07 05 "fanghi da trattamento sul posto degli effluenti"
02 07 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
03 01 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
03 02 99 "prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati"
03 03 02 "fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)"
03 03 05 "fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta"
03 03 09 "fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio"
03 03 11 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10"
03 03 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
04 01 05 "liquido di concia non contenente cromo"
04 01 07 "fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo"
04 01 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
04 02 15 "rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14"
04 02 17 "tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16"
04 02 20 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19"
04 02 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
05 01 10 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09"
05 01 13 "fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie"
05 01 14 "rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento"
05 01 99 "rifiuti non altrimenti specificati"
05 06 04 "rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento"
05 06 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
05 07 99 "rifiuti non altrimenti specificati"
06 01 99 "rifiuti non altrimenti specificati"
06 02 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
06 03 14 "sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13"
06 03 16 "ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15"
06 03 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
06 05 03 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02"
06 10 99 "rifiuti non altrimenti specificati"
06 11 01 "rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio"
06 11 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
06 13 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
07 01 12 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11"
07 01 99 "rifiuti non altrimenti specificati"
07 02 12 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11"
07 03 12 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11"
07 03 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
07 04 12 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11"
07 04 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
07 05 12 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11"
07 05 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
07 07 12 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11"
07 07 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
08 01 12 "pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11"

08 01 14 "fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13"
08 01 16 "fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15"
08 01 18 "fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17"
08 01 20 "sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19"
08 01 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
08 02 02 "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici"
08 02 03 "sospensioni acquose contenenti materiali ceramici"
08 02 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
08 03 07 "fanghi acquosi contenenti inchiostro"
08 03 08 "rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro"
08 03 15 "fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14"
08 03 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
08 04 12 "fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11"
08 04 14 "fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13"
08 04 16 "rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15"
08 04 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
10 01 21 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20"
10 01 23 "fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22"
10 01 26 "rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento"
10 01 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
10 02 12 "rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11"
10 02 14 "fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13"
10 02 15 "altri fanghi e residui di filtrazione"
10 02 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
10 03 26 "fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25"
10 03 28 "rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27"
10 03 30 "rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29"
10 03 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
10 04 10 "rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09"
10 04 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
10 05 09 "rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08"
10 05 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
10 07 08 "rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07"
10 07 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
10 08 18 "fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17"
10 08 20 "rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19"
10 08 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
10 11 18 "fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17"
10 11 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
10 12 13 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti"
10 12 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
11 01 10 "fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09"
11 01 12 "soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11"
11 01 14 "rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13"
11 01 99 "rifiuti non specificati altrimenti"

- 16 03 04 *"rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03"*
- 16 03 06 *"rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05"*
- 16 10 02 *"rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01"*
- 16 10 04 *"concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03"*
- 17 05 06 *"materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05"*
- 19 04 04 *"rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati"*
- 19 05 03 *"compost fuori specifica"*
- 19 05 99 *"rifiuti non specificati altrimenti"*
- 19 06 03 *"liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani"*
- 19 06 05 *"liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale"*
- 19 06 99 *"rifiuti non specificati altrimenti"*
- 19 07 03 *"percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02"*
- 19 08 05 *"fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane"*
- 19 08 12 *"fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11"*
- 19 08 14 *"fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13"*
- 19 08 99 *"rifiuti non specificati altrimenti"*
- 19 09 03 *"fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione"*
- 19 09 06 *"soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico"*
- 19 11 06 *"fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05"*
- 19 13 04 *"fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03"*
- 19 13 06 *"fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05"*
- 19 13 08 *"rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07"*
- 20 03 04 *"fanghi delle fosse settiche"*
- 20 03 06 *"rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico"*

Allegato 3

Elenco delle tipologie di rifiuti pericolosi non canalizzati allo stato liquido e semi-liquido in ingresso installazione da avviare al trattamento, mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9.

- 05 01 09* *"fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose"*
- 06 01 01* *"acido solforico e acido solforoso"*
- 06 01 02* *"acido cloridrico"*
- 06 02 01* *"idrossido di calcio"*
- 06 02 04* *"idrossido di sodio e di potassio"*
- 07 07 01* *"soluzioni acquose di lavaggio e acque madri"*
- 09 01 01* *"soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa"*
- 09 01 02* *"soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa"*
- 09 01 04* *"soluzioni di fissaggio"*
- 09 01 05* *"soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore"*
- 12 03 01* *"soluzioni acquose di lavaggio"*
- 12 03 02* *"rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore"*
- 16 10 01* *"rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose"*
- 16 10 03* *"concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose"*
- 19 01 06* *"rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi"*
- 19 07 02* *"percolato di discarica, contenente sostanze pericolose"*
- 19 08 07* *"soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni"*
- 19 13 05* *"fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose"*
- 19 13 07* *"rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose"*

Allegato 4

Elenco delle materie prime/ausiliari autorizzate.

IPOCLORITO di SODIO, CAS no. 7681-52-9, H290 H314 H400 H411

ALLUMINATO SODICO (miscela), H290 H314 H318

CARBONE ATTIVO, CAS no. 7440-44-0

POLIELETTROLITA CATIONICO CENTRIFUGA (miscela), H318

POLIAMMINA (miscela), H412

POLIELETTROLITA CATIONICO NASTROPRESSA (miscela), H315 H319 H336

CALCE IDRATA, CAS no. 1305-62-0, H315 H318 H335

ANTISCHIUMA (miscela), nutriente della massa microbica del fango attivo, H290 H302 H318

POLIELETTROLITA PRETRATTAMENTO RIFIUTI (miscela)

GASOLIO, H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411

OLIO LUBRIFICANTE, H412 H302

OLIO LUBRIFICANTE, H319

Allegato 5

Elenco dei punti di emissione in atmosfera convogliate da censire ex art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e soggetti a monitoraggio/controllo ex art. 273-bis, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

Sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza monitorata	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
E4	<i>caldaia a servizio digestore</i> generatore di calore di fabbricazione ICI CALDAIE, mod. GREENOX.E 60 BIO, alimentato a biogas e a gasolio di potenza termica nominale pari a 630 kW_t, abbinato al bruciatore di fabbricazione CIB UNIGAS, mod. C92A tipo BG.MDSP.IT.Y.1.50.EC, matricola 1901873, alimentato a biogas (consumo massimo di biogas pari a 39÷144 Sm³/h) e a gasolio (consumo massimo di gasolio pari a 21÷78 kg/h) di potenza termica nominale pari a 250÷920 kW_t, impianto di combustione di potenza inferiore a 1 MW alimentato a biogas installato prima del 19/12/2017 ex art. 273-bis, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, impianto di combustione esistente multicomcombustibile con potenza termica complessiva pari a 630 KW_t, privo di sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera	-	%H₂O %O₂ polveri NO₂ SO₂ CO HCl COT-NHMC	-	-	-

Allegato 6

Elenco dei punti di emissione in atmosfera convogliate significativi e non soggetti a monitoraggio/controllo da autorizzare ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, dei punti di emissione in atmosfera convogliate non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, dei punti di emissione in atmosfera convogliate sottoposti ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e dei punti di emissione in atmosfera convogliate non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza monitorata	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
E1	torcia a biogas torcia di emergenza per la termodistruzione del biogas in caso di indisponibilità della caldaia asservita al trattamento biologico da autorizzare ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006	-	-	-	-	-
E2	sfiato silos calce sfiati del silos adibito allo stoccaggio della materia prima calce idrata (CAS no. 1305-62-0, H315 H318 H335), munito di sistema di contenimento per ridurre le emissioni di polveri in atmosfera mediante sistemi filtranti a tessuto (filtri a manica) da censire ex art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006	sistemi filtranti a tessuto (filtri a manica)	polveri	-	-	-

Allegato 7

Elenco dei punti di emissione in atmosfera diffuse da autorizzare ex art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 con il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

Sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza monitorata	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
LA	<i>linea acque</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla linea acque dell'impianto di depurazione e dalle operazioni di trattamento biologico (D8) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione nella linea acque dell'impianto di depurazione	-	-	-	24	365
LF	<i>linea fanghi</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione	-	-	-	24	365
ED1a	<i>linea fanghi – pre-ispessitore fanghi</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dal pre-ispessitore fanghi della linea fanghi dell'impianto di depurazione	-	-	-	24	365
ED2	<i>Linea fanghi – disidratazione fanghi (nastropressa)</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla disidratazione fanghi (nastropressa) della linea fanghi della linea fanghi dell'impianto di depurazione	-	-	-	24	365
ED6	<i>linea fanghi – post-ispessitore fanghi</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dal post-ispessitore fanghi della linea fanghi dell'impianto di depurazione	-	-	-	24	365
LAD9	<i>linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9)</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione	-	-	-	24	365
LFD9	<i>linea fanghi delle operazioni di prepretrattamento fisico-chimico (D9)</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione	-	-	-	24	365
ED1b	<i>operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) – pre-ispessitore fanghi</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dal pre-ispessitore fanghi della linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione	-	-	-	24	365

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 45598/2022 del 09-03-2022
Allegato 1 - Copia Documento

Sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza monitorata	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	d/anno
ED3	<i>operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) – disidratazione fanghi (centrifuga)</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla disidratazione fanghi (centrifuga) della linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti non canalizzati in ingresso installazione	-	-	-	24	365
ED4	<i>fanghi disidratati dalla centrifuga</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle operazioni di deposito temporaneo della tipologia di rifiuto non pericoloso identificato con il codice E.E.R. 19 08 12 “fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11”	-	-	-	24	365
ED5	<i>fanghi disidratati dalla nastropressa</i> emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle operazioni di deposito temporaneo della tipologia di rifiuto non pericoloso identificato con il codice E.E.R. 19 02 06 “fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05”	-	-	-	24	365

Allegato 8

Elenco dei punti di emissione idrica significativi e soggetti a monitoraggio/controllo da autorizzare con il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, con indicazione del corpo ricettore, della tipologia dello scarico e della durata dello scarico (proposta ARPA Molise).

sigla	descrizione dei punti di emissione idrica	corpo ricettore	Tipologia di sostanza monitorata	durata emissione	
				h/d	d/settimane
S1	<i>acque reflue industriali</i> acque reflue industriali generate dalla ricezione/chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti dalla Z.I. di SAN SALVO (CH) (sistema di collettamento fognario prevalentemente di tipo misto), compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, delle acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di SAN SALVO (CH) capoluogo, VASTO (CH) marina e MONTENERO di BISACCIA (CB) marina, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento, nonché le operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione tipologia scarico acque reflue industriali ex art. 16 della "Disciplina Scarichi"	fiume "Trigno" (codice 1027)	solidi speciali totali COD (come O₂) azoto totale (come N) fosforo tot. arsenico cadmio cromo totale cromo esavalente rame nichel mercurio piombo zinco cianuro libero (CN⁻) composti organoalogenati adsorbibili (AOX) indice degli idrocarburi (HOI) indice fenoli escherichia coli altri parametri della Tabella 3 all'Allegato 3 alla "Disciplina Scarichi", colonna scarichi in acque superficiali	24	365

Allegato 9

Piano di Monitoraggio del Gestore.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 45598/2022 del 09-03-2022
Allegato 1 - Copia Documento



ARAP SERVIZI S.R.L.

Società "in house-providing" con "controllo analogo" di ARAP
(Azienda Regionale per le Attività produttive)
Via Nazionale SS 602 km 51+355
65012 Cepagatti (PE)

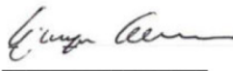
Impianto di depurazione consortile
Località C.da Padula
86036 Montenero di Bisaccia (CB)

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Elaborato tecnico n° 8

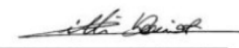
L'Amministratore Unico

Dott. Giuseppe Cellucci

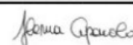


Il Direttore Tecnico

Dott. Davide Cilli



Ing. J. Cupaiolo



Cepagatti, 06.08.2020

1. PREMESSA	2
2. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL PIANO	2
2.1 Soggetto che realizza il monitoraggio ed i controlli	2
2.2 Parametri di processo e componenti ambientali oggetto di monitoraggio e controllo - Inquinanti/parametri da monitorare e controllare	3
2.3 Metodologie di monitoraggio	3
2.4 Accesso ai punti di campionamento	3
2.5 Incertezza delle misure	3
3. PARAMETRI DI PROCESSO SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO E CONTROLLO	3
3.1 COMPONENTI AMBIENTALI	3
3.2 GESTIONE DELL'IMPIANTO	12
3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi	12
3.2.2 – Indicatori di prestazione	13
4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO	13
5. MANUTENZIONE E TARATURA	13
6. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO	13
6.1.1 - Modalità di conservazione dei dati	13
6.1.2 - Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano	13

1. PREMESSA

La società Arap Servizi s.r.l. propone il presente Piano di Monitoraggio in cui sono indicate per ogni aspetto le misure o registrazioni previste, la loro frequenza, le modalità di esecuzione e le figure incaricate della loro esecuzione, al fine di valutare la conformità delle proprie emissioni rispetto ai limiti previsti e per avere a disposizione una serie di dati ambientali relativi alla propria attività svolta nel depuratore di C.da Padula, nel comune di Montenero di Bisaccia (Cb).

Gli elementi presenti nel piano di monitoraggio e controllo riguardano sia la concentrazione degli inquinanti nello scarico idrico finale, cioè le emissioni in acqua, principale aspetto ambientale legato all'attività, sia i parametri di processo indispensabili per comprendere la funzionalità dell'impianto e il corretto svolgimento del processo depurativo. Con il termine parametri di processo vengono identificati sia i consumi di materie e risorse in relazione al refluo trattato che le determinazioni eseguite in laboratorio sulle diverse sezioni dell'impianto di carattere chimico-fisico e biologico.

Gli elementi da monitorare sono indicati nelle tabelle presenti nel capitolo n°3.

2. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL PIANO

2.1 Soggetto che realizza il monitoraggio ed i controlli

Il monitoraggio ed i controlli delle emissioni sono svolti principalmente dal personale interno; per esigenze specifiche, la società si avvale di tecnici e strutture esterne, con cui vengono stipulati contratti, generalmente annuali, o per i singoli interventi.

Nel seguente paragrafo, in corrispondenza di ciascun parametro monitorato è indicato il personale addetto al monitoraggio (interno/esterno).

2.2 Parametri di processo e componenti ambientali oggetto di monitoraggio e controllo - Inquinanti/parametri da monitorare e controllare

Come anticipato nella premessa, la scelta dei parametri di processo e delle componenti ambientali comprese nel piano di monitoraggio è fatta in modo da poter identificare e quantificare le prestazioni ambientali dell'impianto al fine di garantire il processo depurativo ed operare nelle migliori condizioni tecnico-economiche oltre che di permettere all'autorità competente il controllo e la verifica della conformità operativa rispetto alle condizioni stabilite dell'autorizzazione integrata ambientale.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i parametri soggetti a monitoraggio indicando in relazione ad ognuno di essi i punti di campionamento, la frequenza, il personale incaricato, le unità di misura adottate e quant'altro ritenuto utile.

2.3 Metodologie di monitoraggio

Le determinazioni relative allo scarico idrico vengono eseguite, applicando le metodiche ufficiali (IRSACNR) indicate negli stessi riferimenti normativi, con frequenza quindicinale; per i controlli quotidiani sono utilizzate per alcuni parametri le metodiche ufficiali, mentre per altri dei kit validati.

Nel controllo di alcuni processi interni possono essere utilizzati dei micro-metodi o metodi interni che comunque vengono periodicamente confrontati con quelli ufficiali per verificarne l'affidabilità.

2.4 Accesso ai punti di campionamento

I punti di campionamento e monitoraggio sono regolarmente accessibili. In particolare, è stato realizzato un accesso esclusivo al pozzetto di scarico del refluo depurato lungo la recinzione esterna del sito.

Inoltre, gli altri punti di campionamento, in cui avvengono i prelievi per lo svolgimento delle misure dei parametri di processo, sono postazioni quotidianamente ispezionate per il controllo generale del funzionamento dell'impianto.

2.5 Incertezza delle misure.

L'incertezza associata ad ogni singola misurazione dei parametri è riportata nei certificati di analisi di carattere ufficiale.

3. PARAMETRI DI PROCESSO SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO E CONTROLLO

3.1 COMPONENTI AMBIENTALI

Le materie prime, che nel processo di depurazione diventano i prodotti impiegati come condizionanti nel trattamento, sono relazionate con i volumi di refluo trattato, con i rifiuti liquidi conferiti o con i fanghi prodotti, in base al loro specifico utilizzo.

3.1.1 Materie prime

All'inizio di ogni mese il Conduttore dell'impianto verifica e registra i consumi relativi al mese precedente dei prodotti utilizzati nel processo depurativo, associandoli al volume di rifiuti liquidi trattati, al refluo depurato complessivo o alla quantità di fanghi prodotta e calcolando i relativi indicatori di consumo. Questi ultimi sono confrontati con i dati registrati in precedenza e in caso di valori anomali si indaga per identificarne la causa.

I dati di consumo registrati mensilmente vengono confrontati a fine anno con i dati amministrativi, per controllarne la corrispondenza.

Si è scelto di effettuare le registrazioni mensili poiché, un solo controllo annuale, non consentirebbe di intervenire tempestivamente in caso di deviazioni dai valori medi di consumo.

Tabella 1 – Quantità di materie prime impiegate nel ciclo produttivo

Tipo di materia prima (nome commerciale)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Unità di misura	Modalità registrazione /trasmissione	Quantità utilizzata (ton/anno)
Carbone Attivo	Pre-trattamento rifiuti	Solido	N° sacchi	Mensile/ annuale	kg	Manuale cartacea e elettronica su pc	
Ipoclorito di sodio	Disinfezione refluo	Liquido	Livello serbatoio	Mensile/ annuale	ton	Manuale cartacea e elettronica su pc	
Flocculante (policloruro di alluminio/alluminato sodico/...)	Pre-trattamento rifiuti	Liquido	Livello serbatoio	Mensile/ annuale	kg	Manuale cartacea e elettronica su pc	
Polielettrolita cationico	Disidratazione fanghi	Liquido	N° cisternette	Mensile/ annuale	kg	Manuale cartacea e elettronica su pc	
Polielettrolita cationico	Pre-trattamento rifiuti	Solido	N° sacchi	Mensile/ annuale	kg	Manuale cartacea e elettronica su pc	
Poliammina	Pre-trattamento rifiuti	Liquido	N° cisternette	Mensile/ annuale	kg	Manuale cartacea e elettronica su pc	
Calce Idrata/Ossido di calce	Pre-trattamento rifiuti	Solido	Livello silos	Mensile/ annuale	kg	Manuale cartacea e elettronica su pc	
Fonte di carbonio	Sezione biologica (denitro/ossidazione)	Liquido	Livello vasca	Mensile/ annuale	kg	Manuale cartacea e elettronica su pc	
Antischiuma	Vasca disinfezione refluo	Liquido	N° cisternette	Mensile/ annuale	kg	Manuale cartacea e elettronica su pc	
Nutriente della massa microbica del fango attivo	Ossidazione biologica	Liquido	N° cisternette	Mensile/ annuale	kg	Manuale cartacea e elettronica su pc	
Benzalconio cloruro	Disinfezione fanghi	Liquido	N° taniche	Mensile/ annuale	kg	Manuale cartacea e elettronica su pc	
Enzimi	Ossidazione biologica	Liquido	N° contenitori	Mensile/ annuale	kg	Manuale cartacea e elettronica su pc	

I consumi dei prodotti utilizzati nel trattamento sono riferiti al refluo trattato, cioè alla portata complessiva in uscita dall'impianto costituita dalla somma del volume dei rifiuti liquidi conferiti su gomma e del refluo in ingresso dalla rete fognaria oppure possono essere messi in relazione ai quantitativi di fanghi prodotti o ai soli rifiuti liquidi.

4 di 13

Combustibili

L'unico combustibile utilizzato in impianto è il gasolio che serve per alimentare la caldaia a servizio del digestore quando il biogas prodotto non è sufficiente, per alimentare la caldaia della palazzina servizi e per autotrazione. Nel sito sono presenti tre serbatoi, ognuno dedicato ad uno scopo specifico. Mensilmente viene contabilizzato il consumo di gasolio per il digestore e per autotrazione.

3.1.2 Risorse idriche

Tabella 2 – Quantità di acqua impiegata nel ciclo produttivo

Fonte di approvvigionamento	Fase di utilizzo	Punto di misura	Unità di misura	Frequenza di controllo	Quantità utilizzata (mc/anno)	Modalità registrazione /trasmissione
Acquedotto - Rete di distribuzione comunale per acqua potabile	Servizi igienico sanitari	Contatore	m³	Annuale	-	Manuale cartacea e elettronica su pc
Rete interna per acqua di riuso	Irrigazione – Operazioni di lavaggio vasche di trattamento e altre utenze	Stima	m³	-	-	Manuale cartacea e elettronica su pc

3.1.3 Consumo energia

Il consumo di energia elettrica è registrato mensilmente. Le macchine presenti in impianto sono periodicamente sottoposte ad interventi di manutenzione ordinaria al fine di garantire il loro corretto funzionamento e per poter individuare tempestivamente eventuali anomalie.

La produzione di energia termica viene stimata in base alle ore di funzionamento della caldaia, alla produzione di biogas e al consumo di gasolio registrato. Il funzionamento della caldaia è regolato dalla temperatura dell'acqua presente nello scambiatore di calore in cui avviene il riscaldamento dei fanghi prima di essere immessi nel digestore.

Tabella 3 – Quantità di energia impiegata nel ciclo produttivo

Descrizione	Tipologia	Punto di misura	Modalità di controllo	Utilizzo	Consumo totale energia (kWh/mese - anno)	Frequenza di controllo	Modalità registrazione /trasmissione
Energia importata da rete esterna	Elettrica	Contatore	Registrazione dati	Intera funzionalità impianto – depurazione refluo	-	Mensile/ annuale	Manuale cartacea e elettronica su pc
Energia prodotta	Termica	-	Stima	Riscaldamento fanghi ispessiti	-	Mensile/ annuale	Manuale cartacea e elettronica su pc

5 di 13

3.1.4 Combustibili

L'unico combustibile utilizzato in impianto è il gasolio che serve per alimentare la caldaia a servizio del digestore quando il biogas prodotto non è sufficiente, per alimentare la caldaia della palazzina servizi e per autotrazione. Nel sito sono presenti tre serbatoi, ognuno dedicato ad uno scopo specifico. Mensilmente viene contabilizzato il consumo di gasolio per il digestore e per autotrazione.

Tipologia	Fase di utilizzo	Stato fisico	Punto di misura	Unità di misura	Modalità di controllo	Consumo totale (litri/mese - anno)	Frequenza di controllo	Modalità registrazione /trasmissione
Gasolio	Alimentazione caldaia digestore e caldaia palazzina uffici	Liquido	-	Litri	Da fatture	-	Mensile/annuale	Manuale cartacea e elettronica su pc
Gasolio	Autotrazione	Liquido	Sistema erogazione	Litri	Registrazione dati contalitri	-	Mensile/annuale	Manuale cartacea e elettronica su pc

3.1.5 Emissioni in aria

Le due caldaie presenti nel sito vengono regolarmente sottoposte a manutenzione da parte di tecnici esterni. Secondo la legislazione vigente, viene eseguita l'analisi di combustione con il relativo controllo dei fumi.

Punto di emissione	Provenienza	Punto di misura	Tipo controllo	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità registrazione /trasmissione
E3	Caldaia palazzina uffici	Camino	Analisi combustione	Analisi	Annuale	Cartacea
E4	Caldaia digestore	Camino	Analisi combustione	Analisi	Semestrale	Cartacea

3.1.6 Emissioni in acqua

L'unico scarico idrico presente nel sito è indicato con la sigla S1; in questo punto viene effettuato il campionamento del refluo depurato per il monitoraggio delle caratteristiche chimico fisiche e biologiche e per la verifica della conformità legislativa, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In uscita è presente un misuratore di portata.

I parametri più significativi per la corretta gestione del processo di depurazione per la verifica della conformità legislativa, sono analizzati quotidianamente (giorni lavorativi) su un campione istantaneo dal personale presente nell'unità operativa, mentre analisi più approfondite vengono eseguite con frequenza quindicinale su un campione medio composito (3 ore) o istantaneo presso il laboratorio centralizzato, collocato in una struttura differente, ma gestito sempre dalla società.

Tabella 4 – Scarico idrico

Punto di emissione	Provenienza	Recapito	Portata (m ³ /giorno - anno)	Durata emissione
S1	Depurazione reflui e smaltimento rifiuti	Canale – fiume Trigno	-	continua 24h/ giorno – 365 giorni/anno

Tabella 5 – Inquinanti/parametri monitorati allo scarico idrico

Punti di controllo (Emissioni in acqua)		Inquinanti/parametri	Modalità di controllo	Personale Interno/ Esterno	Frequenza di controllo	Unità di misura	Modalità registrazione controlli
Sigla	Denominazione						
S1	Scarico impianto	Ammoniacale	Analisi in laboratorio	I	Quotidiana	mg/l (NH ₄ ⁺)	Manuale cartacea e elettronica su pc
		Azoto nitrico	Analisi in laboratorio	I		mg/l (N)	
		Azoto nitroso	Analisi in laboratorio	I		mg/l (N)	
		COD	Analisi in laboratorio	I		mg/l	
		Cloro residuo	Analisi in laboratorio	I		mg/l Cl ₂	
		conducibilità	Analisi in laboratorio	I		S/cm	
		pH	Analisi in laboratorio	I	Ogni 15 giorni	upH	
		COD	Analisi in laboratorio	I		mg/l	
		BOD ₅	Analisi in laboratorio	I		mg/l (O ₂)	
		Cloro residuo	Analisi in laboratorio	I		mg/l Cl ₂	
		Solidi sospesi	Analisi in laboratorio	I		mg/l	
		Cloruri	Analisi in laboratorio	I		mg/l (Cl ⁻)	
		Fosforo totale	Analisi in laboratorio	I		mg/l (P)	
		Azoto ammoniacale	Analisi in laboratorio	I		mg/l (NH ₄ ⁺)	
		Azoto nitroso	Analisi in laboratorio	I		mg/l (N)	
		Azoto nitrico	Analisi in laboratorio	I		mg/l (N)	
		Escherichia Coli	Analisi in laboratorio	I		MPN/100 ml	
		Saggio di tossicità	Analisi in laboratorio	I		% inibizione	

	Grassi e olii animali/vegetali	Analisi in laboratorio	I	mg/l
	Arsenico	Analisi in laboratorio	I	mg/l
	Boro	Analisi in laboratorio	I	mg/l
	Cadmio	Analisi in laboratorio	I	mg/l
	Cromo totale	Analisi in laboratorio	I	mg/l
	Rame	Analisi in laboratorio	I	mg/l
	Nichel	Analisi in laboratorio	I	mg/l
	Piombo	Analisi in laboratorio	I	mg/l
	Zinco	Analisi in laboratorio	I	mg/l
	Solventi clorurati	Analisi in laboratorio	I	mg/l
	Solventi organici aromatici	Analisi in laboratorio	I	mg/l

Periodicamente il refluo in uscita viene campionato ed analizzato anche dal personale Arpa Molise per le verifiche previste dalla normativa vigente.

Anche il refluo in ingresso proveniente dalla rete fognaria viene monitorato con frequenza settimanale/quindicinale secondo quanto riportato nella seguente tabella. Tali dati sono indispensabili per la corretta gestione dei processi depurativi.

Tabella 6 – Parametri monitorati all’ingresso dell’impianto – arrivo rete fognaria

Punti di controllo	Parametri	Modalità di controllo	Personale Interno/ Esterno	Frequenza di controllo	Unità di misura	Modalità registrazione controlli
POZZETTO INGRESSO LIQUAME	Ammoniaca	Analisi in laboratorio	I	Settimanale	mg/l (NH ⁴⁺)	Manuale cartacea e elettronica su pc
	COD	Analisi in laboratorio	I		mg/l	
	pH	Analisi in laboratorio	I		upH	
	pH	Analisi in laboratorio	I		upH	
	COD	Analisi in laboratorio	I	Ogni 15 giorni	mg/l	
	BOD ₅	Analisi in laboratorio	I		mg/l (O ₂)	
	Solidi sospesi	Analisi in laboratorio	I		mg/l	
	Cloruri	Analisi in laboratorio	I		mg/l (Cl ⁻)	
	Fosforo totale	Analisi in laboratorio	I		mg/l (P)	
	Azoto ammoniacale	Analisi in laboratorio	I		mg/l (NH ₄)	

Azoto nitrico	Analisi in laboratorio	I	mg/l (N)
Saggio di tossicità	Analisi in laboratorio	I	% inibizione
Escherichia Coli	Analisi in laboratorio	I	MPN/100 ml

In caso di anomalie presenti nel refluo in ingresso all'impianto è possibile prelevare dei campioni lungo la rete fognaria consortile o in corrispondenza degli scarichi idrici delle aziende collegate, per verificarne le caratteristiche chimiche e l'idoneità al trattamento in fogna, ampliando anche il numero dei parametri da determinare.

Nelle diverse sezioni dell'impianto sono attuate altri controlli per verificare il corretto svolgimento del processo, come indicato nel piano di controllo del laboratorio interno definito dalla società di seguito riportato.

Tabella 7 - Linea trattamento biologico refluo e relativi fanghi

Punti di controllo	Parametri	Modalità di controllo	Personale Interno/ Esterno	Frequenza di controllo	Unità di misura	Modalità registrazione controlli
Vasca di ossidazione	Volume fanghi 30'	Misura in laboratorio	I	Quotidiana	ml/l	Manuale cartacea e elettronica su pc
	Solidi sospesi	Misura in laboratorio	I		mg/l	
	SVI	Calcolo	I		ml/g	
	Ossigeno disciolto	Misura in laboratorio	I		mg/l	
	Temperatura	Misura in laboratorio	I	Settimanale	°C	
	SBI	Analisi in laboratorio	I		numero	
	OUR	Prova in laboratorio	I		mg O ₂ /kg fango*h	
	AUR	Prova in laboratorio	I		mg NH ₄ +/g SST*h e mg NO ₂ -+NO ₃ -/g SST*h	
Denitrificazione	COD	Analisi in laboratorio	I	Quotidiana	mg/l	Manuale cartacea e elettronica su pc
	Ossigeno disciolto	Misura in laboratorio	I		mg/l	
	Azoto nitrico	Analisi in laboratorio	I		mg/l	
	Solidi sospesi	Misura in laboratorio	I		mg/l	
	Temperatura	Misura in laboratorio	I		°C	
Caricamento digestore	pH	Misura in laboratorio	I	Settimanale	upH	Manuale cartacea e elettronica su pc
	Temperatura	Misura in laboratorio	I	Settimanale	°C	
	SST	Misura in laboratorio	I	Quindicinale	%	
	Portata	Registrazione	I	Quotidiana	m ³ /giorno	

Digestore anaerobico	pH	Misura in laboratorio	I	Quotidiana	upH	Manuale cartacea e elettronica su pc
	Temperatura	Misura in laboratorio	I		°C	
	Alcalinità	Analisi in laboratorio	I		mg/l	
	Acidità	Analisi in laboratorio	I		mg/l	
	SST	Misura in laboratorio	I	Quindicinale	%	Manuale cartacea e elettronica su pc
Disidratazione fanghi (nastro pressa)	SST	Misura in laboratorio	I	Quindicinale	%	

I rifiuti liquidi conferiti sono analizzati a spot, quotidianamente, verificando i parametri di maggior interesse (COD; pH, ammoniaca) ed eventuali altre determinazioni, se ritenuto necessario; tali dati sono riportati su apposito registro. Inoltre vengono eseguite alcune determinazioni, di norma, COD, pH, ammoniaca, su un campione costituito dai rifiuti pre-trattati, prima che siano immessi nella sezione biologica, come riportato nella tabella seguente.

Tabella 8 - Linea trattamento rifiuti e relativi fanghi

Punti di controllo	Parametri	Modalità di controllo	Personale Interno/ Esterno	Frequenza di controllo	Unità di misura	Modalità registrazione controlli
Vasca di dosaggio	COD	Misura in laboratorio	I	Settimanale	mg/l	Manuale cartacea e elettronica su pc
	Ammoniaca	Misura in laboratorio	I		mg/l	
	pH	Misura in laboratorio	I		upH	
Disidratazione fanghi (centrifuga)	SST	Misura in laboratorio	I	Quindicinale	%	Manuale cartacea e elettronica su pc

Mensilmente viene stimato il rendimento dell'impianto sulla base del COD rimosso, calcolando il valore medio di questo parametro in ingresso e in uscita.

3.1.7 Rumore

Le misure di rumore ambientale, eseguite in prossimità della recinzione dell'impianto di depurazione, vengono periodicamente eseguite per verificare la conformità del rumore immesso nell'ambiente esterno ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Tabella 9 - Rumore, sorgenti principali

Apparecchiatura	Punto di misura	Frequenza di controllo	Unità di misura	Personale Interno/ Esterno	Modalità di controllo	Modalità registrazione controlli
Compressori vasca di ossidazione	Confine	Ogni 4 anni	dB	E	Misura in campo	Cartacea
Area coclee sollevamento iniziale	Confine	Ogni 4 anni	dB	E	Misura in campo	Cartacea
Compressori digestore	Confine	Ogni 4 anni	dB	E	Misura in campo	Cartacea

3.1.8 Rifiuti

Poiché l'impianto è autorizzato allo smaltimento dei rifiuti, vi sono una serie di controlli, documentali ed analitici, prima di consentire il conferimento degli stessi presso il sito. Nella tabella seguente sono indicati i controlli ordinari che si eseguono quotidianamente su rifiuti omologati e regolarmente conferiti.

Tabella 10 – Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Rifiuti controllati	Modalità di controllo e di analisi	Punto di controllo	Frequenza di controllo	Modalità registrazione controlli
Smaltimento rifiuti autotrasportati	Tutti quelli in ingresso	Quantitativo	Ufficio pesa	Ogni singolo conferimento	Registro carico/scarico
		Controllo visivo	Area scarico		-
		Analisi di laboratorio	Laboratorio	A spot	Registro interno

Tabella 11 – Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti	Modalità di controllo e di analisi	Smaltimento/ Recupero (t/a)	Frequenza di controllo*	Modalità registrazione controlli
Disidratazione fanghi biologici	190812	Quantitativa	Esterno	Quotidiana	Registro/ formulari/ MUD/Rdp
		Analisi di laboratorio		Annuale	
Disidratazione fanghi da pretrattamento rifiuti liquidi	190206	Quantitativa	Esterno	Quotidiana	Registro/ formulari/ MUD/Rdp
		Analisi di laboratorio		Annuale	
Vagliatura reflu	190801	Quantitativa	Esterno	Settimanale	Registro/ formulari/ MUD/Rdp
		Analisi di laboratorio		Annuale	
Vagliatura rifiuti	190801	Quantitativa	Esterno	Mensile	Registro/ formulari/ MUD/Rdp
		Analisi di laboratorio		Annuale	
Attività uffici	080318	Quantitativa	Esterno	Semestrale	Registro/ formulari/ MUD/Rdp
Laboratorio analisi	160506* 161001*	Quantitativa	Esterno	Quadrimestrale	Registro/ formulari/ MUD/Rdp
Manutenzione apparecchiature	130205*	Quantitativa	Esterno	Semestrale	Registro/ formulari/ MUD/Rdp

(*) Le analisi sono eseguite da laboratori esterni, secondo le frequenze previste dagli impianti di destino e comunque nel rispetto della normativa vigente.

3.1.9 Acque sotterranee

Al fine del controllo delle caratteristiche della falda si prevede la realizzazione di n.4 piezometri di controllo. Il set di analisi da effettuare sui campioni prelevati e la loro frequenza saranno concordati e condivisi preventivamente con il personale di ARPA Molise

3.2 GESTIONE DELL'IMPIANTO

3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

FASI CRITICHE

Le fasi critiche sono rappresentate da valori anomali dei parametri dello scarico idrico, prossimi ai limiti legislativi, ma comunque inferiori ad essi. Per evitare il verificarsi di queste situazioni vengono regolarmente eseguite le analisi di controllo del processo nelle varie sezioni dell'impianto. Se comunque non si riesce ad intervenire prima e si registrano delle emissioni eccezionali si cerca di individuare la causa di tali anomalie il prima possibile e si modificano di conseguenza i parametri operativi su cui è possibile intervenire (dosaggi prodotti, introduzione enzimi, carbone, regolazione tempi di funzionamento di pompe, aeratori,). Se necessario, per ripristinare le normali condizioni operative dell'impianto, in caso di problemi particolari, viene interrotto il trattamento dei rifiuti liquidi esterni.

In caso di mancanza di alimentazione elettrica delle principali apparecchiature, è presente un sistema di telecontrollo che invia messaggi di allarme ai numeri di telefono del personale reperibile.

FASI DI AVVIO, MALFUNZIONAMENTO, ARRESTO DELL'IMPIANTO

Per il tipo di processo svolto non sono previste fasi di avvio o di arresto dell'impianto. Le fasi di malfunzionamento possono comportare delle emissioni anomale pertanto la gestione è analoga a quanto espresso nel precedente paragrafo.

Il personale interno effettua quotidianamente il giro di controllo di tutte le sezioni dell'impianto per verificare la funzionalità delle apparecchiature.

Tabella 12 – Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Attività	Macchina	Frequenza controllo	Modalità di controllo	Personale Interno/ Esterno	Modalità registrazione controlli
Sezioni di trattamento: - linea depurazione biologica - linea trattamento rifiuti - linee trattamento fanghi	Installate	Giornaliera	Ispezione visiva	I	Cartacea

Nella tabella seguente sono riportati gli interventi eseguiti da personale esterno; altri controlli vengono effettuati in base a quanto previsto dalle singole apparecchiature da personale interno o dalla squadra di manutenzione.

Tabella 13 – Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Personale Interno/ Esterno	Modalità registrazione controlli
Compressori ossidazione	Manutenzione ordinaria (olio, filtri, ..)	Ogni 2 mesi	E	Cartacea
Caldaia digestore	Verifica corretto funzionamento	Mensile	E	Cartacea
Caldaia palazzina uffici	Verifica corretto funzionamento	Mensile (da ottobre a marzo)	E	Cartacea

3.2.2 – Indicatori di prestazione

Tabella 14 – Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Personale Interno/ Esterno	Modalità registrazione controlli
Emissione COD, Azoto, (principali parametri dello scarico)	kg/anno	Media dei dati (calcolo o stima)	Mensile/annuale	E	Cartacea
Energia elettrica consumata per volume di refluo trattato	MWh/m3	Calcolo	Mensile/annuale	E	Cartacea
Consumo specifico materie prime (es.: polietilene/fanghi, calce/rifiuti trattati ...)	t/t o kg/t	Calcolo	Mensile/annuale	E	Cartacea

4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

In ciascuna tabella, in corrispondenza delle singole attività sono state riportate le indicazioni relative ai soggetti individuati quali esecutori. Le attività di controllo a cura degli enti che emergeranno fase di autorizzazione saranno successivamente inserite nel piano.

5. MANUTENZIONE E TARATURA

Gli strumenti di monitoraggio presenti in impianto sono sottoposti a manutenzione da parte del personale interno e in caso di necessità dalla stessa ditta installatrice.

I metodi impiegati per lo svolgimento delle analisi di laboratorio vengono verificati periodicamente attraverso la ripetizione delle rette di taratura; inoltre, con frequenza variabile, insieme alle determinazioni da compiere viene eseguita la misura su uno standard di riferimento.

La bilancia utilizzata in laboratorio, invece, viene annualmente tarata da tecnici esterni.

6. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

6.1.1 - Modalità di conservazione dei dati

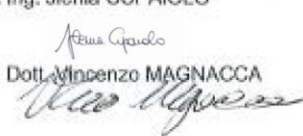
I dati raccolti nell'esecuzione del piano di monitoraggio vengono archiviati come documentazione di gestione dell'impianto, in genere sia in formato cartaceo che elettronico e per un periodo pari a 5 anni. Per alcuni documenti i tempi di archiviazione sono indicati dalla legislazione vigente (MUD/formulari/registro carico e scarico).

6.1.2 - Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Sarà cura della società inviare annualmente, prima del 30 giugno, una sintesi dei risultati ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed a quanto indicato nel Piano di monitoraggio e di controllo relativi all'anno solare precedente.

Allegato 10

Il regolamento recante *“Procedure di accettazione e analisi dei carichi di rifiuti liquidi presso l’impianto di depurazione sito in Località Padula nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB)”*.

 Sede legale Via Nazionale SS 602 km 51+355 65012 - Cepagatti (PE)		
ELABORATO TECNICO	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE <i>art. 29-quater, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</i> <u>Impianto di Montenero di Bisaccia-loc. PADULA</u>	Allegato n. 13
	Regolamento/procedure accettazione rifiuti	Scala
APPROVAZIONI		SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
AMMINISTRATORE UNICO ARAP SERVIZI  ARAP SERVIZI SRL L'Amministratore Unico Nicola Del Prete		ELABORATO DA: Ing. Jlenia CUPAILO  Dott. Vincenzo MAGNACCA Per ARAP Ing. Emanuela PATTORI   DATA 19 GENNAIO 2022



Regolamento recante “Procedure di accettazione e analisi dei carichi di rifiuti liquidi presso l’impianto di depurazione sito in Località Padula nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB)”

1. PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le fasi di accettazione dei carichi di rifiuti liquidi/fangoso pompabili presso l’impianto di depurazione e trattamento rifiuti sito in Località Padula nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB).

Con provvedimento emesso dalla Regionale Molise n. D.D. 394 del 05/09/2008 è stata rilasciata l’autorizzazione al trattamento rifiuti ex art. 210 D.Lgs. 152/2006.

È in itinere il procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo smaltimento, presso il citato impianto, dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi.

La potenzialità dell’impianto, le operazioni di smaltimento autorizzate ai sensi dell’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, sono individuate come segue:

LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI NON PERICOLOSI
Operazioni di smaltimento D8-D9-D15
Potenzialità di trattamento 198.000 mc/anno

RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO

Tabella 1 Rifiuti trattati presso l’impianto

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti della silvicoltura
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali



02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 45598/2022 del 09-03-2022
Allegato 1 - Copia Documento



05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
06 01 02* acido cloridrico
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 01* idrossido di calcio
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro



08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 04* soluzioni fissative
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti



10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature



2. PROCEDURA DI PREACCETTAZIONE E OMOLOGA

2.1 DOCUMENTAZIONE

Al fine di valutare la compatibilità tecnica di un rifiuto con i processi di depurazione e trattamento attuati nell'impianto ARAP sito in C.da Padula del Comune di Montenero di Bisaccia (CB), **il produttore/detentore/intermediario deve fornire, con almeno 10 giorni di anticipo, rispetto alla data fissata per il primo conferimento e con validità prevista dalla legge**, una caratterizzazione di base del rifiuto attraverso la presentazione della seguente documentazione:

1. DOCUMENTAZIONE ANALITICA comprendente un Certificato analitico contenente le seguenti informazioni

- Classificazione di pericolosità del rifiuto (pericoloso assoluto, non pericoloso assoluto, eventuale presenza di codice a specchio) con indicazione del codice EER, timbrata e firmata da tecnico abilitato;
- Per i rifiuti non pericolosi con codice a specchio: dichiarazione di classificazione ex D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.Lgs 03 dicembre 2010 n. 205 e di quanto riportato nel Regolamento 1272/2008/CE, Regolamento 1357/2014/UE che modifica l'All. III della Direttiva 2008/98/CE, Reg. UE 2017/997 riferiti alle diverse caratteristiche di pericolosità (da HP1 a HP15), nel Regolamento 1342/2014/UE che modifica il Regolamento 850/2004/CE, e considerata la Decisione 2014/955/UE che sostituisce la Decisione 200/532/CE e infine tenendo conto della Legge n. 13 del 27.02.2009, come modificata dal D.M.04.08.2010, della Legge n. 28 del 24.03.2012 e della Legge n. 116 del 11.08.2014). Per tutte le classi elencate non si evidenziano il superamento dei valori limite di cui all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, così come modificato del Reg. UE 2017/997, della Direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, all'Art. 6 del Dlgs 13.01.2003 n. 36, all'All. IV del Reg. CE 850/2004 e al Reg. CE 1272/2008. Il produttore ha escluso la contaminazione del rifiuto con sostanze che presentano le caratteristiche di pericolo (da HP1 a HP15).
- data e luogo di prelievo del campione;
- ragione sociale del produttore/detentore;
- metodiche analitiche utilizzate.

2. Scheda di caratterizzazione di cui all'**Allegato 1**, compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata. Per i reflui di origine prevalentemente organica, quali spurghi di pozzi neri (codici EER 200304 e 200306), in luogo della scheda descrittiva è richiesta la dichiarazione di responsabilità attestante la qualità e la provenienza del refluo conferito, mediante compilazione dell'**Allegato 3**;

3. Dichiarazione relativa all'assenza di carichi pendenti mediante compilazione dell'**Allegato 2**.

Al termine di questo controllo preventivo, si consegue l'omologazione del rifiuto, ossia la dichiarazione della sua accettabilità in impianto. ARAP Servizi S.r.l. rilascia al produttore/detentore la dichiarazione di "Omologa" che ha validità prevista dalla legge, riportata in calce alla scheda di caratterizzazione. Tale validità è subordinata al rispetto delle caratteristiche del rifiuto determinate in fase di controllo preliminare.



Il produttore/detentore in caso di variazioni al processo che origina il rifiuto dovrà tempestivamente fornire ad ARAP/ARAP Servizi S.r.l. la documentazione analitica aggiornata ed un nuovo campione rappresentativo che ARAP/ARAP Servizi S.r.l. sottoporrà a verifica analitica e, se necessario, a nuovo procedimento di omologa.

ARAP/ARAP Servizi S.r.l. può, in aggiunta a quanto sopra descritto, richiedere informazioni o analisi integrative al produttore/detentore del rifiuto nonché eseguire campionamenti e controlli analitici su tutti i rifiuti in ingresso in qualsiasi momento.

2.2 VERIFICA DI CONFORMITA' ALL'OMOLOGA

La procedura di accettazione dei rifiuti comprende, in aggiunta alla parte documentale di cui al paragrafo 2.1, l'analisi da parte di ARAP/ARAP Servizi S.r.l. di un controcampione prelevato a propria cura, rappresentativo del rifiuto in esame e del processo che l'ha generato, per accertarsi che abbia caratteristiche conformi ai trattamenti.

Se venissero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato dal produttore/detentore del rifiuto e/o mutamenti non opportunamente e tempestivamente comunicati nelle caratteristiche chimico/fisiche dello stesso, ARAP/ARAP Servizi S.r.l. provvede a darne comunicazione formale al produttore/detentore e a sospendere i conferimenti revocando l'eventuale omologa rilasciata. Il produttore/detentore, in relazione al rifiuto sospeso, dovrà essere, nel caso, nuovamente sottoposto a procedura di preaccettazione ed omologa.

In fase preliminare di omologa vengono fissati i valori dei parametri caratteristici che verranno utilizzati come riferimento per le verifiche puntuali da effettuare su ogni carico di rifiuto liquido in ingresso a cura degli addetti allo scarico.

In caso di superamento di alcuni parametri, che non comportano la revoca dell'omologa del rifiuto, per l'attività di smaltimento viene applicata, in fase di fatturazione, una diversa tariffa in base alla fascia in cui si viene a collocare il rifiuto a seguito delle determinazioni analitiche svolte.

3. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E ANALISI DEI CARICHI

Lo scopo della presente procedura è di stabilire una metodologia da applicare durante le fasi di ricezione dei carichi, per il controllo degli stessi.

Le informazioni contenute nel presente paragrafo riguardano le fasi di accettazione dei carichi, quindi dopo il rilascio del documento di omologa concesso all'atto della richiesta di conferimento e **previa prenotazione dello scarico che deve avvenire entro il giovedì della settimana precedente a quella per la quale viene richiesto il conferimento**—all'impianto di depurazione e trattamento rifiuti di Montenero di Bisaccia (CB) in località Padula, attraverso l'invio di una mail all'indirizzo angela.laspada@arapservizi.it.

Per effettuare una più completa caratterizzazione del rifiuto, ARAP/ARAP Servizi S.r.l. può richiedere al produttore/detentore l'effettuazione di uno o più carichi di prova.

3.1 ACCESSO DEI RIFIUTI LIQUIDI

I rifiuti liquidi vengono conferiti a mezzo di autocisterne. All'arrivo dell'autocisterna presso l'impianto il conducente deve presentarsi all'ufficio accettazione e mostrare il Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) che accompagna il carico. Nel caso il conducente ne fosse sprovvisto il



mezzo deve essere respinto. L'ufficio *accettazione* comunica agli addetti allo scarico la presenza, in prossimità dell'ingresso, di mezzi in attesa di conferire i rifiuti.

Il responsabile dell'impianto o un suo preposto, in fase di accettazione dei carichi, deve effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare che lo scarico sia previsto nel programma settimanale dei conferimenti. Nel caso di conferimento non programmato, dopo il controllo documentale, verrà valutata dal responsabile impianto la possibilità di effettuare ugualmente lo scarico in accordo con le disponibilità e la programmazione dei trattamenti;
2. Verificare che il carico sia accompagnato dal Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), debitamente compilato in ogni sua parte;
3. Verificare che le informazioni contenute nel FIR siano corrette;
4. Verificare inoltre i documenti presentati dal conferitore:
 - copia dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, con indicato elenco dei mezzi autorizzati e i rifiuti per cui la ditta e il mezzo sono autorizzati;
 - copia della polizza assicurativa, aggiuntiva alla normale R.C. auto, contro i danni ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti, con attestazione dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo ove ricorra;
 - copia del documento d'identità dell'autista, qualora non già registrato presso l'accettazione dell'impianto.
5. Confrontare quanto riportato nel formulario con le analisi eseguite dal produttore per la caratterizzazione chimico fisica del rifiuto effettuate in occasione dell'omologa;
6. Registrare tutti i dati relativi al carico verificando contestualmente la validità delle autorizzazioni dei soggetti indicati nel FIR.

NOTA BENE

Nel caso in cui i controlli documentali evidenzino difformità o criticità (conferimento non programmato, informazioni incomplete o errate sul FIR, mezzo non autorizzato per il trasporto, ecc.), **l'addetto al ricevimento provvede a darne immediata comunicazione al responsabile impianto** il quale, previa opportuna valutazione, potrà respingere il carico, dandone comunicazione ai soggetti interessati; in tal caso il carico dovrà essere allontanato dall'impianto con espresso respingimento e relativa motivazione da riportare sul FIR.

Di contro, all'esito positivo dei controlli sulla documentazione, l'addetto ARAP Servizi autorizza il conducente allo scarico.

3.2. CONFERIMENTO RIFIUTI LIQUIDI E VERIFICA DI CONFORMITÀ ALL'OMOLOGA

Prima di procedere alle operazioni di scarico, verrà prelevata a campione, a cura di un addetto di ARAP Servizi, un'aliquota di rifiuto dalla cisterna per il controllo dei parametri caratteristici al fine della verifica di conformità all'omologa e per le prove di miscelazione.

Infatti, all'atto del ricevimento dei rifiuti in impianto, le procedure di verifica in ingresso prevedono l'effettuazione, a campione, di prelievi di rifiuto per accertare la conformità del rifiuto conferito.

Il mezzo in entrata viene sottoposto a pesata tramite il sistema installato in prossimità del varco di accesso. Il conducente posiziona il mezzo sulla bascula per la pesata e verificato il peso lordo lo autorizza a dirigersi verso il punto di conferimento rifiuti. Il conducente, seguendo il percorso



segnalato, si porta presso l'area di conferimento dei rifiuti, arresta il mezzo ed aspetta l'autorizzazione dell'addetto allo scarico a procedere con le operazioni di conferimento.

Presso l'impianto di depurazione e trattamento rifiuti è individuato il punto di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto. Lo scarico dei rifiuti liquidi nella vasca di pretrattamento avviene per macrocategorie ovvero per caratteristiche e provenienza omogenee.

3.2.1 VERIFICA PUNTUALE RIFIUTI E GESTIONE NON CONFORMITÀ

In fase di predisposizione del programma settimanale dei rifiuti da conferire all'impianto, viene preventivamente verificata la compatibilità, attraverso l'analisi delle schede di omologa ricevute, dei diversi conferimenti prenotati, ai fini della miscibilità dei rifiuti medesimi, tenendo conto della Tabella E.2 dello "Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze" di cui alle BAT del D.M. 29/01/2007.

In impianto la prova di miscelazione viene effettuata su piccole quantità di campione di rifiuto prelevato in occasione dell'arrivo del carico, per verificarne la compatibilità chimico fisica con i campioni dei precedenti conferimenti giornalieri effettuati e conservati in laboratorio (interno all'impianto).

3.2.2 CAMPIONAMENTO E METODOLOGIE ANALITICHE

Ai sensi della norma UNI 10802 (Rifiuti – Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale, preparazione e analisi degli eluati), il campionamento dei rifiuti liquidi in ingresso è effettuato in modo tale da garantire che la quantità del campione di laboratorio da avviare all'analisi sia congrua e determinata in funzione dei parametri da ricercare.

Trattandosi di rifiuto allo stato liquido, pertanto omogeneo e adeguatamente miscelato, il campionamento manuale, ai sensi di quanto previsto nelle *Linee Guida Nazionali sugli impianti di trattamento chimico fisico e biologico dei rifiuti liquidi*, viene effettuato estraendo una quantità opportuna di rifiuti dalla cisterna in ingresso all'impianto.

I parametri verificati a campione sui conferimenti sono i seguenti: pH, COD, ammoniaca, solidi sospesi totali. Tali parametri sono verificati in modo speditivo, al fine di emettere il permesso allo scarico.

Sono inoltre verificati, tramite analisi effettuate presso il laboratorio interno, i parametri ritenuti pertinenti sulla base delle informazioni fornite in sede di rilascio di omologa.

3.2.3 MODALITÀ OPERATIVE PER STABILIRE LA MISCIBILITÀ DEI RIFIUTI

La prova di miscibilità dei rifiuti permette di comprendere, su piccola scala, cosa avviene, dal punto di vista chimico-fisico, nel momento in cui vengono miscelati i quantitativi di rifiuti conferiti. Tale prova è fondamentale per la tutela dell'ambiente, degli operatori e della funzionalità dell'impianto.

Il responsabile dell'impianto, o un suo incaricato, formato adeguatamente per effettuare in condizioni di sicurezza le prove di miscelazione, procede come segue:

a) individua mediante lo studio della documentazione fornita preliminarmente al conferimento, le categorie di rifiuti da miscelare, avendo acquisito informazioni circa:

- provenienza;
- ciclo produttivo, schede di sicurezza delle materie prime, certificati analitici;



- stato fisico: liquido a singola fase oppure a più fasi;
- proprietà chimiche del rifiuto organico contenente o meno sostanze reattive/instabili;
- valore del pH.

b) effettua una prova di miscelazione fra i Codici EER prelevati dai carichi di prova, analizzando i seguenti parametri fondamentali:

- Formazioni di precipitati;
- Liberazione di vapori, fumi oppure odore sgradevoli;
- Variazione di temperatura;
- Variazione cromatica della miscela;
- Variazioni di pH.

c) correla i dati forniti dal produttore (punto a) con i risultati ottenuti dalle prove di compatibilità del laboratorio interno (punto b).

Effettuate queste verifiche, si adottano gli opportuni criteri di miscelazione.

La miscelazione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente dopo aver accertato le caratteristiche chimiche dei rifiuti che dovranno essere supportate da rapporti di prova firmati da un chimico competente e dovranno essere ripetuti almeno una volta all'anno, od ogni qualvolta si ha una variazione qualitativa nel tipo di lavorazione che produce il tipo di rifiuto in esame. Una copia del rapporto di prova dovrà essere conservata all'interno del registro delle prove di miscelazione, in corrispondenza della prova di pertinenza.

Solo successivamente si potrà eseguire la miscelazione effettiva dei rifiuti.

I risultati analitici delle prove di miscibilità sono conservati in impianto per almeno 5 anni.

3.2.4 MODALITÀ OPERATIVE DELLA MISCELAZIONE

Poiché i rifiuti conferiti nell'impianto sono allo stato liquido, e quindi le reazioni sono pressoché istantanee, durante la prova di miscelazione si terrà sotto controllo l'eventuale reazione (con particolare attenzione alla liberazione di gas odorigeni, allo sviluppo di reazioni esotermiche e/o a variazioni di colore e stato fisico)

L'addetto del laboratorio predispone un foglio di lavoro nel quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- numero lavorazione con l'indicazione delle relative quantità;
- tipologia di ogni singolo rifiuto componente la miscela, a tale fine può essere anche utilizzato un apposito codice identificativo della miscela che consente di risalire in modo univoco alla composizione della stessa.

3.3 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

In esito alle verifiche preliminari delle caratteristiche del rifiuto, e a seguito di esito positivo del test speditivo, l'addetto allo scarico provvede ad inviare il conducente al punto di scarico secondo quanto redatto in via preliminare da programma settimanale di conferimento.

Nel caso, invece, in cui la verifica preliminare sul campione abbia portato a riscontrare anomalie visive e/o variazioni significative sui valori attesi dei parametri caratteristici, l'addetto allo scarico ne dà immediata comunicazione al responsabile impianto che valuterà se far conferire il rifiuto, per



sottoporlo a ulteriori verifiche, oppure a respingere il carico; ARAP/ARAP Servizi S.r.l. ne dà comunicazione formale al produttore/detentore e valuta le azioni da intraprendere (sospensione conferimenti, revoca omologa, ecc..). Nel caso di revoca dell'omologa, il produttore/detentore, in relazione al rifiuto sospeso, dovrà essere nuovamente sottoposto a procedura di preaccettazione ed omologa.

3.4 USCITA AUTOMEZZI AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI

L'autista, a scarico avvenuto, riporta il mezzo direttamente presso la pesa e si reca all'ufficio accettazione dove ritirerà la documentazione relativa allo scarico compilata.

L'addetto al ricevimento provvede a:

1. compilare la sezione del FIR di competenza del Destinatario (SEZIONE 11) con tutte le informazioni necessarie (peso verificato a destino, data, ora, timbro e firma);
 2. riconsegnare al conducente le copie del FIR di sua competenza insieme ad una copia della bindella di pesata;
 3. archiviare il FIR con la documentazione allegata (scarico e copia della bindella di pesata).
- Ritirata la documentazione, l'autista con il proprio mezzo, dopo consenso degli addetti alla portineria, si allontana dal sito attraverso il varco di uscita.

La registrazione dei dati di fine scarico (peso a destino, data e ora) verrà effettuata entro i termini di legge.

3.5 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI LIQUIDI

Presso la sede dell'impianto si procede all'archiviazione della seguente documentazione:

- Registro di carico e scarico;
- Formulare di identificazione dei rifiuti;
- Bindelle di pesata;
- Schede di caratterizzazione dei rifiuti, con dichiarazione di responsabilità;
- Copia del documento di omologa;
- Prove di verifica all'omologa;
- Prove di compatibilità/miscibilità.

NB: per ciascuno scarico vanno spillati insieme FIR e bindella.

ALLEGATO 1

PUNTO 01 - PRODUTTORE/DETENTORE			
Nome o ragione sociale			
Sede Legale (via/piazza)		numero	
Comune/Località		CAP	Prov.
Tel	e-mail		
Referente			
Codice istat attività economica	Descrizione dell'attività		
Part. IVA			
Codice fiscale			
Autorizzazione impianto di produzione rifiuto			

PUNTO 02 - UNITÀ LOCALE (SE DIVERSA DA SEDE LEGALE)			
via/piazza		numero	
Comune/Località		CAP	Prov.
Tel	e-mail		
Referente			
Part. IVA			

PUNTO 03 - INTERMEDIARIO (eventuale)			
Nome o ragione sociale		numero	
Sede Legale (via/piazza)		CAP	Prov.
Comune/Località			
Part. IVA			
Codice fiscale			
Iscrizione Categoria 8 Albo g. a.			

PUNTO 04 - TRASPORTATORE			
Nome o ragione sociale		numero	
Sede Legale (via/piazza)		CAP	Prov.
Comune/Località			
Part. IVA			
Codice fiscale			
Iscrizione Albo Gestori ambientali			
Targa mezzi autorizzati			

PUNTO 05 - INFORMAZIONI SUL RIFIUTO	
Codice EER	
Descrizione	
Classificazione rifiuto	☐ pericoloso "assoluto" ☐ non pericoloso "assoluto" ☐ Codice a specchio ☐ Il rifiuto e' classificato come RIFIUTO NON PERICOLOSO ex D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.Lgs 03 dicembre 2010 n. 205 e di quanto riportato nel Regolamento 1272/2008/CE, Regolamento 1357/2014/UE che modifica l'All. III della Direttiva 2008/98/CE, Reg. UE 2017/997 riferiti alle diverse caratteristiche di pericolosità (da HP1 a HP15), nel Regolamento 1342/2014/UE che modifica il Regolamento 850/2004/CE, e considerata la Decisione 2014/955/UE che sostituisce la Decisione 200/532/CE e infine tenendo conto della Legge n. 13 del 27.02.2009, come modificata dal D.M.04.08.2010, della Legge n. 28 del 24.03.2012 e della Legge n. 116 del 11.08.2014). Per tutte le classi elencate non si evidenziano il superamento dei valori limite di cui all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, così come modificato del Reg. UE 2017/997, della Direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, all'Art. 6 del Dlgs 13.01.2003 n. 36, all'All. IV del Reg. CE 850/2004 e al Reg. CE 1272/2008. Il produttore ha escluso la contaminazione del rifiuto con sostanze che presentano le caratteristiche di pericolo (da HP1 a HP15).
Descrizione del processo produttivo che ha generato il rifiuto	
Elenco dei materiali utilizzati nello svolgimento dell'attività	
Elenco sostanze e/o materiali utilizzati nello svolgimento dell'attività	
Aspetto	
Caratteristiche organolettiche	
Colore	
Natura	

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 45598/2022 del 09-03-2022
Allegato 1 - Copia Documento

PUNTO 06 - CERTIFICATO ANALITICO DI RIFERIMENTO			
Rif. Certificato analitico	numero		data
Redatto dal laboratorio			
Sede Legale (via/piazza)			
Comune/Località	CAP	numero	Prov.
Part. IVA			
Codice fiscale			
Telefono	email		

PUNTO 07 - CARATTERISTICHE ORGANOLETICHE	
☐ Inodore	☐ Odore pungente/irritante
☐ Odore sgradevole	☐ Odore di solvente
☐ Odore di materiale in fermentazione	

PUNTO 08 - STATO FISICO	
Stato fisico del rifiuto	☐ Solido polverulento ☐ Solido non polverulento
	☐ Fangoso palabile ☐ Liquido
Comportamento nel tempo	

PUNTO 09 - CLASSI DI PERICOLO ai sensi del regolamento UE 1357/2014			
HP1	Esplosivo	HP9	Infettivo
HP2	Comburente	HP10	Teratogeno
HP3	Infiammabile	HP11	Mutageno
HP4	Irritante	HP12	Sostanze che a contatto con acqua, aria o acido, liberano
HP5	Tossicità specifica organi bersaglio (STOT)/Tossicità per	HP13	Sostanze suscettibili di dare origine ad un'altra sostanza
HP6	Tossicità acuta	HP14	Ecotossico
HP7	Cancerogeno	HP15	Rifiuto che non possiede dirette caratteristiche di
HP8	Corrosivo		pericolo ma può manifestarle successivamente

PUNTO 10 - QUANTITÀ	
Quantità presumibile da conferire	
Frequenza di produzione	
Modalità di stoccaggio	

PUNTO 11 - IMBALLAGGIO E TRASPORTO	
Modalità di conferimento	
Materiale del contenitore	
Mezzo di trasporto	
Il rifiuto ricade nel Reg. CE n. 1069/2009	☐ SI ☐ NO
Trasporto sottoposto a normativa AdR	☐ SI ☐ NO
Se SI indicare classe e numero ONU	

PUNTO 12 - DICHIARAZIONI E FIRME	
Il sottoscritto	
Nato a	il
Residente a	Prov. Via
In qualità di legale rappresentante della ditta	
Sede Legale (via/piazza)	numero
Comune/Località	Prov. CAP
Part. IVA	
Codice fiscale	

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti

DICHIARA

1. Che le informazioni rese nella presente scheda di caratterizzazione del rifiuto sono veritiere e corrette;
2. Che ogni variazione del processo produttivo che genera il suddetto rifiuto sarà prontamente segnalata;
3. che il rifiuto non deriva da nessuno dei cicli produttivi elencati nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06;
4. Che l'identificazione del codice EER è stata attribuita secondo la vigente normativa;
5. Di essere informato che i dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Generale della Protezione dei Dati GDPR.

Data e luogo di compilazione

Timbro e firma del legale rappresentante

NOTA BENE: Si specifica che la presenza di regolare omologa non è vincolante ai fini dell'accettazione in impianto dal rifiuto.
ARAP si riserva di richiedere in ogni momento ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nella presente scheda.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 45598/2022 del 09-03-2022
Allegato 1 - Copia Documento

PUNTO 13 - DICHIARAZIONE DI OMOLOGA (riservato all'ARAP)	
Con riferimento alla Vs. richiesta di conferimento per il conferimento del rifiuto identificato con codice EER _____ a seguito della verifica documentale e tecnico-analitica, si esprime l'esito del processo di omologa	
☐ omologato	☐ non omologabile
Data e luogo di compilazione _____	Timbro e firma di ARAP _____

ALLEGATO 2

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
____/____/____, residente in _____ Via _____
n°_____, in qualità _____ della ditta _____, con sede
legale in _____ alla Via _____, n°_____, consapevole
delle responsabilità e delle relative sanzioni, penali alle quali va incontro ai sensi dell'art. 76 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità
in atti ed uso di atti di falsi,

DICHIARA

1. di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. che nei suoi confronti, nei confronti delle persone con lo stesso conviventi, nei confronti della sua azienda, dei direttori tecnici, degli amministratori e soci della società, non è pendente procedimento dell'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n° 1423 e alla legge n° 575 del 31/05/1965 e n° 152 del 22/05/1975;
3. che lui stesso, ed i soggetti suindicati, non hanno subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lett. C) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008;
4. che lui stesso ed i soggetti suindicati non hanno riportato condanne, salvo gli effetti della riabilitazione della pena, per i reati previsti dalle norme alla tutela dell'ambiente di cui al D.Lgs 152/2006 e per i reati contro la pubblica amministrazione;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
6. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena: a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
8. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;

In fede.

È allegata, per gli effetti di legge, copia del documento di identità.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 45598/2022 del 09-03-2022
Allegato 1 - Copia Documento

ALLEGATO 3

OGGETTO: Conferimento c/o impianto di depurazione e trattamento rifiuti sito in C.da Padula del Comune di Montenero di Bisaccia (Cb) gestito da ARAP Servizi Srl. Dichiarazione ditta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente in _____
(_____) _____ alla _____ Via/P.zza _____
_____, cap _____, in qualità di:

a) Legale Rappresentante di società ☐ C.F./P.I. _____

b) Privato ☐ C.F. _____

ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, previste dal citato art. 76, con la presente

DICHIARA

- 1) Che l'insediamento produttivo dispone di n. _____ vasche settiche in quanto privo di allaccio in pubblica fognatura acque nere;
- 2) Che, quindi, NON è in possesso di autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura acque nere;
- 3) Che le acque reflue prodotte e immesse nelle vasche settiche provengono esclusivamente dai servizi igienici presenti in situ, non sussistendo alcuna commistione con eventuali reflui di altra natura, ovvero trattasi di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 c.1 lett. g) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) Che i reflui, ai fini dello smaltimento presso soggetti autorizzati, sono classificabili con il codice CER 20 03 04 Fanghi delle fosse settiche.

Data _____

Firma
(nel caso di cui alla lettera a aggiungere
timbro)

Si allega documento di Identità del dichiarante

Allegato 11

Calcolo della tariffa istruttoria (T_i) resa e dovuta a sensi del D.M 24/04/2008.



ARPA Molise
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA
U.O.C. Attività Tecniche ed Informatiche
Procedure di A.I.A.
PEC: arpamolise@legalmail.it / e.mail: aia@arpamolise.it



D.M. 24/04/2008: CALCOLO delle TARIFFE ISTRUTTORIE IPPC
rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A. ex art. 2 del D.M. 24/04/2008
ulteriore installazione IPPC connessa funzionalmente alla principale

Ragione sociale:	ARAP - AZIENDA REGIONALE per le ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Indirizzo impianto:	via via Nazionale SS 602 km 51+355	n° s.n.c.
	città VILLANOVA di CEPAGATTI (PE)	CAP 65012
Referente AIA:	dott. Giuseppe SAVINI	
	tel: 0859773101	fax: [redacted]
	PEC/e-mail: arapabruzzo@pec.it / info@arapabruzzo.it	
Numero attività IPPC:	2	Codice attività IPPC: 6.11 + 5.3, lett. a)
Tipologia Istruttoria:	rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A.	

1. COSTO per ACQUISIZIONE e GESTIONE della DOMANDA	C_D	5 000 €
---	----------------------	----------------

L'impianto ricade nell'allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 o è impianto di combustione con potenza termica maggiore di 300 MW? (si/no) no

2. COSTO ITRUTTORIA per VERIFICA EMISSIONI in ATMOSFERA	C_{Aria}	200 €
--	-------------------------	--------------

Fonti di emissione in atmosfera da cui non deriva alcun inquinante:	n°	14
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti:	n°	0
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 5 ÷ 10 inquinanti:	n°	0
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 11 ÷ 17 inquinanti:	n°	0
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 18 o più inquinanti:	n°	0

Note : per il costo istruttoria riguardante le emissioni in aria (C_{Aria}) il numero degli inquinanti da considerare, in sede di primo rilascio, è quello indicato nella seconda tabella dell'Allegato I, punto 2 al Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, che mette in relazione l'attività IPPC con il numero di inquinanti, in accordo con il Decreto Ministeriale 23 novembre 2001(INES) in particolare le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attività oggetto della disciplina IPPC.

I punti di emissione da considerare significativi, ai fini della corretta determinazione della tariffa, sono quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo riportato in AIA, nel quale saranno conteggiate in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto e quindi escluse, o scarsamente incluibili, in progetti di miglioramento.

3. COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA SCARICHI IDRICI	C_{H2O}	4 500 €
--	------------------------	----------------

Scarichi idrici da cui non deriva alcun inquinante:	n°	0
Scarichi idrici da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti:	n°	0
Scarichi idrici da cui derivano 5 ÷ 7 inquinanti:	n°	0
Scarichi idrici da cui derivano 8 ÷ 12 inquinanti:	n°	0
Scarichi idrici da cui derivano 13 ÷ 15 inquinanti:	n°	0
Scarichi idrici da cui derivano 16 o più inquinanti:	n°	1

Note : gli scarichi in fogna di acque reflue domestiche sono assimilati a scarichi con nessun inquinante (Allegato I, punto 3, seconda tabella, prima riga DM 24/04/2008).

4. COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA RIFIUTI	C_{RP}+C_{RNP}	4 000 €
--	---------------------------------------	----------------

Vengono gestiti rifiuti di propria produzione in deposito temporaneo? (si/no) si

Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti di cui ai punti n. 4 degli allegati I e II del D.M. 24 aprile 2008, si considerano le quantità medie giornaliere di rifiuti sottoposte ad operazioni R o D, calcolate con riferimento alla capacità massima autorizzata dell'impianto.

4.a COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA RIFIUTI PERICOLOSI	C_{RP}	1 000 €
--	-----------------------	----------------

Quantità media giornaliera di rifiuti pericolosi in ingresso e in uscita dall'impianto ^(**)
sottoposti, **nello stesso impianto**, ad operazioni R o D: tonn/gg 10.0

4.b COSTO ISTRUTTORIA per VERIFICA RIFIUTI non PERICOLOSI	C_{RNP}	3 000 €
--	------------------------	----------------

Quantità media giornaliera di rifiuti non pericolosi in ingresso e in uscita dall'impianto
^(**) sottoposti, **nello stesso impianto**, ad operazioni R o D: tonn/gg 537.0

Note : l'Azienda in oggetto non svolge attività di gestione rifiuti (né in regime ordinario, né in regime di semplificato, vengono compilate le celle col valore "0").

5. ULTERIORI COMPONENTI AMBIENTALI	C_{CA}+C_{RI}+C_{EM}+C_{Od}+C_{ST}+C_{RA}	2 450 €
---	--	----------------

C_{CA} - la componente ambientale "clima acustico" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{CA} **1 750 €** si

C_{RI} - la componente ambientale "tutela quantitativa della risorsa idrica" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{RI} **- €** no

C_{EM} - la componente ambientale "campi elettromagnetici" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{EM} **- €** no

C_{Od} - la componente ambientale "odori" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{Od} **700 €** si

C_{ST} - la componente ambientale "sicurezza del territorio" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{ST} **- €** no

C_{RA} - la componente ambientale "ripristino ambientale" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{RA} **- €** no

Note : per il primo rilascio viene assegnato il valore "si" alle voci secondo le indicazioni di cui alla tabella al punto 5 dell'Allegato I del DM 24 aprile 2008 . Viene assegnato il valore "no" a tutte le altre voci.

6. RIDUZIONE DEL COSTO ISTRUTTORIO	C_{SGA} + C_{Dom}	1 500 €
---	--	----------------

6.a RIDUZIONE per SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE	C_{SGA}	- €
---	------------------------	------------

E' presente un Sistema di Gestione Ambientale registrato o certificato per l'impianto oggetto di AIA? (si/no)

EMAS no

ISO 14001 no

6.b RIDUZIONE per MODALITÀ di PRESENTAZIONE DOMANDA	C_{Dom}	1 500 €
--	------------------------	----------------

La domanda di AIA è stata presentata secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente? (si/no)

si

La domanda di AIA è stata presentata corredata da copia informatizzata? (si/no)

si



ARPA Molise
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA
U.O.C. Attività Tecniche ed Informatiche
Procedure di A.I.A.
PEC: arpamolise@legalmail.it



D.M. 24/04/2008: CALCOLO delle TARIFFE ISTRUTTORIE IPPC
rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A. ex art. 2 del D.M. 24/04/2008
ulteriore installazione IPPC connessa funzionalmente alla principale

Conformemente alla D.G.R. Molise 8 agosto 2012, n. 541 e al D.M. 24 aprile 2008, la tariffa istruttoria relativa al rilascio di A.I.A. / modifica sostanziale di A.I.A. / riesame di A.I.A. è determinata tenendo conto del costo istruttoria per acquisizione e gestione della domanda di cui al punto 1, dei costi istruttori per la verifica del rispetto delle discipline in materia di inquinamento ambientale di cui ai precedenti punti 2, 3, 4a, 4b e 5, nonchè sottraendo le riduzioni di cui ai punti 6.a e 6.b, secondo la seguente formula:

$$T_i = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

Calcolo Tariffa Istruttoria

Costo	Importo (€)
C _D	5 000 €
C _{Aria}	200 €
C _{H2O}	4 500 €
C _{RP} +C _{RNP}	4 000 €
C _{CA}	1 750 €
C _{RI}	- €
C _{EM}	- €
C _{Od}	700 €
C _{ST}	- €
C _{RA}	- €
C _{SGA}	- €
C _{Dom}	1 500 €
T_i	12 150 €

Calcolo Costi C_{Aria}, C_{H2O} e C_{RP}+C_{RNP}

C _{Aria} nessun inquinante	200 €
C _{Aria} da 1 a 4 inquinanti	- €
C _{Aria} da 5 a 10 inquinanti	- €
C _{Aria} da 11 a 17 inquinanti	- €
C _{Aria} più di 17 inquinanti	- €
C_{Aria} totale	200 €

C _{H2O} nessun inquinante	- €
C _{H2O} da 1 a 4 inquinanti	- €
C _{H2O} da 5 a 7 inquinanti	- €
C _{H2O} da 8 a 12 inquinanti	- €
C _{H2O} da 13 a 15 inquinanti	- €
C _{H2O} più di 15 inquinanti	4 500 €
C_{H2O} totale	4 500 €

C _{RP}	1 000 €
C _{RNP}	3 000 €
C_{RP}+C_{RNP}	4 000 €

Allegato 12

Calcolo della tariffa in relazione alle attività comunque sempre condotte nel singolo controllo (Tc) resa e dovuta a sensi del D.M 24/04/2008.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 45598/2022 del 09-03-2022
Allegato 1 - Copia Documento

D.M. 24/04/2008: CALCOLO della parte fissa della TARIFFA dei CONTROLLI IPPC
tariffe relative ai controlli A.I.A. ex art. 3 del D.M. 24/04/2008

Ragione sociale: ARAP - AZIENDA REGIONALE per le ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice attività IPPC: 6.11 + 5.3, lett. a)

1. COEFFICIENTE per VERIFICHE RELATIVE alle EMISSIONI in ATMOSFERA	C_{Aria}	€ 200.0
Fonti di emissione in atmosfera da cui non deriva alcun inquinante:	n°	14
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti:	n°	0
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 5 ÷ 10 inquinanti:	n°	0
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 11 ÷ 17 inquinanti:	n°	0
Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 18 o più inquinanti:	n°	0

2. COEFFICIENTE per VERIFICHE RELATIVE agli SCARICHI IDRICI	C_{H2O}	€ 4500.0
Scarichi idrici da cui non deriva alcun inquinante:	n°	0
Scarichi idrici da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti:	n°	0
Scarichi idrici da cui derivano 5 ÷ 7 inquinanti:	n°	0
Scarichi idrici da cui derivano 8 ÷ 12 inquinanti:	n°	0
Scarichi idrici da cui derivano 13 ÷ 15 inquinanti:	n°	0
Scarichi idrici da cui derivano 16 o più inquinanti:	n°	1

3. COEFFICIENTE per VERIFICHE RELATIVE ai RIFIUTI	C_{RP}+C_{RNP}	€ 4000.0
Vengono gestiti rifiuti di propria produzione in deposito temporaneo? (si/no)		si

3.a COEFFICIENTE per VERIFICHE RELATIVE ai RIFIUTI PERICOLOSI	C_{RP}	€ 1000.0
Quantità media giornaliera di rifiuti pericolosi in ingresso e in uscita dall'impianto (**) sottoposti, nello stesso impianto , ad operazioni R o D:	tonn/gg	10.0

3.b COEFFICIENTE per VERIFICHE RELATIVE ai RIFIUTI non PERICOLOSI	C_{RNP}	€ 3000.0
Quantità media giornaliera di rifiuti non pericolosi in ingresso e in uscita dall'impianto (**) sottoposti, nello stesso impianto , ad operazioni R o D:	tonn/gg	537.0

4. ULTERIORI COMPONENTI AMBIENTALI	C_{CA}+C_{RI}+C_{EM}+C_{Od}+C_{ST}+C_{RA}	€ 2450.0
---	--	-----------------

C_{CA} - la componente ambientale "**clima acustico**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{RI} - la componente ambientale "**tutela quantitativa della risorsa idrica**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{EM} - la componente ambientale "**campi elettromagnetici**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{Od} - la componente ambientale "**odori**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{ST} - la componente ambientale "**sicurezza del territorio**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{RA} - la componente ambientale "**ripristino ambientale**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (si/no)

C_{CA}	€ 1750.0	si
C_{RI}	€ .0	no
C_{EM}	€ .0	no
C_{Od}	€ 700.0	si
C_{ST}	€ .0	no
C_{RA}	€ .0	no

la tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni controllo A.I.A. è determinata secondo la seguente formula:

$$T_c (\text{€}) = \max\{1500 ; [C_{\text{Aria}} + C_{\text{H}_2\text{O}} + C_{\text{RP}} + C_{\text{RnP}} + (C_{\text{CA}} + C_{\text{RI}} + C_{\text{EM}} + C_{\text{Od}} + C_{\text{ST}} + C_{\text{RA}})] \times 0.10 + 100\}$$

Calcolo Tariffa Controlli

Costo	Importo (€)
C_{Aria}	€ 200.0
$C_{\text{H}_2\text{O}}$	€ 4500.0
$C_{\text{RP}} + C_{\text{RnP}}$	€ 4000.0
C_{CA}	€ 1750.0
C_{RI}	€ .0
C_{EM}	€ .0
C_{Od}	€ 700.0
C_{ST}	€ .0
C_{RA}	€ .0
T_c	€ 1500.0

Calcolo Costi C_{Aria} , $C_{\text{H}_2\text{O}}$ e $C_{\text{RP}} + C_{\text{RnP}}$

C_{Aria} nessun inquinante	€ 200.0
C_{Aria} da 1 a 4 inquinanti	€ .0
C_{Aria} da 5 a 10 inquinanti	€ .0
C_{Aria} da 11 a 17 inquinanti	€ .0
C_{Aria} più di 17 inquinanti	€ .0
C_{Aria} totale	€ 200.0

$C_{\text{H}_2\text{O}}$ nessun inquinante	€ .0
$C_{\text{H}_2\text{O}}$ da 1 a 4 inquinanti	€ .0
$C_{\text{H}_2\text{O}}$ da 5 a 7 inquinanti	€ .0
$C_{\text{H}_2\text{O}}$ da 8 a 12 inquinanti	€ .0
$C_{\text{H}_2\text{O}}$ da 13 a 15 inquinanti	€ .0
$C_{\text{H}_2\text{O}}$ più di 15 inquinanti	€ 4500.0
$C_{\text{H}_2\text{O}}$ totale	€ 4500.0

C_{RP}	€ 1000.0
C_{RnP}	€ 3000.0
$C_{\text{RP}} + C_{\text{RnP}}$	€ 4000.0